SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 166° - Numero 89

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 16 aprile 2025** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 15 aprile 2025, n. **51**.

Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria. (25G00064) . . . . . . *Pag.* 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 2025.

Scioglimento del consiglio comunale di Falconara Albanese e nomina del commissario straordinario. (25A02353) . . . . . . *Pag.* 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 marzo 2025.

Criteri di riparto del contributo economico previsto in favore dei gestori delle identità digitali, in attuazione della Misura 1.4.4 "Dati e interoperabilità" - Missione 1 - Componente 1 del PNRR». (25A02265) . . . . . . *Pag.* 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 marzo 2025.

Approvazione della variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po. (25A02294) . . . . . . *Pag.* 18

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DECRETO 10 marzo 2025.

Approvazione degli *Standard Value* per talune produzioni vegetali, diverse dall'uva da vino, applicabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato nonché per la determinazione della quota massima di adesione alla copertura mutualistica dei Fondi di mutualità. Annualità 2025. (25A02241) . . . . . . *Pag.* 20
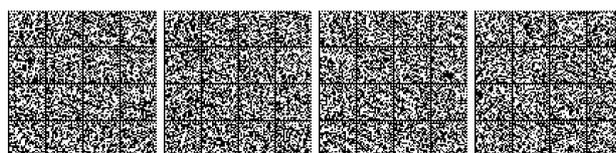
DECRETO 9 aprile 2025.

Modifica ordinaria al disciplinare di produzione della I.G.P. «Finocchio di Isola Capo Rizzuto». (25A02298). . . . . *Pag.* 36

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 21 marzo 2025.

Criteri di attivazione delle risorse del Fondo istituito per il rafforzamento delle strutture preposte ai pagamenti delle fatture commerciali e alla riduzione dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni. (25A02361) . . *Pag.* 40

DECRETO 1° aprile 2025.

Accelerazione dell'acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi, tramite il Sistema tessera sanitaria. (25A02266) . . . . *Pag.* 45

DECRETO 14 aprile 2025.

Riduzioni di costo sul gasolio e sui GPL da riscaldamento previste dall'articolo 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 – Aggiornamento della Tabella A allegata al decreto 9 marzo 1999. (25A02399). . . . . *Pag.* 96

Ministero dell'università e della ricerca

DECRETO 13 marzo 2025.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «MoSTFUN» nell'ambito del programma Biodiversa+ 2022. (Decreto n. 3333/2025). (25A02239). . . . . *Pag.* 98

DECRETO 13 marzo 2025.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «FunDive» nell'ambito del programma Biodiversa+ 2022. (Decreto n. 3329/2025). (25A02240) . . . . *Pag.* 102

Ministero della salute

DECRETO 28 ottobre 2024.

Modalità operative per la messa a disposizione di regioni e province autonome dell'analisi dei fabbisogni sanitari e delle prestazioni attese per tipologia. (25A02352). . . . . *Pag.* 106

Ministero delle imprese e del made in Italy

DECRETO 3 aprile 2025.

Scioglimento della «Diba Terza - società cooperativa edilizia a mutualità prevalente», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (25A02295). . . . . *Pag.* 108

DECRETO 3 aprile 2025.

Scioglimento della «DNK Logistics società cooperativa», in Milano e nomina del commissario liquidatore. (25A02296) . . . . *Pag.* 110

DECRETO 3 aprile 2025.

Scioglimento della «Cooperativa agricola Sant'Isidoro», in Mondragone e nomina del commissario liquidatore. (25A02297). . . . . *Pag.* 111

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 7 aprile 2025.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di teriparatide, «Kauliv». (Determina n. 478/2025). (25A02299). *Pag.* 113

DECRETO 7 aprile 2025.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di repotrectinib, «Augtyro». (Determina n. 479/2025). (25A02300) *Pag.* 115

DETERMINA 7 aprile 2025.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di ustekinumab, «Pyzchiva». (Determina n. 480/2025). (25A02301) . . . . *Pag.* 117

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Rettifica della determina AAM/PPA n. 26/2025 del 17 gennaio 2025, concernente la modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di destrometorfano bromidrato, «Golasept sedativo tosse». (25A02242). . . . . *Pag.* 119
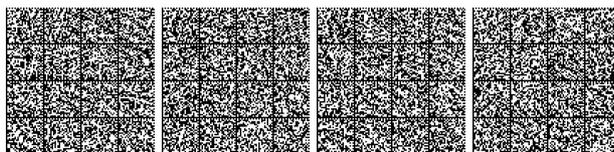
Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Sibillette» (25A02243) . *Pag.* 120

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di midazolam, «Ozased». (25A02244) . . . . *Pag.* 120

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di furosemide, «Furosemide Teva». (25A02245) . . . *Pag.* 121

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di bemiparina sodica, «Ivor». (25A02302) . . . . *Pag.* 121

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Cerimonia di presentazione di lettere credenziali (25A02268). . . . . *Pag.* 121

Rilascio di *exequatur* (25A02304) . . . . *Pag.* 122

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Domanda di registrazione della indicazione geografica protetta «Zampina di Sammichele di Bari» e pubblicazione del disciplinare di produzione. (25A02303) . . . . *Pag.* 122

Presidenza del Consiglio dei ministri

Pubblicazione sul sito web del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie del decreto 4 aprile 2025, relativo al bando per il triennio 2024-2026 del «Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale». (25A02267) . . . . *Pag.* 125

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, recante: «Testo unico in materia di versamenti e di riscossione». (25A02362). *Pag.* 125

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 15 aprile 2025, n. **51**.

Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57

1. Al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 1, lettera *e)*, le parole: «svolgono abitualmente attività professionale per conto di» sono sostituite dalle seguenti: «abbiano esercitato in maniera abituale e prevalente, nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda, attività di avvocato per conto di»;

b) all'articolo 8, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, in aggiunta, di uno o più giudici onorari di pace»;

c) all'articolo 29:

1) i commi 6, 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

«6. I magistrati onorari confermati, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'esito della procedura valutativa di cui al comma 3, possono optare per il regime di esclusività delle funzioni onorarie, che è incompatibile con lo svolgimento di ulteriori attività lavorative ai sensi dell'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

7. I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano dal servizio se non presentano domanda di partecipazione alla procedura valutativa di cui al comma 3.

8. Ai magistrati onorari confermati si applica, in quanto compatibile, il contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto funzioni centrali, per la disciplina dei permessi, delle assenze e dei congedi.

9. I magistrati onorari confermati che non hanno optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie nel termine indicato al comma 6 possono esercitare l'opzione entro il 31 luglio di ogni anno successivo a quello di immissione nel ruolo; in tale caso, ogni effetto decorre dall'anno successivo a quello nel quale è esercitata l'opzione»;

2) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Ruolo ad esaurimento dei magistrati onorari in servizio»;

d) dopo l'articolo 29 sono inseriti i seguenti:

«Art. 29-*bis* (*Impegno complessivo dei magistrati onorari confermati*). — 1. I magistrati onorari che hanno esercitato l'opzione per il regime di cui all'articolo 29, comma 6, svolgono la loro attività secondo il programma lavorativo definito, rispettivamente, dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale in conformità alle indicazioni elaborate dal Consiglio superiore della magistratura, tenendo conto della necessità che nell'orario complessivo siano comprese sia le attività da svolgere in udienza sia quelle preparatorie e conseguenti all'udienza medesima nonché le attività di formazione di cui all'articolo 22. In ogni caso, fermo restando il rispetto del programma lavorativo di cui al primo periodo, la durata dell'orario di lavoro non è superiore a trentasei ore per ogni settimana.

2. I magistrati onorari che non hanno esercitato l'opzione per il regime di cui all'articolo 29, comma 6, assicurano la loro disponibilità secondo il programma lavorativo definito, rispettivamente, dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale in conformità alle indicazioni elaborate dal Consiglio superiore della magistratura, tenendo conto della necessità che nell'orario complessivo siano comprese sia le attività da svolgere in udienza sia quelle preparatorie e conseguenti all'udienza medesima nonché le attività di formazione di cui all'articolo 22. In ogni caso, fermo restando il rispetto del programma lavorativo di cui al primo periodo, la durata dell'orario di lavoro non è superiore a sedici ore per ogni settimana, in modo tale da assicurare la compatibilità con lo svolgimento di ulteriori attività lavorative o professionali.

Art. 29-*ter* (*Incompatibilità*). — 1. I magistrati onorari che hanno esercitato l'opzione per il regime di cui all'articolo 29, comma 6, non possono svolgere le funzioni di magistrato onorario in uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense il coniuge o i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado. Non possono essere assegnati allo stesso ufficio giudiziario i magistrati onorari che hanno tra loro vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado, di coniugio o di convivenza. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle parti dell'unione civile. Si applicano le disposizioni degli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12»;

e) l'articolo 30 è sostituito dal seguente:

«Art. 30 (*Funzioni e compiti dei giudici onorari di tribunale confermati e dei vice procuratori onorari confermati*). — 1. Il ruolo ad esaurimento della magistratura onoraria di cui all'articolo 29 è costituito da giudici onorari di pace confermati, giudici onorari di tribunale confermati e vice procuratori onorari confermati.

2. Ai magistrati onorari che alla data di entrata in vigore del presente decreto esercitavano le funzioni di
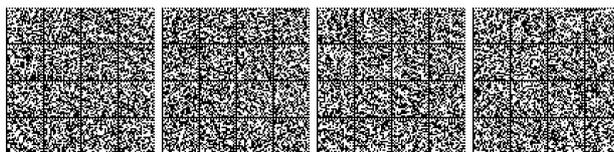
giudice di pace continuano ad essere assegnate tutte le funzioni attribuite dalla legge al giudice di pace.

3. Ai giudici onorari di tribunale confermati che, ad eccezione dei magistrati addetti all'ufficio del giudice di pace, sono impiegati nell'ufficio per il processo o nell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica sono assegnate la trattazione e la definizione, con funzioni monocratiche, degli affari indicati ai commi 4 e 5.

4. Per il settore civile, al giudice onorario possono essere assegnati tutti i procedimenti, ad esclusione:

a) dei procedimenti in materia di famiglia, salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137;

b) dei procedimenti in materia societaria e concorsuale;

c) dei procedimenti in materia di lavoro;

d) dei procedimenti di impugnazione avverso i provvedimenti del giudice di pace;

e) dei procedimenti relativi a beni mobili di valore superiore ad euro 50.000 nonché relativi al pagamento, a qualsiasi titolo, di somme di denaro eccedenti il medesimo valore, salvo che si tratti di procedimenti in materia di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, nel qual caso possono essere assegnati procedimenti nei quali il valore non eccede euro 100.000;

f) dei procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di merito.

5. Per il settore penale, al giudice onorario possono essere assegnati tutti i procedimenti, ad esclusione:

a) dei procedimenti relativi a reati diversi da quelli indicati all'articolo 550 del codice di procedura penale;

b) dei procedimenti assegnati al giudice per le indagini preliminari e al giudice dell'udienza preliminare;

c) dei giudizi di appello avverso i provvedimenti emessi dal giudice di pace;

d) dei procedimenti di cui all'articolo 558 del codice di procedura penale con il conseguente giudizio.

6. Ove ricorrano esigenze temporanee o situazioni emergenziali, il giudice onorario può essere destinato a comporre il collegio salvo che si tratti, per il settore civile, di procedimenti in materia concorsuale o di competenza di sezioni specializzate e, per il settore penale, di procedimenti di competenza del tribunale del riesame.

7. In ogni caso, del collegio non può far parte più di un giudice onorario.

8. Ai magistrati onorari che alla data di entrata in vigore del presente decreto esercitavano le funzioni di vice procuratore onorario si applicano gli articoli 16 e 17, salva la possibilità di assegnare al magistrato onorario, con delega del procuratore della Repubblica, anche le funzioni che la legge attribuisce al pubblico ministero in tutti i giudizi in materia civile, di lavoro o fallimentare»;

f) dopo l'articolo 30 sono inseriti i seguenti:

«Art. 30-*bis* (*Destinazione in supplenza dei magistrati onorari confermati*). — 1. Ad eccezione dei procedimenti esclusi ai sensi dell'articolo 30, commi 4, lettere *a)*, *c)* e *d)*, e 5, lettere *b)*, *c)* e *d)*, nei casi di assenza o impedimento temporaneo dei magistrati professionali, i giudici onorari di tribunale confermati possono essere destinati, ove sussistano eccezionali esigenze di servizio, a compiti di supplenza dei magistrati assenti o impediti, se ciò è previsto nell'ambito delle tabelle organizzative dell'ufficio e se nelle stesse sono predeterminati i criteri per l'individuazione dei giudici onorari da destinare in supplenza.

2. I giudici onorari di tribunale confermati possono essere assegnati, con provvedimento del presidente del tribunale, in supplenza presso un ufficio del giudice di pace del circondario, in caso di assenza, impedimento temporaneo o vacanza di uno o più giudici onorari di pace.

3. L'attività di supplenza di cui ai commi 1 e 2 non può comportare un impegno complessivo superiore a quello previsto dall'articolo 29-*bis*.

4. Ai magistrati onorari destinati in supplenza ai sensi dei commi 1 e 2 non è dovuto alcun trattamento economico aggiuntivo o di missione, intendendosi per sede di servizio il circondario del tribunale.

Art. 30-*ter* (*Attività dei magistrati onorari confermati durante il periodo feriale e godimento del periodo feriale*). — 1. I magistrati onorari confermati non prestano attività durante il periodo feriale di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, salvo che ricorrano specifiche esigenze d'ufficio; qualora il magistrato onorario sia stato impiegato durante il periodo feriale, è riconosciuto il diritto di non prestare attività nel periodo ordinario per un numero di giorni corrispondente, con l'aggiunta di un numero di giorni pari ai giorni festivi inclusi nel periodo feriale e alle giornate di riposo di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937. Il compenso previsto dagli articoli 31-*bis* e 31-*ter* del presente decreto è corrisposto anche durante il periodo di cui al presente articolo.

Art. 30-*quater* (*Trasferimento dei magistrati onorari confermati*). — 1. I magistrati che esercitano le funzioni di giudice di pace possono essere assegnati, a domanda, ad una sede diversa da quella cui risultano assegnati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, purché la sede richiesta presenti una scopertura. La nuova assegnazione è disposta con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione favorevole del Consiglio superiore della magistratura, su proposta della sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, adottata dopo avere sentito i presidenti dei tribunali nel cui circondario sono situati l'ufficio di provenienza e quello richiesto. La domanda non può essere accolta se l'ufficio di provenienza presenta una scopertura dell'organico dei magistrati onorari superiore al 60 per cento. La domanda può essere riproposta solo decorsi due anni dal precedente decreto di nuova assegnazione.

2. I magistrati che esercitano le funzioni di magistrato onorario di tribunale o vice procuratore onorario
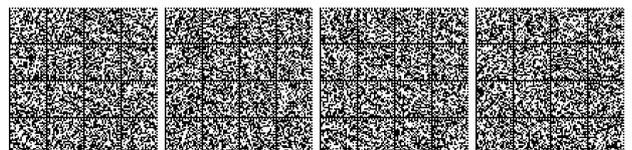
possono essere assegnati, a domanda, ad una sede diversa da quella cui risultano assegnati alla data di entrata in vigore della presente disposizione. La nuova assegnazione è disposta con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione favorevole del Consiglio superiore della magistratura, su proposta della sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, di cui all'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006, adottata dopo avere sentito, rispettivamente, i presidenti dei tribunali o i procuratori della Repubblica nelle cui circoscrizioni sono situati l'ufficio di provenienza e quello richiesto.

3. Quando sussista alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 29-*ter*, la domanda di nuova assegnazione può essere accolta anche in deroga ai presupposti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. La domanda di nuova assegnazione non può essere accolta quando, rispetto all'ufficio richiesto, sussistono, per i magistrati che hanno esercitato l'opzione per il regime di cui all'articolo 29, comma 6, le incompatibilità di cui all'articolo 29-*ter* e, per i magistrati che non hanno esercitato l'opzione per il regime di cui all'articolo 29, comma 6, le incompatibilità di cui all'articolo 5, commi 2, 3 e 4.

4. I giudici onorari di tribunale confermati possono, a domanda, essere trasferiti presso un ufficio del giudice di pace che presenti scopertura di organico. Il trasferimento è disposto con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione favorevole del Consiglio superiore della magistratura, su proposta della sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, di cui all'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006, adottata dopo avere sentito i presidenti dei tribunali nel cui circondario sono situati l'ufficio di provenienza e quello richiesto.

5. Il Consiglio superiore della magistratura individua con cadenza annuale i posti disponibili per i quali possono essere presentate le domande di trasferimento di cui ai commi da 1 a 4.

6. Ai magistrati onorari confermati si applica l'articolo 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Art. 30-*quinquies* (*Valutazione di idoneità professionale del magistrato onorario confermato*). — 1. I magistrati onorari confermati sono sottoposti con cadenza quadriennale a valutazione diretta a confermare la permanenza dell'idoneità professionale.

2. Per il fine di cui al comma 1 sono trasmessi alla sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario:

a) un rapporto del capo dell'ufficio sull'attività svolta dal magistrato, nel quale sono indicati i fatti rilevanti per le valutazioni di cui ai commi 3 e 4;

b) copia degli atti e dei provvedimenti esaminati, estratti a campione in conformità ai criteri determinati dal Consiglio superiore della magistratura;

c) l'autorelazione del magistrato onorario;

d) le statistiche comparate sull'attività svolta, distinte per tipologie di procedimenti e di provvedimenti, e ogni altro documento ritenuto utile;

e) l'attestazione rilasciata dalla struttura della rete della formazione decentrata di cui all'articolo 22, comma 3;

f) le segnalazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

3. Almeno due mesi prima della scadenza del quadriennio, la sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, acquisiti i documenti di cui al comma 2, esprime, se necessario previa audizione dell'interessato, un giudizio di idoneità o non idoneità a svolgere le funzioni giudiziarie e lo trasmette al Consiglio superiore della magistratura, con onere di motivare il solo giudizio di non idoneità. I giudizi di idoneità non comportano alcun passaggio economico ad un livello retributivo superiore.

4. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il giudizio di cui al comma 3, quando conferma il giudizio di non idoneità del magistrato onorario confermato dispone, per un biennio, l'assegnazione all'ufficio del processo o all'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica, con esclusione dell'esercizio di funzioni giurisdizionali. Al termine del biennio il magistrato onorario confermato è sottoposto a nuova valutazione di idoneità professionale, che tiene conto del lavoro svolto nell'ufficio del processo o nell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica, e, in caso di seconda valutazione di non idoneità, è dispensato dal servizio con decreto del Ministro della giustizia.

Art. 30-*sexies* (*Violazione dei doveri inerenti alle funzioni*). — 1. Il presidente del tribunale, per i giudici onorari confermati, e il procuratore della Repubblica presso il tribunale, per i vice procuratori onorari, vigilano sul rispetto degli impegni assunti dal magistrato in conformità alle disposizioni degli articoli 20 e 29-*bis*, commi 1 e 2, del presente decreto. Per i magistrati onorari che hanno optato per l'esercizio esclusivo delle funzioni, la vigilanza ha ad oggetto anche l'osservanza del divieto previsto dall'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e del regime di incompatibilità previsto dall'articolo 29-*ter* del presente decreto. Per i magistrati onorari che non hanno optato per l'esercizio esclusivo delle funzioni, la vigilanza ha ad oggetto anche l'osservanza del regime di incompatibilità previsto dall'articolo 5 del presente decreto.

2. In caso di grave inadempimento degli impegni assunti o di grave violazione dei doveri o dei divieti indicati al comma 1, il presidente del tribunale o il procuratore della Repubblica presso il tribunale, rispettivamente per i giudici onorari e per i vice procuratori onorari, investe del caso la sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, formulando proposta di decadenza. La sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, sentito l'interessato, quando ritiene la proposta non fondata dispone, con provvedimento motivato, che essa non abbia seguito; quando ritiene la proposta fondata, la trasmette, con il proprio parere motivato, al Consiglio superiore della magistratura. Il Consiglio superiore della magistratura, con provvedimento motivato, dispone la decadenza dall'incarico se accerta il
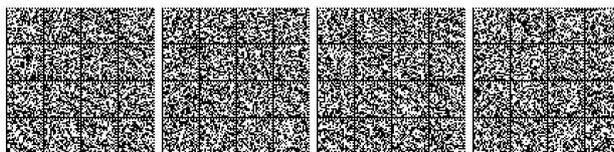
grave inadempimento o la grave violazione dei doveri o dei divieti indicati al comma 1.

3. Nei casi di minore gravità, con la procedura di cui al comma 2 possono essere disposti, in ragione della concreta rilevanza del fatto, l'ammonimento o la sospensione del magistrato onorario dall'esercizio delle funzioni per la durata massima di un anno, con gli effetti di cui al comma 6, terzo periodo.

4. Il Consiglio superiore della magistratura respinge la proposta quando non ricorrono i presupposti di cui ai commi 2 o 3 oppure quando la violazione dei doveri o dei divieti indicati al comma 1 è di scarsa rilevanza.

5. Nei casi di particolare gravità, da cui derivi incompatibilità con l'esercizio delle funzioni, la sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione del magistrato dalle funzioni fino alla decisione del Consiglio superiore della magistratura sulla proposta di cui al comma 2. Se la decisione del Consiglio superiore della magistratura non interviene nel termine di due mesi dalla proposta, la sospensione decade.

6. In ogni caso, quando è pendente un procedimento penale per gli stessi fatti oggetto della proposta di cui al comma 2, il Consiglio superiore della magistratura può sospendere la procedura amministrativa e disporre, con provvedimento motivato, la sospensione del magistrato onorario dalle funzioni fino alla conclusione del procedimento penale. La sospensione può sempre essere revocata. Al magistrato sospeso è corrisposto un assegno alimentare pari a due terzi del compenso di cui all'articolo 31-*bis*.

Art. 30-*septies* (*Ulteriori disposizioni*). — 1. Ai magistrati onorari di cui al presente capo si applicano gli articoli 8, 9, 15, 16, 17, 19, 20, 21, comma 5, 22 e, per i soli magistrati che non hanno esercitato l'opzione per il regime di cui all'articolo 29, comma 6, anche l'articolo 5.

2. L'incarico dei magistrati onorari confermati ai sensi dell'articolo 29 può essere temporaneamente sospeso, a domanda e senza diritto ad alcun trattamento economico, con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione favorevole della sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, per consentire lo svolgimento di attività incompatibili con l'esercizio delle funzioni giudiziarie onorarie»;

g) all'articolo 31, comma 1, dopo le parole: «all'articolo 29,» sono inserite le seguenti: «le disposizioni dell'articolo 30, nel testo vigente alla data del 31 dicembre 2021, nonché»;

h) al capo XI, dopo l'articolo 31 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 31-*bis* (*Compenso e regime contributivo dei magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via esclusiva*). — 1. Ai magistrati onorari del ruolo ad esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del presente decreto che esercitano le funzioni in via esclusiva è corrisposto un compenso annuo di euro 58.840, al netto degli oneri riflessi a carico dello Stato, erogato in tredici mensilità.

2. Ai magistrati di cui al comma 1 è riconosciuto un trattamento per l'esercizio delle funzioni onorarie, da corrispondere in ogni caso di cessazione del rapporto, determinato secondo le modalità disciplinate dall'articolo 2120 del codice civile.

3. I magistrati onorari confermati ai sensi dell'articolo 29, che abbiano optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie, sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, del presente decreto, e sono iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'assicurazione generale obbligatoria presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) nonché alle seguenti forme di previdenza e assistenza sociale:

a) assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

b) assicurazione contro la disoccupazione involontaria;

c) assicurazione contro le malattie;

d) assicurazione di maternità.

4. I contributi previdenziali dovuti per il finanziamento delle forme di previdenza e assistenza sociale di cui al comma 3 sono versati all'INPS e all'INAIL secondo le disposizioni, le modalità e i termini previsti per il versamento dei contributi dovuti per la generalità dei lavoratori dipendenti.

5. Il compenso corrisposto ai sensi del comma 1 è assimilato, ai fini fiscali, al reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera *f)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e costituisce base imponibile previdenziale ai fini e per gli effetti del presente articolo.

6. Ai magistrati onorari di cui al comma 1 è riconosciuto il buono pasto nella misura spettante al personale dell'amministrazione giudiziaria, qualora sia superata la durata di sei ore di presenza presso l'ufficio giudiziario.

7. Le giornate o loro frazioni dedicate alle attività di formazione obbligatoria sono computate a ogni effetto, anche economico, come attività giurisdizionali.

Art. 31-*ter* (*Compenso e regime contributivo dei magistrati confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva*). — 1. Ai magistrati onorari del ruolo ad esaurimento, confermati ai sensi dell'articolo 29 del presente decreto, che esercitano le funzioni in via non esclusiva, è corrisposto un compenso annuo di euro 25.000, al netto degli oneri riflessi a carico dello Stato, erogato in dodici mensilità.

2. I magistrati onorari di cui al comma 1 sono iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335; si applicano per intero le aliquote contributive pensionistiche e aggiuntive previste per i lavoratori parasubordinati e le figure assimilate, anche per i periodi in cui svolgono attività lavorative aggiuntive. I magistrati onorari di cui al comma 1 sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
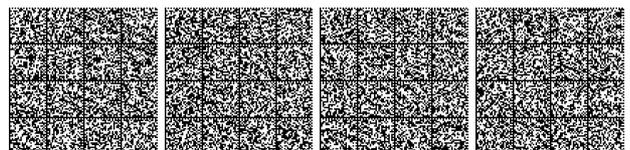
professionali presso l'INAIL ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, del presente decreto.

3. La ripartizione dell'onere contributivo di cui al comma 2 è stabilita nella misura di un terzo a carico del magistrato onorario e di due terzi a carico del Ministero della giustizia.

4. Fermo restando quanto previsto al comma 2, i magistrati onorari di cui al comma 1 che hanno titolo per l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense mantengono altresì l'iscrizione alla medesima Cassa in relazione ai compensi percepiti per l'esercizio della professione forense.

5. Fermo restando quanto previsto al comma 2, i magistrati onorari di cui al comma 1 che svolgono attività lavorative aggiuntive, diverse da quelle indicate al comma 4, mantengono altresì il corrispondente regime contributivo in relazione ai compensi o alle retribuzioni percepiti per quelle attività. In caso di concorrenza delle tutele relative alla maternità o paternità, al congedo parentale, alla degenza ospedaliera e alla malattia, le prestazioni sono richieste all'INPS.

6. Il compenso corrisposto ai sensi del comma 1 è assimilato, ai fini fiscali, al reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera *f)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e costituisce base imponibile previdenziale ai fini e per gli effetti del presente articolo.

7. Ai magistrati onorari di cui al comma 1 è riconosciuto il buono pasto nella misura spettante al personale dell'amministrazione giudiziaria, qualora sia superata la durata di sei ore di presenza presso l'ufficio giudiziario.

8. Le giornate o loro frazioni dedicate alle attività di formazione obbligatoria sono computate a ogni effetto, anche economico, come attività giurisdizionali.

9. Ai magistrati di cui al comma 1 è riconosciuto un trattamento per l'esercizio delle funzioni onorarie, da corrispondere in ogni caso di cessazione del rapporto, determinato secondo le modalità disciplinate dall'articolo 2120 del codice civile.

Art. 31-*quater* (*Adeguamento del compenso*). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, i compensi previsti dagli articoli 31-*bis* e 31-*ter* sono adeguati con cadenza triennale nella misura dello 0,98 per cento».

2. All'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *f)*, le parole: «contingente ad esaurimento» sono sostituite dalle seguenti: «ruolo ad esaurimento»;

b) il comma 3 è abrogato.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera *h)*, è autorizzata la spesa di euro 161.145.499 per l'anno 2025, di euro 160.333.814 per l'anno 2026, di euro 156.061.104 per l'anno 2027, di euro 158.468.594 per l'anno 2028, di euro 153.855.135 per l'anno 2029, di euro 152.981.804 per l'anno 2030, di euro 150.010.605 per l'anno 2031, di euro 148.793.916 per l'anno 2032 e di euro 137.603.884 annui a decorrere dall'anno 2033, cui si provvede ai sensi dell'articolo 4.

Art. 2.

Rimessione in termini e disciplina della conferma

1. Quando, all'esito delle procedure di conferma già concluse, residuano risorse finanziarie disponibili, da accertare con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Consiglio superiore della magistratura, con propria deliberazione, bandisce una nuova procedura valutativa secondo le modalità indicate dall'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, per un numero di posti corrispondente alle risorse disponibili, indicando altresì i criteri per la formazione, all'esito della selezione, della graduatoria dei candidati.

2. Nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione di cui al comma 1, i magistrati onorari non confermati per mancata presentazione della domanda di partecipazione alle prove valutative già concluse, oppure per avere rinunciato a sostenere il colloquio orale pur avendo presentato domanda di conferma, possono presentare domanda per la partecipazione alle procedure di cui al comma 1 fino al compimento del settantesimo anno di età.

3. All'esito delle procedure di cui al comma 1, i magistrati confermati hanno l'obbligo di restituire integralmente l'indennità di cui all'articolo 29, comma 2, del citato decreto legislativo n. 116 del 2017, ove percepita.

4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 70.000 per l'anno 2026, cui si provvede ai sensi dell'articolo 4.

Art. 3.

Disposizioni transitorie

1. I magistrati onorari confermati che sono anche pubblici dipendenti devono chiedere l'autorizzazione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche se rilasciata in precedenza.

2. Qualora l'autorizzazione di cui al comma 1 sia rilasciata, i magistrati onorari che hanno optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie ai sensi dell'articolo 29, comma 6, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, della presente legge, sono collocati in aspettativa senza assegni, con diritto al mantenimento della qualifica, nel rispetto del limite massimo di durata del periodo di fruizione dell'aspettativa previsto dalle disposizioni normative o contrattuali applicabili.

3. I magistrati confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che non hanno esercitato l'opzione per il regime di cui al comma 6 dello stesso articolo, possono, in aggiunta a quanto previsto dal comma 9 del medesimo articolo, chiedere di esercitare l'opzione nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura,
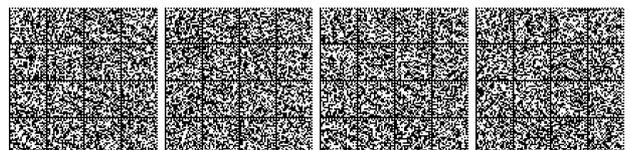
entro il trimestre successivo provvede sulla domanda. In caso di accoglimento, ogni effetto decorre dal primo giorno del mese successivo all'accoglimento della domanda.

Art. 4.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, ad eccezione di quanto previsto dagli articoli 1, comma 3, e 2, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 3, e 2, comma 4, pari a euro 161.145.499 per l'anno 2025, a euro 160.403.814 per l'anno 2026, a euro 156.061.104 per l'anno 2027, a euro 158.468.594 per l'anno 2028, a euro 153.855.135 per l'anno 2029, a euro 152.981.804 per l'anno 2030, a euro 150.010.605 per l'anno 2031, a euro 148.793.916 per l'anno 2032 e a euro 137.603.884 annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede:

a) quanto a euro 158.000.000 per l'anno 2025, a euro 151.799.930 per l'anno 2026, a euro 147.457.220 per l'anno 2027, a euro 149.864.710 per l'anno 2028, a euro 145.251.251 per l'anno 2029, a euro 144.377.920 per l'anno 2030, a euro 138.000.000 per l'anno 2031, a euro 136.000.000 per l'anno 2032 e a euro 124.000.000 annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 370, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

b) quanto a euro 3.145.499 per l'anno 2025 e a euro 8.603.884 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

c) quanto a euro 3.406.721 per l'anno 2031, a euro 4.190.032 per l'anno 2032 e a euro 5.000.000 annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 37, della legge 25 luglio 2005, n. 150.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 aprile 2025

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

NORDIO, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1950):

Presentato dal Ministro della Giustizia Carlo NORDIO (Governo MELONI I), il 5 luglio 2024.

Assegnato alla II Commissione (Giustizia), in sede referente, il 10 settembre 2024, con i pareri delle Commissioni I (Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni), V (Bilancio, Tesoro e Programmazione); VI (Finanze), XI (Lavoro pubblico e privato), XII (Affari sociali) e XIV (Politiche dell'Unione europea).

Esaminato dalla II Commissione (Giustizia), in sede referente, il 17 settembre 2024; il 17, il 22, il 23 e il 28 ottobre 2024; il 28 novembre 2024.

Esaminato in Aula il 2 dicembre 2024 e approvato il 5 dicembre 2024.

Senato della Repubblica (atto n. 1322):

Assegnato alla 2ª Commissione (Giustizia), in sede redigente, l'11 dicembre 2024, con i pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione); 5ª (Programmazione economica, bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport), 8ª (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica), 10ª (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), e per le Questioni regionali.

Nuovamente assegnato alla 2ª Commissione (Giustizia), in sede referente, il 9 gennaio 2025, con i pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione); 5ª (Programmazione economica, bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport), 8ª (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica), 10ª (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), e per le Questioni regionali.

Esaminato dalla Commissione 2ª (Giustizia), in sede referente, il 21 e il 28 gennaio 2025; il 4, il 5, il 18 e il 19 febbraio 2025.

Esaminato in Aula e approvato definitivamente il 9 aprile 2025.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, comma 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'ema-

nazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, modificato o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
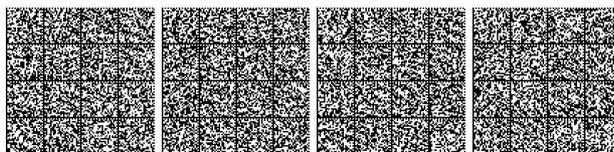
Note all'art. 1:

— Si riportano gli articoli 5, 8, 29 e 31 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 recante: «Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 31 luglio 2017, come modificati dalla presente legge:

«Art. 5 *(Incompatibilità)*. — 1. Non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario:

a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo spettanti all'Italia, i membri del Governo e quelli delle giunte degli enti territoriali, nonché i deputati e i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;

b) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa;

c) coloro che ricoprono o che hanno ricoperto, nei tre anni precedenti alla domanda, incarichi direttivi o esecutivi nei partiti e movimenti politici o nelle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative;

d) coloro che ricoprono la carica di difensore civico;

e) coloro che *abbiano esercitato in maniera abituale e prevalente, nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda, attività di avvocato per conto di* imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria, oppure hanno il coniuge, la parte dell'unione civile, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado che svolgono abitualmente tale attività nel circondario in cui il giudice di pace esercita le funzioni giudiziarie.

2. Gli avvocati e i praticanti abilitati non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario in uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense, ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, i membri dell'associazione professionale, i soci della società tra professionisti, il coniuge, la parte dell'unione civile o i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado. Gli avvocati che esercitano la propria attività professionale nell'ambito di società o associazioni tra professionisti non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario nel circondario del tribunale nel quale la società o l'associazione forniscono i propri servizi. Non costituisce causa di incompatibilità l'esercizio del patrocinio davanti al tribunale per i minorenni, al tribunale penale militare, ai giudici amministrativi e contabili, nonché davanti alle commissioni tributarie.

3. Gli avvocati e i praticanti abilitati che svolgono le funzioni di magistrato onorario non possono esercitare la professione forense presso gli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale ove ha sede l'ufficio giudiziario al quale sono assegnati e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti davanti al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio. Il divieto si applica anche agli associati di studio, ai membri dell'associazione professionale e ai soci della società tra professionisti, al coniuge, la parte dell'unione civile, ai conviventi, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado.

4. I magistrati onorari che hanno tra loro vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado, di coniugio o di convivenza non possono essere assegnati allo stesso ufficio giudiziario. La disposizione del presente comma si applica anche alle parti dell'unione civile.

5. Il magistrato onorario non può ricevere, assumere o mantenere incarichi dall'autorità giudiziaria nell'ambito dei procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.».

«Art. 8 *(Coordinamento ed organizzazione dell'ufficio del giudice di pace)*. — 1. Il presidente del tribunale coordina l'ufficio del giudice di pace che ha sede nel circondario e, in particolare, distribuisce il lavoro, mediante il ricorso a procedure automatiche, tra i giudici, vigila sulla loro attività e sorveglia l'andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari. Esercita ogni altra funzione di direzione che la legge attribuisce al dirigente dell'ufficio giudiziario.

2. La proposta di organizzazione è disposta con il procedimento di cui all'articolo 7-*bis* dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Il Presidente della Corte di appello formula la proposta sulla base della segnalazione del presidente del tribunale, sentita la sezione autonoma per i magistrati onorari di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25.

3. Nello svolgimento dei compiti di cui al comma 1, il presidente del tribunale può avvalersi dell'ausilio di uno o più giudici professionali *e, in aggiunta, di uno o più giudici onorari di pace*.

4. Il presidente del tribunale attribuisce ad uno o più giudici professionali il compito di vigilare sull'attività dei giudici onorari di pace in materia di espropriazione mobiliare presso il debitore e di espropriazione di cose del debitore che sono in possesso di terzi, nonché di indicare le direttive e le prassi applicative in materia, concordate nel corso delle riunioni di cui all'articolo 22. Si applica l'articolo 10, comma 13, secondo periodo.

5. Dodici mesi prima della scadenza del termine del 31 ottobre 2021, di cui all'articolo 32, comma 3, il Ministero della giustizia mette a disposizione dell'ufficio del giudice di pace i programmi informatici necessari per la gestione del registro dei procedimenti di espropriazione mobiliare presso il debitore e di espropriazione di cose del debitore che sono in possesso di terzi e per l'assegnazione con modalità automatiche dei medesimi procedimenti. I programmi informatici assicurano che l'assegnazione degli affari abbia luogo secondo criteri di trasparenza.».

«Art. 29 (Ruolo ad esaurimento dei magistrati onorari in servizio). — 1. I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere confermati a domanda sino al compimento del settantesimo anno di età.

2. I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto che non accedano alla conferma, tanto nell'ipotesi di mancata presentazione della domanda, quanto in quella di mancato superamento della procedura valutativa di cui al comma 3, hanno diritto, salva la facoltà di rifiuto, ad un'indennità pari, rispettivamente, ad euro 2.500 al lordo delle ritenute fiscali, per ciascun anno di servizio nel corso del quale il magistrato sia stato impegnato in udienza per almeno ottanta giornate, e ad euro 1.500 al lordo delle ritenute fiscali, per ciascun anno di servizio prestato nel corso del quale il magistrato sia stato impegnato in udienza per meno di ottanta giornate, e comunque nel limite complessivo procapite di euro 50.000 al lordo delle ritenute fiscali. Il servizio prestato per periodi superiori a sei mesi, ai fini del calcolo dell'indennità dovuta ai sensi del periodo precedente, è parificato ad un anno. La percezione dell'indennità comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario cessato.

3. Ai fini della conferma di cui al comma 1, il Consiglio superiore della magistratura procede con delibera ad indire tre distinte procedure valutative da tenere con cadenza annuale nel triennio 2022-2024. Esse riguardano i magistrati onorari in servizio che rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano maturato:

a) oltre 16 anni di servizio;

b) tra i 12 e i 16 anni di servizio;

c) meno di 12 anni di servizio.

4. Le procedure valutative di cui al comma 3 consistono in un colloquio orale, della durata massima di 30 minuti, relativo ad un caso pratico vertente sul diritto civile sostanziale e processuale ovvero sul diritto penale sostanziale e processuale, in base al settore in cui i candidati hanno esercitato, in via esclusiva o comunque prevalente, le funzioni giurisdizionali onorarie. Le procedure valutative si svolgono su base circondariale. La commissione di valutazione è composta dal presidente del tribunale o da un suo delegato, da un magistrato che abbia conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità designato dal consiglio giudiziario e da un avvocato iscritto all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori designato dal consiglio dell'ordine. Le funzioni di segretario di ciascuna commissione sono esercitate da personale amministrativo in servizio presso l'amministrazione della giustizia, purché in possesso di qualifica professionale per la quale è richiesta almeno la laurea triennale. I segretari sono designati dal presidente della corte d'appello nell'ambito del cui distretto insistono i circondari ove sono costituite le commissioni e individuati tra il personale che presta servizio nel distretto. Nei circondari in cui le domande di conferma superano il numero di novantanove sono costituite più commissioni di valutazione, in proporzione al numero dei candidati, in modo tale che ogni commissione possa esaminare almeno cinquanta candidati. Le misure organizzative necessarie per l'espletamento delle
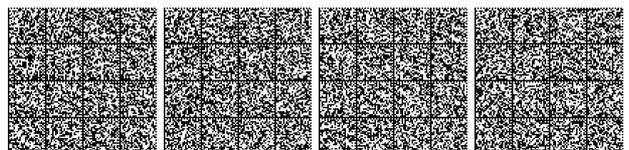
procedure valutative sono determinate con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con tale decreto sono fornite le indicazioni relative ai termini di presentazione delle domande, alla data di inizio delle procedure, alle modalità di sorteggio per l'espletamento del colloquio orale, alla pubblicità delle sedute di esame, all'accesso e alla permanenza nelle sedi di esame, nonché alle prescrizioni imposte ai fini della prevenzione e protezione dal rischio del contagio da COVID-19. Ai componenti e al segretario delle commissioni è corrisposto un gettone di presenza di euro 70 per ciascuna seduta dalla durata minima di due ore alla quale abbiano partecipato.

5. La domanda di partecipazione alle procedure valutative di cui al comma 3 comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario pregresso, salvo il diritto all'indennità di cui al comma 2 in caso di mancata conferma.

6. I magistrati onorari confermati, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'esito della procedura valutativa di cui al comma 3, possono optare per il regime di esclusività delle funzioni onorarie, che è incompatibile con lo svolgimento di ulteriori attività lavorative ai sensi dell'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

7. I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano dal servizio se non presentano domanda di partecipazione alla procedura valutativa di cui al comma 3.

8. Ai magistrati onorari confermati si applica, in quanto compatibile, il contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto funzioni centrali, per la disciplina dei permessi, delle assenze e dei congedi.

9. I magistrati onorari confermati che non hanno optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie nel termine indicato al comma 6 possono esercitare l'opzione entro il 31 luglio di ogni anno successivo a quello di immissione nel ruolo; in tale caso, ogni effetto decorre dall'anno successivo a quello nel quale è esercitata l'opzione.».

«Art. 31 *(Indennità spettante ai magistrati onorari in servizio).* — 1. Ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, sino alla conferma di cui all'articolo 29, *le disposizioni dell'articolo 30, nel testo vigente alla data del 31 dicembre 2021, nonché* i criteri di liquidazione delle indennità previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, per i giudici di pace, e all'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, per i giudici onorari di tribunale e per i vice procuratori onorari.».

— Si riporta l'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 recante: «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 31 dicembre 1986, come modificato dalla presente legge:

«Art. 50 *(Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente).* — 1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente:

a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;

b) le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;

c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante;

c-*bis*) le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente di cui all'articolo 46, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'articolo 49, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente;

d) le remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli artt. 24, 33, lettera *a)*, e 34 della legge 20 maggio 1985, n. 222, nonché le congrue e i supplementi di congrua di cui all'art. 33, primo comma, della legge 26 luglio 1974, n. 343;

e) i compensi per l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, del personale di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del personale di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

f) le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, sempreché le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un'arte o professione di cui all'articolo 49, comma 1, e non siano state effettuate nell'esercizio di impresa commerciale, nonché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, agli esperti del tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato, e ai magistrati onorari del *ruolo ad esaurimento* confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116;

g) le indennità di cui all'art. 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e all'art. 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 105, 114 e 135 della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816 nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno del Presidente della Repubblica;

h) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale. Le rendite aventi funzione previdenziale sono quelle derivanti da contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese autorizzate dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato, o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazione di servizi, che non consentano il riscatto della rendita successivamente all'inizio dell'erogazione;

h-*bis*) le prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, comunque erogate, nonché quelle derivanti dai prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238;

i) gli altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro, compresi quelli indicati alle lettere *c)* e *d)* del comma 1 dell'art. 10 tra gli oneri deducibili ed esclusi quelli indicati alla lettera *c)* del comma 1 dell'art. 41;

l) i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative;

l-*bis*) i compensi corrisposti agli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella autorizzate ai fini dell'esercizio di scommesse sportive, iscritti in apposito registro tenuto dall'autorità vigilante.

2. I redditi di cui alla lettera *a)* del comma 1 sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente a condizione che la cooperativa sia iscritta nel registro prefettizio o nello schedario generale della cooperazione, che nel suo statuto siano inderogabilmente indicati i principi della mutualità stabiliti dalla legge e che tali principi siano effettivamente osservati.

3. *(abrogato).*».

Note all'art. 2:

— Per i riferimenti all'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, si vedano le note all'articolo 1 della presente legge.

Note all'art. 3:

— Si riporta l'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2001:

«Art. 53 *(Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi).* — 1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incom-

patibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-*bis* del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina.
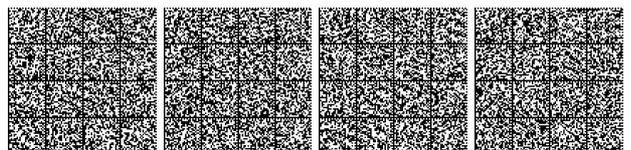
1-*bis*. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.

2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.

3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.

3-*bis*. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2.

4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi è consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.

5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.

6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti comunque denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle amministrazioni di appartenenza in contrasto con il presente comma. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi e le prestazioni derivanti:

a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;

b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;

c) dalla partecipazione a convegni e seminari;

d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;

e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;

f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;

f-*bis*) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.

7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

7-*bis*. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti.

8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.

10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.

11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici.

12. Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto.

13. Le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.
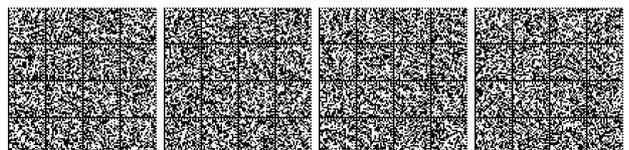
14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica , tempestivamente e comunque nei termini previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati di cui agli articoli 15 e 18 del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013, relativi a tutti gli incarichi conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza.

15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.

16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicità e trasparenza e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi.

16-*bis*. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica può disporre verifiche del rispetto delle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 1, commi 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale fine quest'ultimo opera d'intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

16-*ter*. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.».

— Per i riferimenti all'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, si vedano le note all'articolo 1 della presente legge.

Note all'art. 4:

— Si riporta il comma 370, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 2023:

«370. Per l'attuazione di interventi di riforma della magistratura onoraria di cui al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, anche con riferimento al trattamento economico e previdenziale, al fine di garantire la continuità delle funzioni medesime e di accrescerne l'efficienza, nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un fondo con una dotazione di euro 177,47 milioni per l'anno 2024, di euro 158 milioni per l'anno 2025, di euro 157 milioni per l'anno 2026, di euro 152 milioni per l'anno 2027, di euro 151 milioni per l'anno 2028, di euro 146 milioni per l'anno 2029, di euro 145 milioni per l'anno 2030, di euro 138 milioni per l'anno 2031, di euro 136 milioni per l'anno 2032 e di euro 124 milioni annui a decorrere dall'anno 2033.».

— Si riporta l'articolo 2, comma 37, della legge 25 luglio 2005, n. 150 recante: «Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza, della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 29 luglio 2005:

«Art. 2 *(Principi e criteri direttivi, nonché disposizioni ulteriori)*. — (*Omissis*)

37. Per l'istituzione e il funzionamento della Scuola superiore della magistratura, di cui al comma 2, lettera *a)*, è autorizzata la spesa massima di euro 6.946.950 per l'anno 2005 ed euro 13.893.900 a decorrere dall'anno 2006, di cui euro 858.000 per l'anno 2005 ed euro 1.716.000 a decorrere dall'anno 2006 per i beni da acquisire in locazione finanziaria, euro 1.866.750 per l'anno 2005 ed euro 3.733.500 a decorrere dall'anno 2006 per le spese di funzionamento, euro 1.400.000 per l'anno 2005 ed e euro 2.800.000 a decorrere dall'anno 2006 per il trattamento economico del personale docente, euro 2.700.000 per l'anno 2005 ed euro 5.400.000 a decorrere dall'anno 2006 per le spese dei partecipanti ai corsi di aggiornamento professionale, euro 56.200 per l'anno 2005 ed euro 112.400 a decorrere dall'anno 2006 per gli oneri connessi al funzionamento del comitato direttivo di cui al comma 2, lettera *l)*, euro 66.000 per l'anno 2005 ed euro 132.000 a decorrere dall'anno 2006 per gli oneri connessi al funzionamento dei comitati di gestione di cui al comma 2, lettera *m)*.

(*Omissis*).».

25G00064

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 2025.

Scioglimento del consiglio comunale di Falconara Albanese e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Falconara Albanese (Cosenza);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico presentato al protocollo dell'ente, da sei consiglieri su dieci assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;
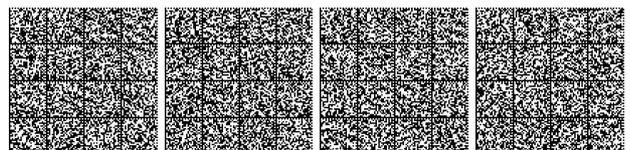
Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Falconara Albanese (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Carmela Padula è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 7 aprile 2025

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Falconara Albanese (Cosenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021 e composto dal sindaco e da dieci consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sei componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 14 marzo 2025.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di un consigliere dimissionario all'uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Cosenza ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 14 marzo 2025.

Considerato che nel comune non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Falconara Albanese (Cosenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Carmela Padula, funzionario amministrativo in servizio presso la Prefettura di Cosenza.

Roma, 31 marzo 2025

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

25A02353

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 marzo 2025.

Criteri di riparto del contributo economico previsto in favore dei gestori delle identità digitali, in attuazione della Misura 1.4.4 "Dati e interoperabilità" - Missione 1 - Componente 1 del PNRR».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina delle attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale» e, in particolare, l'art. 64, commi 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*decies*, 3-*bis* e 3-*ter*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014, adottato ai sensi del citato comma 2-*sexies* dell'art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Definizione delle caratteristiche del Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese»;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» e in particolare:

l'art. 1, comma 1042 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

l'art. 1, comma 1043, secondo periodo ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del *Next Generation* EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza, ufficialmente presentato alla Commissione europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell'art. 18 del regolamento (UE) n. 2021/241;

Vista la decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante «Approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia», notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT 161/21, del 14 luglio 2021;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 febbraio 2023, recante «Modifiche alla tabella A allegata al decreto 6 agosto 2021, recante "Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione"»;

Vista in particolare la Tabella A, così come modificata dal citato decreto del Ministro dell'economia e delle fi-

nanze del 23 febbraio 2023, che individua il Dipartimento per la trasformazione digitale, quale amministrazione titolare dell'Investimento 1.4. «Servizi digitali e cittadinanza digitale» - Misura 1.4.4 «Rafforzamento dell'adozione delle piattaforme nazionali di identità digitale (SPID, *CIE)* e dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR)»;
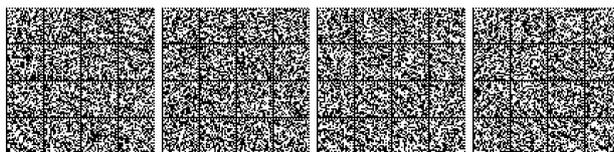
Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»;

Visto l'art. 1 del citato decreto-legge n. 59/2021, che approva il Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e, in particolare:

il comma 2, lettera *a)* punto 1, che destina al programma «Servizi digitali e cittadinanza digitale» 350 milioni di euro da iscrivere nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per successivo trasferimento al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo la seguente ripartizione: 50 milioni di euro per l'anno 2021, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 50 milioni di euro per l'anno 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026;

il comma 6, il quale prevede che «Agli interventi ricompresi nel Piano [...] si applicano, in quanto compatibili, le procedure di semplificazione e accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento stabilite per il Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 recante «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune» e, in particolare, l'art. 18-*bis*, ai sensi del quale «Al raggiungimento degli obiettivi convenzionali prefissati in coerenza con il PNRR, monitorati e verificati per approvazione dall'Unità di missione PNRR presso il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi del comma 1, ai gestori dell'identità digitale è riconosciuto un contributo, nel limite massimo di spesa di 40 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'autorità politica delegata per il PNRR, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il contributo è ripartito in proporzione al numero di identità digitali gestite da ciascun gestore, degli accessi ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni, delle verifiche dei dati nell'ANPR, tenuto conto dell'incremento delle identità digitali gestite e delle transazioni registrate, nonché del grado di raggiungimento degli obiettivi convenzionali di cui al primo periodo, verificati per approvazione, e sono stabiliti le modalità e il cronoprogramma di erogazione delle somme erogabili, nel limite di spesa sopra indicato, previo esito positivo delle verifiche sul rispetto delle convenzioni e degli obiettivi del PNRR»;

Considerato il *sub*-investimento 1.4.4 «Estensione dell'utilizzo delle Piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE», relativo all'investimento 1.4 «Servizi e cittadinanza digitale» della Missione 1, Componente, 1 Asse 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), a titolarità del Dipartimento, che mira in particolare, a guidare, promuovere e supportare efficacemente la diffusione delle piattaforme d'identità digitale, con l'obiettivo di accrescere in maniera considerevole il numero di cittadini con identità digitale e il numero di servizi delle PA che adottano l'identificazione elettronica anche in linea con il «*European Digital Compass* 2030»;

Considerata la necessità di ripartire il contributo riconosciuto ai gestori dell'identità digitale (IdP), nel limite di spesa indicato dal citato art. 18-*bis* del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13;

Vista la decisione della Commissione 2012/21/UE del 20 dicembre 2011 riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'art. 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, GUE L 7, 11 gennaio 2012, p. 3;

Vista la determinazione direttoriale di AGID n. 184 del 4 agosto 2023, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione, unitamente ai relativi allegati parti integranti dello stesso, per l'adesione al Sistema pubblico dell'identità digitale (SPID) per la disciplina delle attività conseguenti all'accreditamento ai sensi dell'art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 nonché ai sensi dell'art. 18-*bis* del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 a valere sul *sub*-investimento 1.4.4. del Piano nazionale ripresa e resilienza;

Vista la determinazione direttoriale di AGID n. 236 del 9 ottobre 2023, con la quale si è disposto di approvare e stipulare le convenzioni per l'adesione al Sistema pubblico dell'identità digitale per la disciplina delle attività conseguenti all'accreditamento ai sensi dell'art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 nonché ai sensi dell'art. 18-*bis* del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, già sottoscritte dai sopra indicati Gestori dell'identità digitale.

Visto l'elenco dei gestori dell'identità digitale (IdP), accreditati dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), reperibile al seguente indirizzo:

https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid/convenzioni;

Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Acquisito il concerto del Ministro per gli affari europei, per le politiche di coesione e per il PNRR;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto definisce i criteri di attribuzione ai gestori dell'identità digitale (IdP) accreditati dall'Agen-

zia per l'Italia digitale (AgID), del contributo previsto dall'art. 18-*bis*, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.
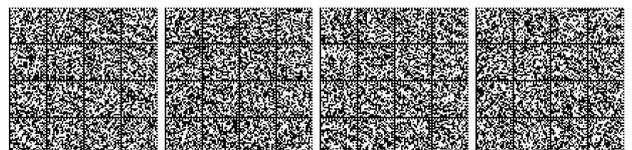
2. Le risorse, pari a 40 milioni di euro, di cui al comma 3 dell'art. 18-*bis*, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 sono trasferite dal Dipartimento per la trasformazione digitale (DTD) all'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) quale soggetto attuatore della misura. Con successiva convenzione stipulata tra DTD ed AgID sono definite le modalità di trasferimento delle risorse, di monitoraggio e di verifica per approvazione del raggiungimento degli obiettivi convenzionali dall'Unità di missione PNRR presso il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, titolare del *sub*-Investimento 1.4.4 della Missione 1 Componente 1.

Art. 2.

Criteri per determinazione del contributo concedibile

1. Il contributo spettante a ciascun IdP è ripartito in proporzione al numero di identità digitali gestite da ciascun gestore, degli accessi ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni, delle verifiche dei dati nell'ANPR, tenuto conto dell'incremento delle identità digitali gestite e delle transizioni registrate, nonché del grado di raggiungimento degli obiettivi convenzionali secondo le regole di calcolo di cui all'Allegato A.

2. Il mancato completo raggiungimento di un obiettivo convenzionale comporta il venir meno del diritto al finanziamento associato e l'obbligo di ripetere le somme eventualmente già corrisposte per il raggiungimento dell'obiettivo medesimo.

Art. 3.

Modalità di erogazione

1. Il gestore IdP matura il diritto al contributo all'atto della certificazione, a seguito delle operazioni di collaudo, da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale dell'effettiva disponibilità delle caratteristiche ovvero delle funzionalità connesse agli obiettivi, così come individuati dalla Convenzione sottoscritta tra il gestore e l'AgID ai sensi della determinazione del direttore generale dell'AgID n. 184 del 4 agosto 2023.

2. Il contributo di cui all'art. 2 è assegnato a ciascun IdP dall'Agenzia per l'Italia digitale, nei limiti massimi di cui al riparto dell'Allegato A, all'esito positivo delle verifiche sul rispetto degli obblighi convenzionali e secondo le modalità di erogazione e il cronoprogramma stabiliti dalle convenzioni di cui al comma 1 dell'art. 18-*bis* del decreto-legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13.

3. Il contributo è erogato in conformità con le disposizioni di cui all'art. 5 della decisione della Commissione del 20 dicembre 2011 riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'art. 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico.

4. Il contributo erogato a ciascun Gestore non potrà essere superiore al costo netto determinato dall'adempimento degli obblighi di servizio, calcolato come la differenza tra i costi e le entrate derivanti dagli obblighi di servizio, tenuto conto anche dei costi connessi agli investimenti necessari per la gestione del servizio e di un margine di utile ragionevole. Ferma restando la durata massima di dieci anni della Convenzione di cui al precedente comma 1, il contributo non potrà in ogni caso eccedere i 15 milioni di euro medi netti annui.

5. Gli IdP che svolgono attività anche al di fuori del servizio di gestione dell'identità digitale distinguono, nella contabilità interna, i costi e i ricavi derivanti da tale ultimo sevizio da quelli degli altri servizi.

6. Le modalità di erogazione della compensazione agli IdP sono definite nelle Convenzioni di cui al precedente comma 1.

7. Il DTD è autorizzato ad accantonare una somma fino al limite del 5 per cento del contributo di cui all'art. 2 per far fronte a eventuali contributi spettanti agli IdP che alla data di pubblicazione del presente decreto non risultano ancora accreditati dall'AgID quali gestori dell'identità digitale.

8. Al termine del periodo d'incarico, le risorse non utilizzate nell'ambito dell'accantonamento di cui al comma 7 possono essere utilizzate per le finalità di cui al comma 2 nei confronti degli IdP accreditati dall'AgID precedentemente la pubblicazione del presente decreto quali gestori dell'identità digitale, applicando, per la loro distribuzione, gli stessi criteri di proporzionalità di cui al comma 1 dell'art. 2.

Art. 4.

Disposizioni finali

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto pari a 40 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse assegnate alla Missione 1, componente 1, *sub*-investimento 1.4.4., del PNRR, secondo le procedure previste per la gestione delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation* EU-Italia.

2. Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 2025

p. il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
con delega all'innovazione tecnologica
BUTTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

Il Ministro per gli affari europei,
il PNRR e le politiche di coesione
FOTI

Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 2025
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 836

ALLEGATO
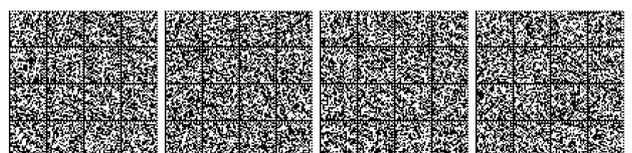
PREMESSE

I criteri di quantificazione del contributo spettante a ciascun Gestore tengono conto della necessità di definire il sostegno agli operatori secondo parametri relativamente semplici e oggettivi, rispettando i principi di necessità, proporzionalità (non sovracompensazione) ed evitando distorsioni competitive.

Il finanziamento pubblico è destinato a tutti gli operatori del settore che contribuiscono, attraverso gli impegni sanciti dalle convenzioni AGID, al raggiungimento di specifici obiettivi quantitativi (numero di identità digitali rilasciate) e qualitativi (standard di infrastrutture e servizi e sicurezza), coerenti con gli obiettivi di interesse pubblico indicati nel PNRR (in particolare, M1C1-145).

La sovvenzione copre solo una parte dei costi da sostenere per raggiungere gli obiettivi richiesti, ove si osservi che solo considerando le circa 39 milioni di identità digitali emesse alla data, si genererebbero perdite per 60-70 milioni nei due anni nel corso dei quali è prevista la concessione del sostegno del PNRR finalizzato a limitare gli effetti sulla sostenibilità finanziaria dell'erogazione del servizio, in ragione dell'innalzamento degli standard richiesti dalle nuove convenzioni AGID.

Valutazione attuale della sostenibilità finanziaria[1]

Costi sostenuti per singolo utente SPID	0,80 – 0,90 € annuo
Ricavi per singolo utente SPID	0,01 – 0,10 € annuo
Costo netto	0,75 – 0,90 € annuo

[1] Il livello di compensazione parziale è determinato in base a uno standard di costo medio di un'impresa efficiente (benchmark) in termini di gestione dell'identità digitale, dotata di separazione contabile e riscontrato con dati di mercato dell'Unione Europea.
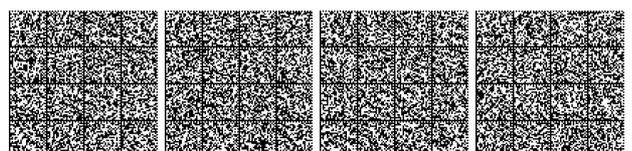
ALLEGATO A

Ripartizione contributo – meccanismi di calcolo

Il riparto viene calcolato come segue.

Contributo Totale = 40 Meuro

Da tale importo totale vengono assegnati 100.000 euro per ciascun Gestore, a titolo di contributo una tantum (attualmente 12 Gestori, per un totale di 1,2 Meuro), per investimenti.

Alla data, la quota del contributo, pari a 38,8 Meuro, costituisce la componente variabile che viene ripartita tra i Gestori.

Il riconoscimento a favore di nuovi Gestori, che eventualmente dovessero sottoscrivere la convenzione, non determina un diverso meccanismo di riparto del contributo. L'accantonamento forfettario, determinato in un importo di 2M€, dovrebbe poi essere ripartito con il medesimo meccanismo tra i Gestori attivi al termine del periodo di validità delle Convenzioni in atto[2].

La quota di Contributo variabile per ciascun Gestore viene quantificata sulla base delle seguenti dimensioni (allo scopo di garantire un contributo in proporzione più elevato ai Gestori di minori dimensioni, i quali beneficiano di minori economie di scala, per cui alle prime due dimensioni sono applicati dei fattori di "normalizzazione", che consentono di bilanciare il contributo tra i diversi beneficiari):

1. Il 30% In base alla dimensione del gestore (Dimensione Overall: numero totale di identità digitali rilasciate dal Gestore fino a dicembre 2023 ponderato in funzione del seguente fattore di normalizzazione):

Scaglione ID	*250.000*	*1.000.000*	*5.000.000*	*10.000.000*	*15.000.000*	*30.000.000*
Peso Scaglione	2,2	2	1,7	1,4	1	1

2. Il 60% in base alle transazioni (Transazioni: numero di autenticazioni gestite nel triennio 2021-2023 ponderato in funzione del seguente fattore di normalizzazione):

Scaglione Autenticazioni	*2.500.000*	*10.000.000*	*100.000.000*	*500.000.000*	*1.000.000.000*	*2.000.000.000*
Peso Scaglione	2,2	2	1,7	1,4	1	1

3. Il 10% in base all'incremento degli ID emessi (Incremento ID: Identità Digitali rilasciate nel periodo marzo 2020 – dicembre 2023).

La quota di contributo variabile viene corrisposta a ciascun Gestore al raggiungimento degli obiettivi convenzionali e in proporzione al peso percentuale attribuito a ciascuno di essi.

Struttura della Formula:
Sia:
C = Contributo totale
Fd = Peso per la "Dimensione Overall" (30%)
Ft = Peso per le "Transazioni" (60%)
Fi = Peso per l'"Incremento ID" (10%)
Oj = Peso per l'obiettivo specifico j (ad es. SLA, OIDC Core, ecc.)

[2] La quota accantonata pari a 2 Meuro e, eventualmente, non erogata a favore di Gestori nuovi entranti viene ripartita con gli stessi criteri della quota variabile alla scadenza delle Convenzioni AGID.

Il contributo variabile per singolo obiettivo (O1-O6) e per il gestore può essere descritto come:

Contributo Gestore Obiettivo 1=C×(Fd×Punteggio Dimensione+Ft×Punteggio Transazioni+Fi×Punteggio Incremento ID)×O1
Contributo Gestore Obiettivo 2=C×(Fd×Punteggio Dimensione+Ft×Punteggio Transazioni+Fi×Punteggio Incremento ID)×O2
Contributo Gestore Obiettivo 3=C×(Fd×Punteggio Dimensione+Ft×Punteggio Transazioni+Fi×Punteggio Incremento ID)×O3
Contributo Gestore Obiettivo 4=C×(Fd×Punteggio Dimensione+Ft×Punteggio Transazioni+Fi×Punteggio Incremento ID)×O4
Contributo Gestore Obiettivo 5=C×(Fd×Punteggio Dimensione+Ft×Punteggio Transazioni+Fi×Punteggio Incremento ID)×O5
Contributo Gestore Obiettivo 6=C×(Fd×Punteggio Dimensione+Ft×Punteggio Transazioni+Fi×Punteggio Incremento ID)×O6

La somma dei pesi percentuali dei 6 obiettivi convenzionali è pari al 100%; in particolare il peso relativo dei singoli obiettivi è il seguente:

Obiettivi	Peso
SLA Convenzionali **(SLA= Service Level Agreement)** **Adeguamento del livello di erogazione a quanto previsto dagli SLA riportati nell’Allegato 3 della Convenzione e aggiornamento delle procedure di misurazione**	20%
OIDC 1.0 (Core e Federation) **(OIDC=OpenID Connect)** **Disponibilità in fase di autenticazione del protocollo OpenID Connect a supporto delle richieste dei service Provider**	20%
Attribute Authority **Disponibilità delle funzionalità di autenticazione per la gestione delle Attribute Authority a supporto delle richieste dei Service Provider**	10%
ID Minori **Disponibilità delle funzionalità di autenticazione per l'accesso ai servizi con "SPID Minori"**	20%
Integrazione ANPR **(ANPR=Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente)** **Integrazione con ANPR per le verifiche in fase di attivazione delle identità digitali e per la verifica di esistenza in vita**	20%
Monitoraggio 10% **Mantenimento degli obiettivi precedenti**	10%
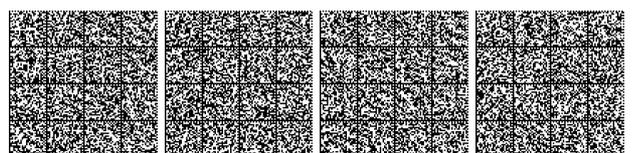
SPID rilasciate – valori assoluti non normalizzati

Periodo a dicembre 2023

TOTALE	36.813.980	
Poste	27.325.241	74,225%
Aruba	1.895.200	5,148%
Sielte	947.227	2,573%
LepidaID	1.651.706	4,487%
Infocert	1.734.203	4,711%
Tim	188.933	0,513%
Namirial	2.790.020	7,579%
Register	210.613	0,572%
INTESA S.p.A.	19.452	0,053%
TeamSystem S.p.A.	36.762	0,100%
InfoCamere S.C.p.A.	5.649	0,015%
Etna Hitech S.C.p.A.	8.795	0,024%
Intesi Group	179	0,000%

Autenticazioni SPID – valori assoluti non normalizzati

Periodo 2021-2023

TOTALE	2.682.453.272	
Poste	2.086.963.284	77,801%
Aruba	135.796.230	5,062%
Sielte	73.809.507	2,752%
LepidaID	119.436.740	4,453%
Infocert	131.482.200	4,902%
Tim	15.788.978	0,589%
Namirial	107.748.422	4,017%
Register	10.180.329	0,380%
INTESA S.p.A.	741.478	0,028%
TeamSystem S.p.A.	337.294	0,013%
InfoCamere S.C.p.A.	43.226	0,002%
Etna Hitech S.C.p.A.	125.210	0,005%
Intesi Group	374	0,000%

Incrementi SPID

Periodo marzo 2020 - dicembre 2023

TOTALE	30.481.425	
Poste	22.104.269	72,517%
Aruba	1.573.183	5,161%
Sielte	651.956	2,139%
LepidaID	1.480.401	4,857%
Infocert	1.540.287	5,053%
Tim	128.967	0,423%
Namirial	2.748.757	9,018%
Register	185.370	0,608%
INTESA S.p.A.	16.850	0,055%
TeamSystem S.p.A.	36.762	0,121%
InfoCamere S.C.p.A.	5.649	0,019%
Etna Hitech S.C.p.A.	8.795	0,029%
Intesi Group	179	0,001%

Ripartizione contributo (milioni di euro)

TOTALE	**38,80**	
Poste	26,394	68,026%
Aruba	2,618	6,747%
Sielte	1,451	3,740%
LepidaID	2,348	6,052%
Infocert	2,508	6,464%
Tim	0,329	0,848%
Namirial	2,831	7,296%
Register	0,278	0,716%
INTESA S.p.A.	0,003	0,008%
TeamSystem S.p.A.	0,028	0,072%
InfoCamere S.C.p.A.	0,004	0,010%
Etna Hitech S.C.p.A.	0,007	0,018%
Intesi Group	0,0011	0,003%

25A02265

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 marzo 2025.

Approvazione della variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 5, comma 1, lettera *d)*;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», e, in particolare, la parte III, concernente «Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche»;

Visto l'art. 63, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006, come sostituito dall'art. 51, comma 2, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali», che istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale, l'Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata «Autorità di bacino»;

Visto l'art. 64, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, come sostituito dall'art. 51 della citata legge 28 dicembre 2015, n. 221, che suddivide l'intero territorio nazionale in distretti idrografici e, in particolare, la lettera *b)* che istituisce il distretto idrografico del fiume Po, comprendente, tra gli altri, il bacino idrografico del fiume Po, già bacino nazionale, ed in cui confluiscono bacini già interregionali e regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

Visti gli articoli 57, comma 1, lettera *a)*, n. 2, 65, comma 8, 67 e 68 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, che in combinato disposto, disciplinano la procedura per l'adozione e l'approvazione dei piani di bacino e dei relativi stralci, in particolare, del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico;

Visto, in particolare, l'art. 67, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 152 del 2006, il quale prevede che «Nelle more dell'approvazione dei piani di bacino, le autorità di bacino adottano, ai sensi dell'art. 65, comma 8, piani stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico (PAI), che contengano in particolare l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico, la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia e la determinazione delle misure medesime»;

Dato atto che, nelle more della predisposizione a scala distrettuale del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico, restano in vigore i piani stralcio predisposti dalle soppresse Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali, ricadenti nel territorio del distretto del fiume Po, ai sensi dell'art. 170, comma 11, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che, all'art. 54, comma 3, introduce una modifica all'art. 68 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, allo scopo di accelerare le variazioni delle perimetrazioni e/o classificazioni delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico;

Visto il vigente Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po (di seguito PAI Po), adottato con deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 18 del 26 aprile 2001 e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 maggio 2001, e, in particolare, l'Elaborato n. 7, recante «Norme di attuazione»;

Vista la deliberazione della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po n. 6 del 20 dicembre 2021, corredata del progetto di variante ad essa allegato, rubricato «Art. 68 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni: adozione di un «Progetto di Variante al «Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po» (PAI Po) - Modifiche agli articoli 1 e 18 dell'Elaborato 7, recante «Norme di attuazione»». Disposizioni per lo svolgimento delle procedure di approvazione di aggiornamenti di elaborati cartografici dei PAI vigenti nel Distretto conseguenti all'entrata in vigore dell'art. 54 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 e conferimento di delega al Segretario generale per l'adozione di un regolamento recante «Disciplina delle procedure di aggiornamento degli elaborati cartografici dei PAI e delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvione del PGRA vigenti nel Distretto idrografico del fiume Po e per la correzione di errori materiali»;

Visto l'art. 68, comma 3, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, il quale prevede che «Ai fini dell'adozione ed attuazione dei piani stralcio e della necessaria coerenza tra pianificazione di distretto e pianificazione territoriale, le regioni convocano una conferenza programmatica, articolata per sezioni provinciali, o per altro ambito territoriale deliberato dalle regioni stesse, alla quale partecipano le province ed i comuni interessati, unitamente alla regione e ad un rappresentante dell'Autorità di bacino»;

Visto, altresì, il comma 4 del citato art. 68 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che prevede che «La conferenza di cui al comma 3 esprime un parere sul progetto di piano con particolare riferimento alla integrazione su scala provinciale e comunale dei contenuti del piano, prevedendo le necessarie prescrizioni idrogeologiche ed urbanistiche»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna n. 1825 del 2 novembre 2022, recante «Presa d'atto del parere della Conferenza programmatica *ex* art. 68, comma 3 del decreto legislativo n. 152/2006 in merito al Progetto di variante al PAI Po che prevede la modifica agli articoli 1 e 18 delle Norme di attuazione, adottato con delibera n. 6/2021 dalla Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino del fiume Po»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. 6508 del 13 giugno 2022, recante «Presa d'atto degli esiti della Conferenza programmatica (art. 68, decreto legislativo n. 152/2006) ed espressione del parere di Regione Lombardia sul progetto di variante agli articoli 1 e 18 delle Norme di attuazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI)»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del Piemonte n. 29-5483 del 3 agosto 2022, recante «Adozione Progetto di variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po (PAI Po). Modifiche agli articoli 1 e 18 dell'Elaborato 7, recante «Norme di attuazione». Presa d'atto degli esiti della Conferenza programmatica (*ex* art. 68, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006)»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 41 del 18 gennaio 2023, recante «Presa d'atto degli esiti della Conferenza programmatica indetta ai sensi dell'art. 68, commi 3 e 4 del decreto legislativo n. 152/2006, relativa al "Progetto di variante Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po" (PAI Po) - Modifiche agli articoli 1 e 18 dell'Elaborato 7, recante "Norme di attuazione"»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale della Liguria n. 897-2022 del 16 settembre 2022, recante «Presa d'atto del parere favorevole della Conferenza programmatica ai sensi dell'art. 68, comma 4 del decreto legislativo n. 152/2006 sul Progetto di variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del Fiume Po (PAI Po) - Modifiche agli articoli 1 e 18 dell'Elaborato 7 recante "Norme di attuazione" - di cui alla Deliberazione della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po n. 6 del 20 dicembre 2021»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale della Toscana n. 471 del 28 aprile 2023, recante «Parere della Conferenza programmatica sul "Progetto di variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI Po) - Modifiche agli articoli 1 e 18 dell'Elaborato 7, recante "Norme di attuazione"»;

Vista la nota della Regione della Valle d'Aosta (Assessorato finanze, innovazione, opere pubbliche e territorio) n. 9141/DDS del 30 agosto 2022, recante «Presentazione dell'aggiornamento delle cartografie del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po (PAI Po) - Esito della conferenza programmatica»;

Visto il recepimento, da parte della Segreteria tecnica operativa dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, delle osservazioni pervenute nel corso della fase di partecipazione e consultazione dei portatori di interesse e la successiva predisposizione della versione definitiva del testo normativo oggetto di variante;

Visto il parere favorevole della Conferenza operativa dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, espresso nella seduta del 23 ottobre 2023, ai sensi dell'art. 63, comma 9, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, dal quale emerge che l'originario progetto di variante è stato oggetto di lievi modifiche «volte ad adeguare alcuni riferimenti normativi ormai superati, correggere alcuni refusi meramente materiali, coordinare il testo di articoli delle norme del PAI Po che hanno attinenza alle procedure commi 4-*bis* e 4-*ter* dell'art. 68 del decreto legislativo n. 152/2006, con aggiornamenti del PAI Po approvati successivamente al 2001, puntualizzare ed integrare alcuni articoli normativi anche in esito alle valutazioni delle Conferenze programmatiche e pareri regionali»;

Vista la deliberazione della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po n. 7 del 21 novembre 2023, rubricata «Art. 68, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifica-

zioni ed integrazioni: adozione della Variante al «Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po» (PAI Po): modifiche agli articoli 1 e 18 dell'Elaborato 7, recante «Norme di attuazione» - Disposizioni per lo svolgimento delle procedure di approvazione di aggiornamenti di elaborati cartografici dei PAI vigenti nel Distretto conseguenti all'entrata in vigore dell'art. 54 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76» e, in particolare, l'allegato parte integrante;

Ritenuto di approvare la variante al «Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po» di cui alla deliberazione della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po n. 7 del 21 novembre 2023, concernente le modifiche degli articoli 1, 18, 27, 28 e 57 nonché l'introduzione dell'art. 1-*bis* dell'Elaborato 7, recante «Norme di attuazione»;

Visto il parere n. 99/CSR espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 14 giugno 2024;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 7 marzo 2025;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata la variante al «Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po» (PAI *Po)*, di cui alla deliberazione della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po n. 7 del 21 novembre 2023, concernente le modifiche degli articoli 1, 18, 27, 28 e 57 nonché l'introduzione dell'art. 1-*bis* dell'Elaborato 7, recante «Norme di attuazione».

Art. 2.

1. L'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po è incaricata dell'esecuzione del presente decreto.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è inviato ai competenti uffici per il controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale delle regioni ricomprese nel distretto idrografico e della Provincia autonoma di Trento.

Roma, 10 marzo 2025

Il Presidente del Consiglio dei ministri
MELONI

Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
PICHETTO FRATIN

Registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, reg. n. 1212

25A02294

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 10 marzo 2025.

Approvazione degli *Standard Value* per talune produzioni vegetali, diverse dall'uva da vino, applicabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato nonché per la determinazione della quota massima di adesione alla copertura mutualistica dei Fondi di mutualità. Annualità 2025.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

Visto il Piano strategico nazionale della PAC (PSP) 2023-2027 approvato dalla Commissione europea con decisione C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022, così come modificato da ultimo con decisione C (2024) 8662 dell'11 dicembre 2024, che ricomprende gli interventi di cui all'art. 76 del regolamento (UE) 2115/2021 inerenti alla Gestione del rischio;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)» ed in particolare l'art. 127, comma 3, ai sensi del quale i valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate sono stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sulla base di rileva-

zioni effettuate annualmente dall'ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare);

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 e, in particolare, il Capo III che istituisce il Sistema di gestione del rischio nel contesto del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana il 12 marzo 2015, n. 59;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 19 febbraio 2025, n. 78382 con il quale è stato approvato il Piano di gestione dei rischi in agricoltura (PGRA) 2025, in corso di registrazione;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 6 dicembre 2023, n. 285 e recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783 con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze, registrato alla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 288;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 29 gennaio 2025, n. 38839 recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025, registrata alla Corte dei conti il 16 febbraio 2025 al n. 193;

Visto il decreto direttoriale 11 aprile 2024, n. 168463 con il quale è stata definita la procedura di controllo degli *Standard Value*;

Vista la comunicazione del 24 febbraio 2025, assunta al protocollo n. 86813 del 25 febbraio 2025, con la quale ISMEA ha trasmesso un primo elenco di *Standard Value* 2025 per le produzioni vegetali, calcolati conformemente alle procedure di cui al PSP 2023-2027 e all'allegato 4 del PGRA 2025;

Vista la comunicazione del 25 febbraio 2025, assunta al protocollo n. 87838 di pari data, con la quale ISMEA fornisce le informazioni e gli elementi a supporto delle elaborazioni su un campione di *Standard Value*, come previsto dal decreto 11 aprile 2024;

Preso atto dell'esito positivo dei controlli effettuati dal funzionario istruttore ai sensi del decreto 11 aprile 2024, reso in data 26 febbraio 2025;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione degli *Standard Value* trasmessi da ISMEA, applicabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato nonché per la determinazione della quota massima di adesione alla copertura offerta dai Fondi di mutualità;

Considerato che, ai sensi dell'allegato 4 del decreto 19 febbraio 2025, n. 78382, la decurtazione del 20% agli *Standard Value* non si applica ai fini del calcolo della quota di partecipazione alla copertura mutualistica massima ammissibile dei Fondi di mutualità reddito di cui al Capo IV del medesimo provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione primo elenco Standard Value per le produzioni vegetali - Anno 2025

1. Sono approvati gli *Standard Value* riportati nell'allegato 1 al presente decreto e relativi alle produzioni vegetali, utilizzabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato nonché per la determinazione della quota massima di adesione alla copertura mutualistica dei Fondi di mutualità - anno 2025 e i relativi coefficienti di maggiorazione previsti per le produzioni biologiche.

2. La decurtazione del 20% applicata agli *Standard Value* di cui al comma 1 non si applica ai fini del calcolo della quota di partecipazione alla copertura mutualistica massima ammissibile di cui all'art. 18, comma 2 del decreto 19 febbraio 2025, n. 78382.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2025

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 311

ALLEGATO *1*

STANDARD VALUE PRODUZIONI VEGETALI CON DECURTAZIONE DEL 20% E COEFFICENTI DI MAGGIORAZIONE PRODUZIONI BIOLOGICHE – ANNO 2025 PRIMO ELENCO

(Dove non espressamente indicato gli stessi valori si applicano ai corrispettivi prodotti sotto impianto di protezione)

TERRITORIO	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO	SV 2025 CON DECURTAZIONE 20%	COEFFICIENTE BIO
ITALIA	C01	ACTINIDIA POLPA VERDE	27.690	1,07
CAMPANIA	C02	ALBICOCCHE	33.320	1,00
ITALIA	C02	ALBICOCCHE	21.679	1,00
TRENTINO ALTO ADIGE	C02	ALBICOCCHE	47.640	1,00
EMILIA ROMAGNA	C02	ALBICOCCHE	33.320	1,00
ITALIA	C03	MAIS DA GRANELLA GENERICO	3.357	1,00
ITALIA	C03	MAIS DA GRANELLA GENERICO	3.357	1,00
TRENTINO ALTO ADIGE TRENTO	C04	MELE	40.744	1,00
TRENTINO ALTO ADIGE BOLZANO	C04	MELE	36.600	1,00
ITALIA	C04	MELE	31.253	1,00
CAMPANIA	C04	MELE	39.401	1,00
CAMPANIA	C04	MELE	39.401	1,00
ITALIA	C04	MELE	31.253	1,00
TRENTINO ALTO ADIGE BOLZANO	C04	MELE	36.600	1,00
TRENTINO ALTO ADIGE TRENTO	C04	MELE	40.744	1,00
CAMPANIA	C04	MELE	39.401	1,00
ITALIA	C04	MELE	31.253	1,00
TRENTINO ALTO ADIGE BOLZANO	C04	MELE	36.600	1,00
TRENTINO ALTO ADIGE TRENTO	C04	MELE	40.744	1,00
TRENTINO ALTO ADIGE BOLZANO	C04	MELE	36.600	1,00
TRENTINO ALTO ADIGE TRENTO	C04	MELE	40.744	1,00
CAMPANIA	C04	MELE	39.401	1,00
ITALIA	C04	MELE	31.253	1,00
ITALIA	C05	NETTARINE	31.298	1,00
ITALIA	C06	NETTARINE PRECOCI	31.047	1,00
ITALIA	C07	PERE	37.658	1,00
ITALIA	C07	PERE	37.658	1,00
ITALIA	C07	PERE	37.658	1,00
ITALIA	C07	PERE	37.658	1,00
ITALIA	C08	PERE PRECOCI	23.784	1,00
ITALIA	C09	PESCHE	32.767	1,00
SICILIA ENNA	C09	PESCHE	58.528	1,00
ITALIA	C10	PESCHE PRECOCI	29.164	1,00
ITALIA	C15	RISO	4.583	1,00
ITALIA	C15	RISO	4.583	1,00
ITALIA	C15	RISO	4.583	1,00
ITALIA	C15	RISO	4.583	1,00
ITALIA	C19	UVA DA TAVOLA	32.781	1,07
ITALIA	C19	UVA DA TAVOLA	32.781	1,07
ITALIA	C19	UVA DA TAVOLA	32.781	1,07
ITALIA	C19	UVA DA TAVOLA	32.781	1,07
SICILIA	C23	ARANCE MEDIO TARDIVE	15.349	1,20
ITALIA	C23	ARANCE MEDIO TARDIVE	14.195	1,20
ITALIA	C24	LIMONI MEDI - MEDI TARDIVI	10.169	1,20
ITALIA	C25	MANDARANCE	15.751	1,20
ITALIA	C26	MANDARINI MEDIO - TARDIVI	12.829	1,20
ITALIA	C29	ORZO	1.353	1,00
ITALIA	C29	ORZO	1.353	1,00
ITALIA	C30	SORGO	2.320	1,30
ITALIA	C31	SOIA	2.027	1,14
ITALIA	C32	COLZA	1.786	1,00

TERRITORIO	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO	SV 2025 CON DECURTAZIONE 20%	COEFFICIENTE BIO
ITALIA	C32	COLZA	1.786	1,00
ITALIA	C36	CACHI	24.505	1,30
EMILIA ROMAGNA	C37	CILIEGIE	50.428	1,00
ITALIA	C37	CILIEGIE	26.318	1,00
TRENTINO ALTO ADIGE	C37	CILIEGIE	87.467	1,00
PUGLIA	C37	CILIEGIE	50.428	1,00
ITALIA	C39	MAIS DA SEME	4.987	1,00
ITALIA	C39	MAIS DA SEME	4.987	1,00
ITALIA	C39	MAIS DA SEME	4.987	1,00
MARCHE	C40	OLIVE TAVOLA	22.185	1,07
ITALIA	C40	OLIVE TAVOLA	10.302	1,07
EMILIA ROMAGNA	C41	OLIVE OLIO	10.714	1,14
FRIULI VENEZIA GIULIA	C41	OLIVE OLIO	10.714	1,14
TRENTINO ALTO ADIGE	C41	OLIVE OLIO	10.714	1,14
UMBRIA	C41	OLIVE OLIO	6.194	1,14
VALLE D'AOSTA	C41	OLIVE OLIO	10.714	1,14
VENETO	C41	OLIVE OLIO	10.714	1,14
LAZIO	C41	OLIVE OLIO	6.194	1,14
LIGURIA	C41	OLIVE OLIO	10.714	1,14
LOMBARDIA	C41	OLIVE OLIO	10.714	1,14
MARCHE	C41	OLIVE OLIO	6.194	1,14
MOLISE	C41	OLIVE OLIO	8.591	1,14
PIEMONTE	C41	OLIVE OLIO	10.714	1,14
PUGLIA	C41	OLIVE OLIO	8.591	1,14
SARDEGNA	C41	OLIVE OLIO	8.591	1,14
SICILIA	C41	OLIVE OLIO	8.591	1,14
TOSCANA	C41	OLIVE OLIO	6.194	1,14
ABRUZZO	C41	OLIVE OLIO	8.591	1,14
BASILICATA	C41	OLIVE OLIO	8.591	1,14
CALABRIA	C41	OLIVE OLIO	8.591	1,14
CAMPANIA	C41	OLIVE OLIO	8.591	1,14
BASILICATA	C41	OLIVE OLIO	8.591	1,14
CALABRIA	C41	OLIVE OLIO	8.591	1,14
CAMPANIA	C41	OLIVE OLIO	8.591	1,14
EMILIA ROMAGNA	C41	OLIVE OLIO	10.714	1,14
FRIULI VENEZIA GIULIA	C41	OLIVE OLIO	10.714	1,14
TRENTINO ALTO ADIGE	C41	OLIVE OLIO	10.714	1,14
UMBRIA	C41	OLIVE OLIO	6.194	1,14
VALLE D'AOSTA	C41	OLIVE OLIO	10.714	1,14
VENETO	C41	OLIVE OLIO	10.714	1,14
LAZIO	C41	OLIVE OLIO	6.194	1,14
LIGURIA	C41	OLIVE OLIO	10.714	1,14
LOMBARDIA	C41	OLIVE OLIO	10.714	1,14
MARCHE	C41	OLIVE OLIO	6.194	1,14
MOLISE	C41	OLIVE OLIO	8.591	1,14
PIEMONTE	C41	OLIVE OLIO	10.714	1,14
PUGLIA	C41	OLIVE OLIO	8.591	1,14
SARDEGNA	C41	OLIVE OLIO	8.591	1,14
SICILIA	C41	OLIVE OLIO	8.591	1,14
TOSCANA	C41	OLIVE OLIO	6.194	1,14
ABRUZZO	C41	OLIVE OLIO	8.591	1,14
BASILICATA	C41	OLIVE OLIO	8.591	1,14
ABRUZZO	C41	OLIVE OLIO	8.591	1,14
CAMPANIA	C41	OLIVE OLIO	8.591	1,14
EMILIA ROMAGNA	C41	OLIVE OLIO	10.714	1,14
FRIULI VENEZIA GIULIA	C41	OLIVE OLIO	10.714	1,14
TRENTINO ALTO ADIGE	C41	OLIVE OLIO	10.714	1,14
UMBRIA	C41	OLIVE OLIO	6.194	1,14
VALLE D'AOSTA	C41	OLIVE OLIO	10.714	1,14
VENETO	C41	OLIVE OLIO	10.714	1,14
CALABRIA	C41	OLIVE OLIO	8.591	1,14
TOSCANA	C41	OLIVE OLIO	6.194	1,14
SICILIA	C41	OLIVE OLIO	8.591	1,14
SARDEGNA	C41	OLIVE OLIO	8.591	1,14
PUGLIA	C41	OLIVE OLIO	8.591	1,14
PIEMONTE	C41	OLIVE OLIO	10.714	1,14
MOLISE	C41	OLIVE OLIO	8.591	1,14
MARCHE	C41	OLIVE OLIO	6.194	1,14
LOMBARDIA	C41	OLIVE OLIO	10.714	1,14
LIGURIA	C41	OLIVE OLIO	10.714	1,14
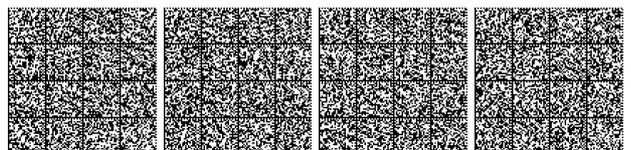
TERRITORIO	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO	SV 2025 CON DECURTAZIONE 20%	COEFFICIENTE BIO
LAZIO	C41	OLIVE OLIO	6.194	1,14
ITALIA	C42	FICO D'INDIA	21.821	1,00
ITALIA	C43	AVENA	1.075	1,30
ITALIA	C44	FICHI	27.438	1,00
ITALIA	C48	GIRASOLE	1.971	1,14
ITALIA	C48	GIRASOLE	1.971	1,14
ITALIA	C48	GIRASOLE	1.971	1,14
ITALIA	C49	TRITICALE	1.612	1,00
ITALIA	C51	MIRTILLO	56.213	1,20
ITALIA	C52	LAMPONE	134.132	1,20
ITALIA	C57	PISTACCHIO	34.564	1,20
PIEMONTE	C59	NOCCIOLE	10.889	1,20
ITALIA	C59	NOCCIOLE	6.746	1,20
ITALIA	C59	NOCCIOLE	6.746	1,20
PIEMONTE	C59	NOCCIOLE	10.889	1,20
ITALIA	C60	SATSUMA	14.423	1,20
ITALIA	C61	MANDORLE	8.877	1,20
ITALIA	C62	RIBES	97.346	1,20
ITALIA	C62	RIBES	97.346	1,20
ITALIA	C63	BERGAMOTTO	40.384	1,20
ITALIA	C64	CEDRO	27.960	1,20
ITALIA	C66	MORE	89.250	1,20
ITALIA	C67	BARBABIETOLA DA ZUCCHERO DA SEME	10.667	1,00
ITALIA	C68	ERBA MEDICA DA SEME	3.021	1,00
ITALIA	C68	ERBA MEDICA DA SEME	3.021	1,00
ITALIA	C69	CAVOLI DA SEME	7.920	1,00
ITALIA	C69	CAVOLI DA SEME	7.920	1,00
ITALIA	C69	CAVOLI DA SEME	7.920	1,00
ITALIA	C70	CETRIOLI DA SEME	12.072	1,00
ITALIA	C70	CETRIOLI DA SEME	12.072	1,00
ITALIA	C71	RADICCHIO\CICORIA DA SEME	4.053	1,00
ITALIA	C71	RADICCHIO\CICORIA DA SEME	4.053	1,00
ITALIA	C72	CIPOLLA DA SEME	15.535	1,00
ITALIA	C72	CIPOLLA DA SEME	15.535	1,00
ITALIA	C73	INDIVIA DA SEME	5.131	1,00
ITALIA	C74	LATTUGHE DA SEME	11.820	1,00
ITALIA	C75	PORRO DA SEME	8.213	1,00
ITALIA	C76	RAPA DA SEME	2.960	1,00
ITALIA	C77	RAVANELLO DA SEME	6.453	1,00
ITALIA	C77	RAVANELLO DA SEME	6.453	1,00
ITALIA	C78	SPINACIO DA SEME	4.390	1,00
ITALIA	C79	ZUCCA DA SEME	8.181	1,00
ITALIA	C80	ANICE	5.580	1,00
ITALIA	C85	CORIANDOLO	2.020	1,00
ITALIA	C86	CORIANDOLO DA SEME	2.200	1,00
ITALIA	C87	ERBAI DI GRAMINACEE	1.675	1,00
ITALIA	C87	ERBAI DI GRAMINACEE	1.675	1,00
ITALIA	C87	ERBAI DI GRAMINACEE	1.675	1,00
ITALIA	C87	ERBAI DI GRAMINACEE	1.675	1,00
ITALIA	C88	ERBAI DI LEGUMINOSE	1.035	1,00
ITALIA	C88	ERBAI DI LEGUMINOSE	1.035	1,00
ITALIA	C88	ERBAI DI LEGUMINOSE	1.035	1,00
ITALIA	C88	ERBAI DI LEGUMINOSE	1.035	1,00
ITALIA	C88	ERBAI DI LEGUMINOSE	1.035	1,00
ITALIA	C88	ERBAI DI LEGUMINOSE	1.035	1,00
ITALIA	C88	ERBAI DI LEGUMINOSE	1.035	1,00
ITALIA	C88	ERBAI DI LEGUMINOSE	1.035	1,00
ITALIA	C88	ERBAI DI LEGUMINOSE	1.035	1,00
ITALIA	C88	ERBAI DI LEGUMINOSE	1.035	1,00
ITALIA	C89	ERBAI MISTI	1.749	1,00
ITALIA	C89	ERBAI MISTI	1.749	1,00
ITALIA	C89	ERBAI MISTI	1.749	1,00
ITALIA	C91	LINO	1.829	1,00
ITALIA	C91	LINO	1.829	1,00
ITALIA	C91	LINO	1.829	1,00
ITALIA	C92	LOIETTO DA SEME	1.696	1,00
ITALIA	C92	LOIETTO DA SEME	1.696	1,00
ITALIA	C92	LOIETTO DA SEME	1.696	1,00

TERRITORIO	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO	SV 2025 CON DECURTAZIONE 20%	COEFFICIENTE BIO
ITALIA	C93	MIGLIO	1.148	1,14
ITALIA	C96	PISELLO PROTEICO	1.430	1,07
ITALIA	D04	BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	3.701	1,00
ITALIA	D15	ERBA MEDICA	2.225	1,40
ITALIA	D15	ERBA MEDICA	2.225	1,40
ITALIA	D16	FARRO	1.001	1,14
ITALIA	D16	FARRO	1.001	1,14
ITALIA	D16	FARRO	1.001	1,14
ITALIA	D16	FARRO	1.001	1,14
ITALIA	D18	FAVINO	1.000	1,00
ITALIA	D23	MAIS DA INSILAGGIO	3.240	1,00
ITALIA	D24	MAIS DOLCE	3.648	1,00
ITALIA	D31	SEGALE	1.872	1,14
ITALIA	D33	CASTAGNE	6.674	1,00
ITALIA	D33	CASTAGNE	6.674	1,00
ITALIA	D35	KUMQUAT	19.367	1,20
ITALIA	D36	POMPELMO	11.612	1,20
FRIULI VENEZIA GIULIA	D38	NOCI	16.467	1,00
VENETO	D38	NOCI	16.467	1,00
PIEMONTE	D38	NOCI	16.467	1,00
ITALIA	D38	NOCI	11.858	1,00
EMILIA ROMAGNA	D38	NOCI	16.467	1,00
ITALIA	D39	ROSA CANINA	44.800	1,00
ITALIA	D39	ROSA CANINA	44.800	1,00
ITALIA	D43	PREZZEMOLO DA SEME	4.512	1,00
ITALIA	D44	TRIFOGLIO DA SEME	1.860	1,00
ITALIA	D44	TRIFOGLIO DA SEME	1.860	1,00
ITALIA	D44	TRIFOGLIO DA SEME	1.860	1,00
ITALIA	D44	TRIFOGLIO DA SEME	1.860	1,00
ITALIA	D44	TRIFOGLIO DA SEME	1.860	1,00
ITALIA	D44	TRIFOGLIO DA SEME	1.860	1,00
ITALIA	D44	TRIFOGLIO DA SEME	1.860	1,00
ITALIA	D45	COLZA DA SEME	3.060	1,00
ITALIA	D46	CAROTA DA SEME	7.243	1,00
ITALIA	D47	PISELLO DA SEME	3.388	1,00
ITALIA	D48	GIRASOLE DA SEME	5.616	1,00
ITALIA	D48	GIRASOLE DA SEME	5.616	1,00
ITALIA	D49	ZUCCHINE DA SEME	4.384	1,00
ITALIA	D50	BIETOLA ROSSA DA SEME	5.472	1,00
ITALIA	D51	FINOCCHIO DA SEME	5.904	1,00
ITALIA	D52	CAVOLFIORE DA SEME	13.600	1,00
ITALIA	D56	GELSO	21.983	1,30
ITALIA	D60	ORZO DA SEME	1.471	1,00
ITALIA	D63	RISO INDICA	3.130	1,00
ITALIA	D65	SEGALE DA SEME	1.120	1,00
ITALIA	D66	UVA SPINA	37.778	1,00
ITALIA	D69	ACTINIDIA POLPA VERDE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	27.690	1,07
TRENTINO ALTO ADIGE	D70	ALBICOCCHE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	47.640	1,00
EMILIA ROMAGNA	D70	ALBICOCCHE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	33.320	1,00
CAMPANIA	D70	ALBICOCCHE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	33.320	1,00
ITALIA	D70	ALBICOCCHE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	21.679	1,00
TRENTINO ALTO ADIGE	D71	CILIEGIE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	87.467	1,00
ITALIA	D71	CILIEGIE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	26.318	1,00
EMILIA ROMAGNA	D71	CILIEGIE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	50.428	1,00
PUGLIA	D71	CILIEGIE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	50.428	1,00
ITALIA	D76	MELE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	31.253	1,00
TRENTINO ALTO ADIGE TRENTO	D76	MELE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	40.744	1,00
TRENTINO ALTO ADIGE BOLZANO	D76	MELE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	36.600	1,00
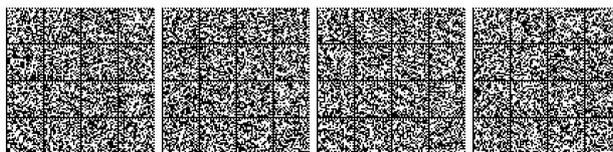
TERRITORIO	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO	SV 2025 CON DECURTAZIONE 20%	COEFFICIENTE BIO
CAMPANIA	D76	MELE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	39.401	1,00
CAMPANIA	D76	MELE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	39.401	1,00
TRENTINO ALTO ADIGE TRENTO	D76	MELE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	40.744	1,00
TRENTINO ALTO ADIGE BOLZANO	D76	MELE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	36.600	1,00
ITALIA	D76	MELE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	31.253	1,00
CAMPANIA	D76	MELE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	39.401	1,00
ITALIA	D76	MELE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	31.253	1,00
TRENTINO ALTO ADIGE TRENTO	D76	MELE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	40.744	1,00
TRENTINO ALTO ADIGE BOLZANO	D76	MELE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	36.600	1,00
ITALIA	D77	MIRTILLI SOTTO RETE	56.213	1,20
ITALIA	D78	NETTARINE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	31.047	1,00
ITALIA	D79	NETTARINE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	31.298	1,00
ITALIA	D82	PERE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	23.784	1,00
ITALIA	D83	PERE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	37.658	1,00
ITALIA	D83	PERE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	37.658	1,00
ITALIA	D83	PERE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	37.658	1,00
ITALIA	D83	PERE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	37.658	1,00
ITALIA	D84	PESCHE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	29.164	1,00
SICILIA ENNA	D85	PESCHE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	58.528	1,00
ITALIA	D85	PESCHE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	32.767	1,00
ITALIA	D94	QUINOA	3.000	1,00
ITALIA	D95	GOJI	28.160	1,00
ITALIA	D96	BUNCHING ONION DA SEME	8.854	1,00
ITALIA	D97	FAVA DA SEME	4.545	1,00
ITALIA	D97	FAVA DA SEME	4.545	1,00
ITALIA	D98	FAGIOLI DA SEME	6.248	1,00
ITALIA	D98	FAGIOLI DA SEME	6.248	1,00
ITALIA	D98	FAGIOLI DA SEME	6.248	1,00
ITALIA	D98	FAGIOLI DA SEME	6.248	1,00
ITALIA	H02	ARANCE PRECOCI	12.864	1,20
SICILIA	H02	ARANCE PRECOCI	14.941	1,20
ITALIA	H04	LIMONI PRECOCI	14.478	1,20
ITALIA	H05	MANDARANCE PRECOCI	15.063	1,20
ITALIA	H07	MANDARINI PRECOCI	14.095	1,20
ITALIA	H08	LAMPONE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	134.132	1,20
ITALIA	H09	NESPOLO DEL GIAPPONE	31.862	1,20
ITALIA	H10	FRUMENTO DURO	2.243	1,00
ITALIA	H11	FRUMENTO TENERO	1.634	1,00
ITALIA	H11	FRUMENTO TENERO	1.634	1,00
ITALIA	H12	FRUMENTO DURO DA SEME	2.490	1,00
ITALIA	H13	FRUMENTO TENERO DA SEME	1.930	1,00
ITALIA	H13	FRUMENTO TENERO DA SEME	1.930	1,00
ITALIA	H14	GRANO SARACENO	1.810	1,00
ITALIA	H14	GRANO SARACENO	1.810	1,00
ITALIA	H18	LOIETTO	1.773	1,00
ITALIA	H18	LOIETTO	1.773	1,00
ITALIA	H20	TRIFOGLIO	1.651	1,00
ITALIA	H20	TRIFOGLIO	1.651	1,00
ITALIA	H25	ZAFFERANO	154.000	1,00
ITALIA	H26	BASILICO DA SEME	8.840	1,00
ITALIA	H29	RUCOLA DA SEME	2.480	1,00
ITALIA	H34	ZAFFERANO BULBI	248.000	1,00

TERRITORIO	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO	SV 2025 CON DECURTAZIONE 20%	COEFFICIENTE BIO
ITALIA	H35	MELOGRANO	22.590	1,00
ITALIA	H36	GIUGGIOLE	43.619	1,00
ITALIA	H38	ANETO DA SEME	4.364	1,00
ITALIA	H39	SORGO DA SEME	4.360	1,00
ITALIA	H40	TRITICALE DA SEME	1.560	1,00
ITALIA	H41	SENAPE BIANCA	1.056	1,00
ITALIA	H41	SENAPE BIANCA	1.056	1,00
ITALIA	H45	LUPINELLA	688	1,00
ITALIA	H45	LUPINELLA	688	1,00
CAMPANIA	H52	MELE SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA	39.401	1,00
ITALIA	H52	MELE SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA	31.253	1,00
TRENTINO ALTO ADIGE BOLZANO	H52	MELE SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA	36.600	1,00
TRENTINO ALTO ADIGE TRENTO	H52	MELE SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA	40.744	1,00
ITALIA	H52	MELE SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA	31.253	1,00
TRENTINO ALTO ADIGE BOLZANO	H52	MELE SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA	36.600	1,00
CAMPANIA	H52	MELE SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA	39.401	1,00
TRENTINO ALTO ADIGE TRENTO	H52	MELE SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA	40.744	1,00
ITALIA	H52	MELE SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA	31.253	1,00
TRENTINO ALTO ADIGE BOLZANO	H52	MELE SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA	36.600	1,00
CAMPANIA	H52	MELE SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA	39.401	1,00
TRENTINO ALTO ADIGE TRENTO	H52	MELE SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA	40.744	1,00
ITALIA	H52	MELE SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA	31.253	1,00
TRENTINO ALTO ADIGE BOLZANO	H52	MELE SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA	36.600	1,00
CAMPANIA	H52	MELE SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA	39.401	1,00
TRENTINO ALTO ADIGE TRENTO	H52	MELE SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA	40.744	1,00
ITALIA	H53	AVOCADO	39.603	1,20
ITALIA	H56	SEDANO DA SEME	9.781	1,00
ITALIA	H76	CRESCIONE DA SEME	3.328	1,00
ITALIA	H88	BIETOLA DA COSTA DA SEME	3.344	1,00
ITALIA	H89	SULLA DA SEME	1.107	1,00
ITALIA	H95	FESTUCA DA SEME	1.392	1,00
ITALIA	H95	FESTUCA DA SEME	1.392	1,00
ITALIA	H95	FESTUCA DA SEME	1.392	1,00
ITALIA	H95	FESTUCA DA SEME	1.392	1,00
ITALIA	H95	FESTUCA DA SEME	1.392	1,00
ITALIA	H95	FESTUCA DA SEME	1.392	1,00
ITALIA	H95	FESTUCA DA SEME	1.392	1,00
ITALIA	H95	FESTUCA DA SEME	1.392	1,00
ITALIA	H95	FESTUCA DA SEME	1.392	1,00
ITALIA	H96	ERBA MAZZOLINA DA SEME	1.002	1,00
ITALIA	H97	FACELIA DA SEME	993	1,00
ITALIA	H98	ECHINACEA RADICI	76.213	1,00
ITALIA	H98	ECHINACEA RADICI	76.213	1,00
ITALIA	H98	ECHINACEA RADICI	76.213	1,00
ITALIA	H99	ECHINACEA PARTE AEREA	15.813	1,00
ITALIA	H99	ECHINACEA PARTE AEREA	15.813	1,00
ITALIA	H99	ECHINACEA PARTE AEREA	15.813	1,00
ITALIA	L02	MANGO	100.267	1,00
ITALIA	L08	BARBABIETOLA DA FORAGGIO DA SEME	7.520	1,00
ITALIA	L09	PASTONE DI MAIS	3.372	1,00
ITALIA	L09	PASTONE DI MAIS	3.372	1,00
EMILIA ROMAGNA	L12	ALBICOCCHE PRECOCI	28.860	1,00
CAMPANIA	L12	ALBICOCCHE PRECOCI	28.860	1,00
ITALIA	L12	ALBICOCCHE PRECOCI	19.286	1,00
ITALIA	L14	ANETO	17.120	1,00
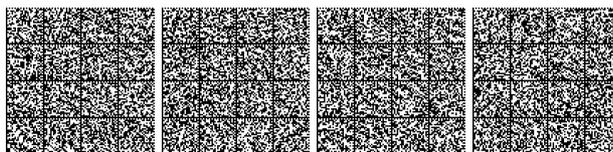
TERRITORIO	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO	SV 2025 CON DECURTAZIONE 20%	COEFFICIENTE BIO
ITALIA	L15	ANONE	28.733	1,30
ITALIA	L17	AVENA DA BIOMASSA	864	1,00
ITALIA	L18	AVENA DA SEME	1.048	1,00
ITALIA	L24	CAMOMILLA	7.920	1,00
ITALIA	L24	CAMOMILLA	7.920	1,00
ITALIA	L25	CARDO DA SEME	9.667	1,00
ITALIA	L26	CARTAMO	1.618	1,00
ITALIA	L26	CARTAMO	1.618	1,00
ITALIA	L32	CILIEGIO ACIDO	12.227	1,00
ITALIA	L33	COLZA DA BIOMASSA	986	1,00
ITALIA	L33	COLZA DA BIOMASSA	986	1,00
ITALIA	L35	ELICRISO	21.280	1,00
ITALIA	L36	ERBA CIPOLLINA	57.600	1,20
ITALIA	L37	ERBAI DA BIOMASSA	1.380	1,00
ITALIA	L37	ERBAI DA BIOMASSA	1.380	1,00
ITALIA	L37	ERBAI DA BIOMASSA	1.380	1,00
ITALIA	L37	ERBAI DA BIOMASSA	1.380	1,00
ITALIA	L37	ERBAI DA BIOMASSA	1.380	1,00
ITALIA	L37	ERBAI DA BIOMASSA	1.380	1,00
ITALIA	L37	ERBAI DA BIOMASSA	1.380	1,00
ITALIA	L37	ERBAI DA BIOMASSA	1.380	1,00
ITALIA	L37	ERBAI DA BIOMASSA	1.380	1,00
ITALIA	L37	ERBAI DA BIOMASSA	1.380	1,00
ITALIA	L37	ERBAI DA BIOMASSA	1.380	1,00
ITALIA	L37	ERBAI DA BIOMASSA	1.380	1,00
ITALIA	L37	ERBAI DA BIOMASSA	1.380	1,00
ITALIA	L38	ERBAI DI RAVIZZONE	1.045	1,00
ITALIA	L38	ERBAI DI RAVIZZONE	1.045	1,00
ITALIA	L38	ERBAI DI RAVIZZONE	1.045	1,00
ITALIA	L38	ERBAI DI RAVIZZONE	1.045	1,00
ITALIA	L43	FAGIOLINI DA SEME	6.820	1,00
ITALIA	L44	FARRO DA SEME	1.392	1,00
ITALIA	L44	FARRO DA SEME	1.392	1,00
ITALIA	L46	FAVINO DA SEME	1.031	1,00
ITALIA	L48	FRUMENTO DA BIOMASSA	1.808	1,00
ITALIA	L48	FRUMENTO DA BIOMASSA	1.808	1,00
ITALIA	L48	FRUMENTO DA BIOMASSA	1.808	1,00
ITALIA	L48	FRUMENTO DA BIOMASSA	1.808	1,00
ITALIA	L50	FRUMENTO TENERO DA FORAGGIO	1.791	1,00
ITALIA	L51	FRUMENTO TENERO DA INSILAGGIO	1.791	1,00
ITALIA	L54	LAVANDA PRODOTTO SECCO SGRANATO	41.813	1,00
ITALIA	L55	LIQUIRIZIA RADICE	265.333	1,30
ITALIA	L56	LUPINELLA DA SEME	1.200	1,00
ITALIA	L58	MAIS DA BIOMASSA	3.411	1,00
ITALIA	L58	MAIS DA BIOMASSA	3.411	1,00
ITALIA	L58	MAIS DA BIOMASSA	3.411	1,00
ITALIA	L60	MALVA	16.053	1,00
ITALIA	L62	MELISSA	72.693	1,00
ITALIA	L63	MENTA DOLCE	27.300	1,00
ITALIA	L64	MENTA PIPERITA SOMMITA' FRESCA	8.100	1,00
ITALIA	L67	ORIGANO	32.160	1,00
ITALIA	L68	ORTICA	19.740	1,00
ITALIA	L69	ORZO DA BIOMASSA	1.521	1,00
ITALIA	L70	PASSIFLORA	14.867	1,20
ITALIA	L70	PASSIFLORA	14.867	1,20
ITALIA	L73	RISO DA SEME	5.073	1,00
ITALIA	L73	RISO DA SEME	5.073	1,00
ITALIA	L73	RISO DA SEME	5.073	1,00
ITALIA	L74	RISO INDICA DA SEME	3.655	1,00
ITALIA	L75	ROSMARINO	48.064	1,00
ITALIA	L77	SALVIA	9.387	1,00
ITALIA	L77	SALVIA	9.387	1,00
ITALIA	L79	SEGALE DA BIOMASSA	869	1,00
ITALIA	L79	SEGALE DA BIOMASSA	869	1,00
ITALIA	L81	SOIA DA SEME	2.547	1,00
ITALIA	L82	SORGO DA BIOMASSA	2.205	1,00
ITALIA	L82	SORGO DA BIOMASSA	2.205	1,00
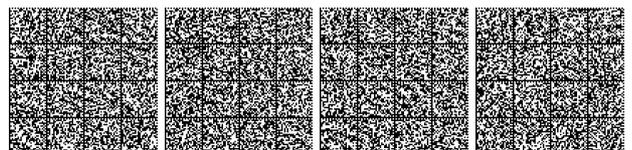
TERRITORIO	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO	SV 2025 CON DECURTAZIONE 20%	COEFFICIENTE BIO
ITALIA	L83	SORGO DA INSILAGGIO	1.530	1,00
ITALIA	L84	TARASSACO RADICI	20.011	1,00
ITALIA	L85	TIMO	19.200	1,00
ITALIA	L86	TRITICALE DA BIOMASSA	1.503	1,00
ITALIA	L87	TRITORDEUM	2.570	1,00
ITALIA	L87	TRITORDEUM	2.570	1,00
ITALIA	L87	TRITORDEUM	2.570	1,00
ITALIA	L87	TRITORDEUM	2.570	1,00
ITALIA	L87	TRITORDEUM	2.570	1,00
ITALIA	L87	TRITORDEUM	2.570	1,00
ITALIA	L87	TRITORDEUM	2.570	1,00
ITALIA	L89	VECCIA DA SEME	880	1,00
ITALIA	L89	VECCIA DA SEME	880	1,00
CAMPANIA	L90	ALBICOCCHE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	28.860	1,00
ITALIA	L90	ALBICOCCHE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	19.286	1,00
EMILIA ROMAGNA	L90	ALBICOCCHE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	28.860	1,00
ITALIA	L91	ALBICOCCHE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE E IMPIANTO ANTIBRINA	19.286	1,00
EMILIA ROMAGNA	L91	ALBICOCCHE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE E IMPIANTO ANTIBRINA	28.860	1,00
CAMPANIA	L91	ALBICOCCHE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE E IMPIANTO ANTIBRINA	28.860	1,00
CAMPANIA	L92	ALBICOCCHE SOTTO RETE ANTIGRANDINE E IMPIANTO ANTIBRINA	33.320	1,00
ITALIA	L92	ALBICOCCHE SOTTO RETE ANTIGRANDINE E IMPIANTO ANTIBRINA	21.679	1,00
EMILIA ROMAGNA	L92	ALBICOCCHE SOTTO RETE ANTIGRANDINE E IMPIANTO ANTIBRINA	33.320	1,00
TRENTINO ALTO ADIGE	L92	ALBICOCCHE SOTTO RETE ANTIGRANDINE E IMPIANTO ANTIBRINA	47.640	1,00
ITALIA	L94	CACHI SOTTO RETE ANTIGRANDINE E IMPIANTO ANTIBRINA	24.505	1,30
TRENTINO ALTO ADIGE TRENTO	L95	MELE SOTTO RETE ANTIGRANDINE E IMPIANTO ANTIBRINA	40.744	1,00
CAMPANIA	L95	MELE SOTTO RETE ANTIGRANDINE E IMPIANTO ANTIBRINA	39.401	1,00
TRENTINO ALTO ADIGE BOLZANO	L95	MELE SOTTO RETE ANTIGRANDINE E IMPIANTO ANTIBRINA	36.600	1,00
ITALIA	L95	MELE SOTTO RETE ANTIGRANDINE E IMPIANTO ANTIBRINA	31.253	1,00
TRENTINO ALTO ADIGE BOLZANO	L95	MELE SOTTO RETE ANTIGRANDINE E IMPIANTO ANTIBRINA	36.600	1,00
CAMPANIA	L95	MELE SOTTO RETE ANTIGRANDINE E IMPIANTO ANTIBRINA	39.401	1,00
TRENTINO ALTO ADIGE TRENTO	L95	MELE SOTTO RETE ANTIGRANDINE E IMPIANTO ANTIBRINA	40.744	1,00
ITALIA	L95	MELE SOTTO RETE ANTIGRANDINE E IMPIANTO ANTIBRINA	31.253	1,00
ITALIA	L95	MELE SOTTO RETE ANTIGRANDINE E IMPIANTO ANTIBRINA	31.253	1,00
CAMPANIA	L95	MELE SOTTO RETE ANTIGRANDINE E IMPIANTO ANTIBRINA	39.401	1,00
TRENTINO ALTO ADIGE TRENTO	L95	MELE SOTTO RETE ANTIGRANDINE E IMPIANTO ANTIBRINA	40.744	1,00
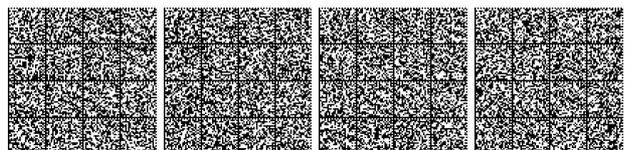
TERRITORIO	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO	SV 2025 CON DECURTAZIONE 20%	COEFFICIENTE BIO
ITALIA	M34	NETTARINE DA INDUSTRIA	6.839	1,00
ITALIA	M42	CAVOLI DA SEME IBRIDO	19.563	1,00
ITALIA	M42	CAVOLI DA SEME IBRIDO	19.563	1,00
ITALIA	M42	CAVOLI DA SEME IBRIDO	19.563	1,00
ITALIA	M43	BUNCHING ONION DA SEME IBRIDO	10.421	1,00
ITALIA	M44	CAROTA DA SEME IBRIDO	17.789	1,00
ITALIA	M45	CAVOLFIORE DA SEME IBRIDO	30.480	1,00
ITALIA	M46	COLZA DA SEME IBRIDO	3.040	1,00
ITALIA	M50	ZUCCHINE DA SEME IBRIDO	9.533	1,00
ITALIA	M64	MELE CLUB SOTTO RETE ANTIGRANDINE	54.937	1,00
ITALIA	M65	MELE CLUB SOTTO RETE ANTIGRANDINE E SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA	54.937	1,00
ITALIA	M74	ACTINIDIA POLPA GIALLA, ALTRE E BABY SOTTO RETE ANTIGRANDINE	50.938	1,07
ITALIA	M74	ACTINIDIA POLPA GIALLA, ALTRE E BABY SOTTO RETE ANTIGRANDINE	50.938	1,07
ITALIA	M74	ACTINIDIA POLPA GIALLA, ALTRE E BABY SOTTO RETE ANTIGRANDINE	50.938	1,07
ITALIA	M80	MELE CLUB SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA	54.937	1,00
ITALIA	M82	MELOGRANO SOTTO RETE ANTIGRANDINE	22.590	1,00
ITALIA	M87	PERE PRECOCI SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA	23.784	1,00
ITALIA	M89	ALBICOCCHE DA INDUSTRIA SOTTO RETI ANTIGRANDINE	6.504	1,00
ITALIA	M90	ALBICOCCHE DA INDUSTRIA SOTTO RETI ANTIACQUA	6.504	1,00
ITALIA	M91	ALBICOCCHE DA INDUSTRIA SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA	6.504	1,00
ITALIA	M92	ALBICOCCHE DA INDUSTRIA SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA E RETI ANTIGRANDINE	6.504	1,00
ITALIA	M93	CILIEGIE DA INDUSTRIA SOTTO RETI ANTIGRANDINE	4.736	1,00
ITALIA	M94	CILIEGIE DA INDUSTRIA SOTTO SERRE E TUNNEL FISSI	4.736	1,00
ITALIA	M95	CILIEGIE DA INDUSTRIA SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA	4.736	1,00
ITALIA	M96	CILIEGIE DA INDUSTRIA SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA E RETI ANTIGRANDINE	4.736	1,00
ITALIA	M97	CILIEGIE DA INDUSTRIA SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA E RETI ANTIACQUA	4.736	1,00
ITALIA	M98	CILIEGIE DA INDUSTRIA SOTTO RETI ANTIGRANDINE E RETI ANTIACQUA	4.736	1,00
ITALIA	M99	CILIEGIE DA INDUSTRIA SOTTO RETI ANTIGRANDINE E RETI ANTIACQUA E IMPIANTI ANTIBRINA	4.736	1,00
ITALIA	Q01	PESCHE DA INDUSTRIA SOTTO RETI ANTIGRANDINE	11.603	1,00
ITALIA	Q02	PESCHE DA INDUSTRIA SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA	11.603	1,00
ITALIA	Q03	PESCHE DA INDUSTRIA SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA E RETI ANTIGRANDINE	11.603	1,00
ITALIA	Q04	NETTARINE DA INDUSTRIA SOTTO RETI ANTIGRANDINE	6.839	1,00
ITALIA	Q05	NETTARINE DA INDUSTRIA SOTTO RETI ANTIACQUA	6.839	1,00
ITALIA	Q06	NETTARINE DA INDUSTRIA SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA	6.839	1,00
ITALIA	Q07	NETTARINE DA INDUSTRIA SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA E RETI ANTIGRANDINE	6.839	1,00
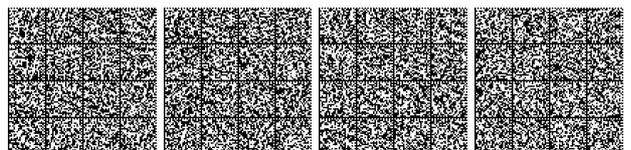
TERRITORIO	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO	SV 2025 CON DECURTAZIONE 20%	COEFFICIENTE BIO
ITALIA	Q08	NETTARINE DA INDUSTRIA SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA E RETI ANTIACQUA	6.839	1,00
ITALIA	Q09	NETTARINE DA INDUSTRIA SOTTO RETI ANTIGRANDINE E RETI ANTIACQUA	6.839	1,00
ITALIA	Q10	NETTARINE DA INDUSTRIA SOTTO RETI ANTIGRANDINE E RETI ANTIACQUA E IMPIANTI ANTIBRINA	6.839	1,00
ITALIA	Q11	PERE SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA E RETI ANTIGRANDINE	37.658	1,00
ITALIA	Q11	PERE SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA E RETI ANTIGRANDINE	37.658	1,00
ITALIA	Q11	PERE SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA E RETI ANTIGRANDINE	37.658	1,00
ITALIA	Q11	PERE SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA E RETI ANTIGRANDINE	37.658	1,00
ITALIA	Q12	PERE PRECOCI SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA E RETI ANTIGRANDINE	23.784	1,00
ITALIA	Q15	CACHI SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA	24.505	1,30
TRENTINO ALTO ADIGE	Q16	ALBICOCCHE SOTTO RETI ANTIACQUA	47.640	1,00
CAMPANIA	Q16	ALBICOCCHE SOTTO RETI ANTIACQUA	33.320	1,00
ITALIA	Q16	ALBICOCCHE SOTTO RETI ANTIACQUA	21.679	1,00
EMILIA ROMAGNA	Q16	ALBICOCCHE SOTTO RETI ANTIACQUA	33.320	1,00
EMILIA ROMAGNA	Q17	ALBICOCCHE SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA	33.320	1,00
CAMPANIA	Q17	ALBICOCCHE SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA	33.320	1,00
TRENTINO ALTO ADIGE	Q17	ALBICOCCHE SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA	47.640	1,00
ITALIA	Q17	ALBICOCCHE SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA	21.679	1,00
CAMPANIA	Q18	ALBICOCCHE PRECOCI SOTTO RETI ANTIACQUA	28.860	1,00
ITALIA	Q18	ALBICOCCHE PRECOCI SOTTO RETI ANTIACQUA	19.286	1,00
EMILIA ROMAGNA	Q18	ALBICOCCHE PRECOCI SOTTO RETI ANTIACQUA	28.860	1,00
CAMPANIA	Q19	ALBICOCCHE PRECOCI SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA	28.860	1,00
ITALIA	Q19	ALBICOCCHE PRECOCI SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA	19.286	1,00
EMILIA ROMAGNA	Q19	ALBICOCCHE PRECOCI SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA	28.860	1,00
EMILIA ROMAGNA	Q20	CILIEGIE SOTTO RETI ANTIACQUA	50.428	1,00
PUGLIA	Q20	CILIEGIE SOTTO RETI ANTIACQUA	50.428	1,00
TRENTINO ALTO ADIGE	Q20	CILIEGIE SOTTO RETI ANTIACQUA	87.467	1,00
ITALIA	Q20	CILIEGIE SOTTO RETI ANTIACQUA	26.318	1,00
PUGLIA	Q21	CILIEGIE SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA	50.428	1,00
EMILIA ROMAGNA	Q21	CILIEGIE SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA	50.428	1,00
TRENTINO ALTO ADIGE	Q21	CILIEGIE SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA	87.467	1,00
ITALIA	Q21	CILIEGIE SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA	26.318	1,00

TERRITORIO	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO	SV 2025 CON DECURTAZIONE 20%	COEFFICIENTE BIO
EMILIA ROMAGNA	Q22	CILIEGIE SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA E RETI ANTIGRANDINE	50.428	1,00
TRENTINO ALTO ADIGE	Q22	CILIEGIE SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA E RETI ANTIGRANDINE	87.467	1,00
ITALIA	Q22	CILIEGIE SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA E RETI ANTIGRANDINE	26.318	1,00
PUGLIA	Q22	CILIEGIE SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA E RETI ANTIGRANDINE	50.428	1,00
PUGLIA	Q23	CILIEGIE SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA E RETI ANTIACQUA	50.428	1,00
TRENTINO ALTO ADIGE	Q23	CILIEGIE SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA E RETI ANTIACQUA	87.467	1,00
ITALIA	Q23	CILIEGIE SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA E RETI ANTIACQUA	26.318	1,00
EMILIA ROMAGNA	Q23	CILIEGIE SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA E RETI ANTIACQUA	50.428	1,00
EMILIA ROMAGNA	Q24	CILIEGIE SOTTO RETI ANTIGRANDINE E RETI ANTIACQUA	50.428	1,00
ITALIA	Q24	CILIEGIE SOTTO RETI ANTIGRANDINE E RETI ANTIACQUA	26.318	1,00
PUGLIA	Q24	CILIEGIE SOTTO RETI ANTIGRANDINE E RETI ANTIACQUA	50.428	1,00
TRENTINO ALTO ADIGE	Q24	CILIEGIE SOTTO RETI ANTIGRANDINE E RETI ANTIACQUA	87.467	1,00
TRENTINO ALTO ADIGE	Q25	CILIEGIE SOTTO RETI ANTIGRANDINE E RETI ANTIACQUA E IMPIANTI ANTIBRINA	87.467	1,00
PUGLIA	Q25	CILIEGIE SOTTO RETI ANTIGRANDINE E RETI ANTIACQUA E IMPIANTI ANTIBRINA	50.428	1,00
EMILIA ROMAGNA	Q25	CILIEGIE SOTTO RETI ANTIGRANDINE E RETI ANTIACQUA E IMPIANTI ANTIBRINA	50.428	1,00
ITALIA	Q25	CILIEGIE SOTTO RETI ANTIGRANDINE E RETI ANTIACQUA E IMPIANTI ANTIBRINA	26.318	1,00
SICILIA ENNA	Q30	PESCHE SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA	58.528	1,00
ITALIA	Q30	PESCHE SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA	32.767	1,00
ITALIA	Q31	PESCHE SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA E RETI ANTIGRANDINE	32.767	1,00
SICILIA ENNA	Q31	PESCHE SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA E RETI ANTIGRANDINE	58.528	1,00
ITALIA	Q32	PESCHE PRECOCI SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA	29.164	1,00
ITALIA	Q33	PESCHE PRECOCI SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA E RETI ANTIGRANDINE	29.164	1,00
ITALIA	Q34	NETTARINE SOTTO RETI ANTIACQUA	31.298	1,00
ITALIA	Q35	NETTARINE SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA	31.298	1,00
ITALIA	Q36	NETTARINE SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA E RETI ANTIGRANDINE	31.298	1,00
ITALIA	Q37	NETTARINE SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA E RETI ANTIACQUA	31.298	1,00
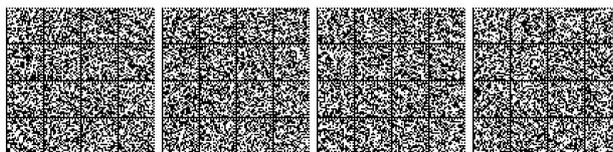
TERRITORIO	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO	SV 2025 CON DECURTAZIONE 20%	COEFFICIENTE BIO
ITALIA	Q38	NETTARINE SOTTO RETI ANTIGRANDINE E RETI ANTIACQUA	31.298	1,00
ITALIA	Q39	NETTARINE SOTTO RETI ANTIGRANDINE E RETI ANTIACQUA E IMPIANTI ANTIBRINA	31.298	1,00
ITALIA	Q40	NETTARINE PRECOCI SOTTO RETI ANTIACQUA	31.047	1,00
ITALIA	Q41	NETTARINE PRECOCI SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA	31.047	1,00
ITALIA	Q42	NETTARINE PRECOCI SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA E RETI ANTIGRANDINE	31.047	1,00
ITALIA	Q43	NETTARINE PRECOCI SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA E RETI ANTIACQUA	31.047	1,00
ITALIA	Q44	NETTARINE PRECOCI SOTTO RETI ANTIGRANDINE E RETI ANTIACQUA	31.047	1,00
ITALIA	Q45	NETTARINE PRECOCI SOTTO RETI ANTIGRANDINE E RETI ANTIACQUA E IMPIANTI ANTIBRINA	31.047	1,00
ITALIA	Q46	ACTINIDIA POLPA VERDE SOTTO RETI ANTIACQUA	27.690	1,07
ITALIA	Q47	ACTINIDIA POLPA VERDE SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA	27.690	1,07
ITALIA	Q48	ACTINIDIA POLPA VERDE SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA E RETI ANTIGRANDINE	27.690	1,07
ITALIA	Q49	ACTINIDIA POLPA VERDE SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA E RETI ANTIACQUA	27.690	1,07
ITALIA	Q50	ACTINIDIA POLPA VERDE SOTTO RETI ANTIGRANDINE E RETI ANTIACQUA	27.690	1,07
ITALIA	Q51	ACTINIDIA POLPA VERDE SOTTO RETI ANTIGRANDINE E RETI ANTIACQUA E IMPIANTI ANTIBRINA	27.690	1,07
ITALIA	Q52	ACTINIDIA POLPA GIALLA, ALTRE E BABY SOTTO RETI ANTIACQUA	50.938	1,07
ITALIA	Q52	ACTINIDIA POLPA GIALLA, ALTRE E BABY SOTTO RETI ANTIACQUA	50.938	1,07
ITALIA	Q52	ACTINIDIA POLPA GIALLA, ALTRE E BABY SOTTO RETI ANTIACQUA	50.938	1,07
ITALIA	Q53	ACTINIDIA POLPA GIALLA, ALTRE E BABY SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA	50.938	1,07
ITALIA	Q53	ACTINIDIA POLPA GIALLA, ALTRE E BABY SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA	50.938	1,07
ITALIA	Q53	ACTINIDIA POLPA GIALLA, ALTRE E BABY SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA	50.938	1,07
ITALIA	Q54	ACTINIDIA POLPA GIALLA, ALTRE E BABY SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA E RETI ANTIGRANDINE	50.938	1,07
ITALIA	Q54	ACTINIDIA POLPA GIALLA, ALTRE E BABY SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA E RETI ANTIGRANDINE	50.938	1,07
ITALIA	Q54	ACTINIDIA POLPA GIALLA, ALTRE E BABY SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA E RETI ANTIGRANDINE	50.938	1,07
ITALIA	Q55	ACTINIDIA POLPA GIALLA, ALTRE E BABY SOTTO	50.938	1,07
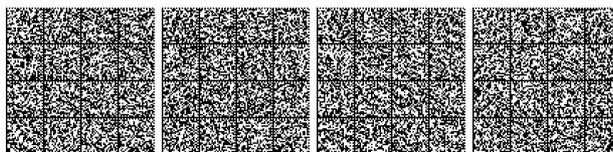
TERRITORIO	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO	SV 2025 CON DECURTAZIONE 20%	COEFFICIENTE BIO
		IMPIANTI ANTIBRINA E RETI ANTIACQUA		
ITALIA	Q55	ACTINIDIA POLPA GIALLA, ALTRE E BABY SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA E RETI ANTIACQUA	50.938	1,07
ITALIA	Q55	ACTINIDIA POLPA GIALLA, ALTRE E BABY SOTTO IMPIANTI ANTIBRINA E RETI ANTIACQUA	50.938	1,07
ITALIA	Q56	ACTINIDIA POLPA GIALLA, ALTRE E BABY SOTTO RETI ANTIGRANDINE E RETI ANTIACQUA	50.938	1,07
ITALIA	Q56	ACTINIDIA POLPA GIALLA, ALTRE E BABY SOTTO RETI ANTIGRANDINE E RETI ANTIACQUA	50.938	1,07
ITALIA	Q56	ACTINIDIA POLPA GIALLA, ALTRE E BABY SOTTO RETI ANTIGRANDINE E RETI ANTIACQUA	50.938	1,07
ITALIA	Q57	ACTINIDIA POLPA GIALLA, ALTRE E BABY SOTTO RETI ANTIGRANDINE E RETI ANTIACQUA E IMPIANTI ANTIBRINA	50.938	1,07
ITALIA	Q57	ACTINIDIA POLPA GIALLA, ALTRE E BABY SOTTO RETI ANTIGRANDINE E RETI ANTIACQUA E IMPIANTI ANTIBRINA	50.938	1,07
ITALIA	Q57	ACTINIDIA POLPA GIALLA, ALTRE E BABY SOTTO RETI ANTIGRANDINE E RETI ANTIACQUA E IMPIANTI ANTIBRINA	50.938	1,07
ITALIA	Q58	ARANCE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	12.864	1,20
SICILIA	Q58	ARANCE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	14.941	1,20
ITALIA	Q59	ARANCE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	14.195	1,20
SICILIA	Q59	ARANCE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	15.349	1,20
ITALIA	Q60	MANDARANCE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	15.751	1,20
ITALIA	Q61	LIMONI PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	14.478	1,20
ITALIA	Q62	LIMONI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	10.169	1,20
ITALIA	Q63	BERGAMOTTO SOTTO RETE ANTIGRANDINE	40.384	1,20
ITALIA	Q64	MANDARANCE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	15.063	1,20
ITALIA	Q65	MANDARINI PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	14.095	1,20
ITALIA	Q66	MANDARINI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	12.829	1,20

25A02241
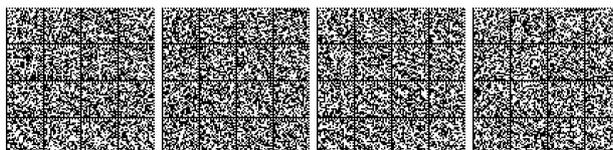
DECRETO 9 aprile 2025.

Modifica ordinaria al disciplinare di produzione della I.G.P. «Finocchio di Isola Capo Rizzuto».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che sostituisce e abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, entrato in vigore il 13 maggio 2024;

Visto l'art. 24 del regolamento (UE) 2024/1143, rubricato «Modifiche di un disciplinare» e, in particolare, il paragrafo 9 secondo il quale le modifiche ordinarie di un disciplinare sono valutate e approvate dagli Stati membri o dai Paesi terzi nel cui territorio è situata la zona geografica del prodotto in questione e sono comunicate alla Commissione;

Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 che integra il regolamento (UE) 2024/1143;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera *d)*;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 30 gennaio 2025 con n. 100, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025 risulta registrata dalla Corte dei conti in data 16 febbraio 2025 al n. 193;

Vista la direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 195 in data 4 marzo 2025, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025» del 29 gennaio 2025, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019;

Vista la direttiva direttoriale 11 marzo 2025, n. 112479, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 16 marzo 2025 con n. 228, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, nonché dalla direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera *d)*;

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Visto il decreto 14 ottobre 2013, n. 12511, recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1416 della Commissione del 16 agosto 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 308/5 dell'8 novembre 2012 con il quale è stata registrata la I.G.P «Finocchio di Isola Capo Rizzuto»;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio di tutela della I.G.P «Finocchio di Isola Capo Rizzuto», che possiede i requisiti previsti dall'art. 13, comma 1, del decreto n. 12511/2013, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della I.G.P «Finocchio di Isola Capo Rizzuto»;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Calabria, competente per territorio, in merito alla domanda di modifica del disciplinare di che trattasi;

Visto il provvedimento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 53 del 5 marzo 2025, con il quale è stata resa pubblica la proposta di modifica del disciplinare di produzione della I.G.P «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» ai fini della presentazione di opposizioni e che, entro i termini previsti dal

decreto 14 ottobre 2013, non sono pervenute opposizioni riguardo la proposta di modifica di cui trattasi;

Considerato che, a seguito dell'esito positivo della procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 24, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/1143, sussistono i requisiti per approvare le modifiche ordinarie contenute nella domanda di modifica del disciplinare di produzione della I.G.P «Finocchio di Isola Capo Rizzuto»;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie del disciplinare di produzione in questione e del relativo documento unico consolidato, nonché alla comunicazione delle stesse modifiche ordinarie alla Commissione europea;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata la modifica ordinaria al disciplinare di produzione della I.G.P «Finocchio di Isola Capo Rizzuto», di cui alla proposta pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 53 del 5 marzo 2025.

2. Il disciplinare di produzione consolidato della I.G.P «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» figura all'allegato del presente decreto.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, alla Commissione europea.

3. Il presente decreto e il disciplinare consolidato I.G.P «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» saranno pubblicati sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Roma, 9 aprile 2025

Il dirigente: GASPARRI

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «FINOCCHIO DI ISOLA CAPO RIZZUTO»

Art. 1.

Denominazione

La indicazione geografica protetta (IGP) «Finocchio di Isola Capo Rizzuto», è riservata al finocchio che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare.

Art. 2.

Caratteristiche del prodotto

La denominazione «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» designa gli ibridi/varietà della specie *Foeniculum vulgare Mill*, sottospecie *capillaceum*, var. *dulce* o *aziricum* allo stato fresco, ottenuti nella zona delimitata di cui al successivo art. 3.

In base al periodo di produzione, il «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» I.G.P. si distingue nelle tipologie precoce e tardiva che presentano le seguenti caratteristiche:

1. «Finocchio di Isola Capo Rizzuto I.G.P.» - tipologie precoci:

a) varietà: «Guttuso», «50-57», «Tiziano», «Michelangelo», Enea F1; Ares F1; Zeus F1; Cartesio; SV5057FM; Ottaviano; Pisano;

b) epoca di raccolta: dalla seconda decade di ottobre a metà marzo;

c) aspetto: grumolo compatto con forma schiacciata ai poli e canne erette;

d) colore: bianco con venature verdi chiare e con ciuffo verde;

e) sapore: tipico, molto dolce, con forte percezione di freschezza al palato e croccante alla masticazione; filamento di facile distacco;

f) odore: caratteristico, con spiccato aroma primario, senza note estranee;

g) calibro: diametro compreso tra 50 e 150 mm;

h) peso del grumolo lordo tra 200 e 1000 grammi;

2. «Finocchio di Isola Capo Rizzuto I.G.P.» - tipologie tardive:

a) varietà: «Narciso», «Donatello», «Tintoretto», «Tiepolo», «Augusto», «Traiano», «Bramante» e «Preludio»;

a) epoca di raccolta: da inizio marzo a metà giugno;

b) aspetto: grumolo compatto con forma tondeggiante;

c) colore: bianco con estrema brillantezza e venature verdi chiare;

d) sapore: tipico, molto dolce, con forte percezione di freschezza al palato e croccante alla masticazione; filamento di facile distacco;

e) odore: caratteristico, con spiccato aroma primario, senza note estranee;

f) calibro: diametro compreso tra 50 e 150 mm;

g) peso del grumolo lordo tra 200 e 1000 grammi.

Il «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» presenta le seguenti caratteristiche fisiche, chimiche ed organolettiche emerse dagli esiti dei *panel test* effettuati:

caratteristiche chimico-fisiche:

ceneri (sostanza secca): ≤ 1,2%;

grado rifrattometrico: ≥2,0°Brix;

zuccheri totali ≥ 2%.

È ammessa la commercializzazione del prodotto tipo «a mozzarella», lasciando la sola parte edule, ovvero senza «canne».

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione dell'IGP «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» comprende l'intero territorio amministrativo dei Comuni di Botricello e Belcastro nella Provincia di Catanzaro e di Mesoraca, Cutro, Isola di Capo Rizzuto, Crotone, Rocca di Neto e Strongoli nella Provincia di Crotone.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli *input* e gli *output*. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la produzione degli agricoltori e dei condizionatori, nonché attraverso la denuncia alla struttura di controllo dei quantitativi ottenuti e ceduti, è garantita la tracciabilità del prodotto.

Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo di cui al successivo art. 7, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

La tecnica colturale utilizzata prevede i seguenti interventi sia per le tipologie precoci che per quelle tardive, ove non diversamente precisato:

A - Impianto della coltura.

La coltivazione si effettua in rotazione con un anno di riposo:

a) per semina diretta in campo a partire dalla prima decade di luglio fino a metà settembre, anche con seme autoriprodotto, per non più di un ciclo produttivo, dalla stessa azienda agricola produttrice;

b) con trapianto di piantine da vivaio, anche su telo pacciamante, nel periodo compreso tra la prima metà di agosto e la prima metà di gennaio con una densità di piante per ettaro che varia tra 65.000 - 90.000 unità.

B - L'irrigazione, commisurata all'andamento climatico e alla domanda evapotraspirativa, viene effettuata, in funzione delle caratteristiche dei terreni, con irrigatori a bassa e media portata e/o con impianti a goccia (manichette).

C - Raccolta.

L' epoca di raccolta parte dalla seconda decade di ottobre e fino a metà marzo per le tipologie «precoci» e da inizio marzo sino alla metà di giugno per quelle «tardive», e non prima comunque di quando il grumolo abbia raggiunto un peso lordo comprensivo delle parti verdi aeree di almeno 200 grammi. La raccolta viene effettuata a mano, con produzione massima in campo di 60 T per ettaro.

D - Operazioni *post*-raccolta.

Il prodotto raccolto è sottoposto alle seguenti fasi:

1) capitozzamento della parte verde aerea; 2) trasporto entro ventiquattro ore al centro di lavorazione; 3) refrigerazione a 5°C ± 1; 4) mondatura ed eliminazione scarti; 5) lavaggio con acqua potabile a temperatura ambiente; 6) calibratura.

Le operazioni di cui alle fasi da 1 a 6 sopra riportate devono essere eseguite in un centro di lavorazione situato all'interno della zona di produzione di cui all'art. 3.

Successivamente alle operazioni di prima lavorazione effettuate tra il campo ed il centro di lavorazione, l'IGP «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» può essere confezionato, anche sottoponendolo a lavorazioni di quarta gamma. Le lavorazioni di quarta gamma e le operazioni di confezionamento possono essere effettuate anche in siti produttivi situati fuori dalla zona di produzione di cui al precedente art. 3.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

La richiesta di riconoscimento del «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» si basa sul legame esistente tra la qualità del prodotto dovuta alla zona geografica e sulla sua reputazione.

La reputazione di cui gode oggi il «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» è il risultato di una sinergia tra un insieme di fattori agronomici e climatici che si riscontrano nella zona di produzione che la rendono particolarmente vocata alla produzione di quest'ortaggio.

Nello specifico si segnalano le condizioni climatiche particolarmente miti durante il periodo invernale-primaverile; il terreno franco-sabbioso con presenza di una falda molto superficiale consente di creare uno *stress* idrico controllato nella pianta in grado di favorire una crescita piuttosto contenuta della pianta e un basso contenuto di sostanza secca, da cui derivano la croccantezza e la succulenza.

Inoltre, il terreno, essendo sciolto, non oppone alcuna resistenza allo sviluppo dei grumoli e di conseguenza il prodotto si presenta morfologicamente perfetto nelle diverse espressioni varietali, senza presentare difetti di forma.

Le caratteristiche del terreno permettono la produzione di finocchi con una scarsa percentuale di grumoli con «allungamento del collo», in quanto la tecnica colturale praticata prevede il trapianto ad una profondità tale da favorire il completo imbianchimento del prodotto.

Caratteristica, quest'ultima, favorita anche dalla leggerezza del terreno.

A supporto dello stretto legame tra la vocazione del territorio e la denominazione «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» è interessante citare un'usanza abbastanza diffusa nella zona, per la quale si era soliti denominare i terreni ed i fondi con toponimi conosciuti nel territorio. Tali denominazioni quasi sempre servivano per classificare i prodotti che da essi derivavano e ciò anche in base alla fortuna che tale prodotto incontrava sui mercati dell'epoca. Sulla base di tale usanza i terreni litoranei della fascia jonica a Sud di Capo Rizzuto, passando per Capo Colonna (Crotone) fino al litorale di Strongoli Marina a Nord, venivano individuati proprio come «terreni per finocchi di Isola».

Tracce di commercializzazione del «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» risalgono agli inizi del Novecento, ma è a partire dalla metà del secolo scorso che è diventata una presenza importante nei mercati ortofrutticoli italiani, principalmente nel periodo che va da novembre a maggio.

Quanto testé affermato è supportato e confermato dalle manifestazioni religiose, enogastronomiche e sagre locali che, ormai da svariati anni a questa parte, si tengono nella centrale piazza del Popolo dell'abitato di Isola di Capo Rizzuto.

In occasione della festa patronale in onore della «Madonna Greca», patrona di Isola Capo Rizzuto, già fin dal 1990 si svolge la Festa degli agricoltori, dove si evidenzia fin da allora l'attenzione verso questo prodotto del territorio «forte nella produzione del Finocchio di Isola Capo Rizzuto».

Appuntamento fisso annuale è ormai diventata tra fine aprile ed inizio di maggio la «Sagra del Finocchio di Isola Capo Rizzuto», ripresa ed avviata anche con l'interesse dei *mass media* nazionali, come l'edizione del 28 aprile 2018 (evidenziata nella trasmissione televisiva «Ricette all'italiana» di Rete 4), e quella dell'11 maggio 2019 nella quale si è volutamente usato il termine «Finocchio d'Oro» inteso come «il tesoro di Isola di Capo Rizzuto» (11 maggio 2019, palazzo Vescovile, Isola di Capo Rizzuto).

Ulteriore conferma ad avvalorare la reputazione ultratrentennale del «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» proviene dalla manifestazione «Fresco di legalità» organizzata nel 2009, in cui è stato scelto proprio questo prodotto come simbolo coltivato e raccolto sulle terre liberate dalla 'ndrangheta nel Comune di Isola Capo Rizzuto; manifestazione organizzata dalla Associazione Libera Terra di Don Ciotti, unitamente con la Prefettura di Crotone, la Diocesi di Crotone - Santa Severina, e con il contributo della Confederazione italiana agricoltori, del Copagri, di Acli Terra, della Confagricoltura e della Coldiretti.

Si segnalano anche le sagre «Ortomercato» del 1° maggio del 1991 e del 1992 di promozione di prodotti locali svolte nel Comune di Isola di Capo Rizzuto, nelle quali ha avuto luogo l'esposizione e la vendita del Finocchio Isola Capo Rizzuto.

Un ulteriore segnale indicativo della reputazione di tale prodotto perviene dal fatto che al «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» venisse riservata una quotazione e un mercato, anche all'ingrosso, più alto rispetto al finocchio generico: alcune fatture di vendita, risalenti al 1983 e 1984, e confermate anche da vendite più recenti, in cui sui mercati all'ingrosso al prodotto «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» viene riservata una quotazione maggiore di circa il 20-25% rispetto agli altri.

Si ritiene che a giustificare la reputazione del Finocchio Isola di Capo Rizzuto siano caratteristiche di tipo gustativo ed organolettico, al riguardo è stato svolto uno studio, finalizzato a caratterizzare le componenti organolettico-sensoriali, del «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» giudicato dagli esperti *panel* come un finocchio dal «sapore, tipico molto dolce, con forte percezione di freschezza al palato, croccante alla masticazione dolce».

Tali caratteristiche organolettiche sono citate anche nella rivista bisettimanale «Il Crotonese» del 6 marzo 2020, dove viene riportato un intervento di Franco Laratta nel quale si legge che i Finocchi di Isola Capo Rizzuto colpiscono per l'aroma persistente e per quel sapore indimenticabile e che il profumo dei campi di Finocchio di Isola di Capo Rizzuto caratterizza il paesaggio rendendolo unico e suggestivo.

Il «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» ha continuato a preservare una sua fetta di mercato, sostenuta dalla forte reputazione del suo nome e dalla sua storia. Ingrediente base di molte ricette tradizionali dell'areale il «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» è ben conosciuto tra gli *chef* e
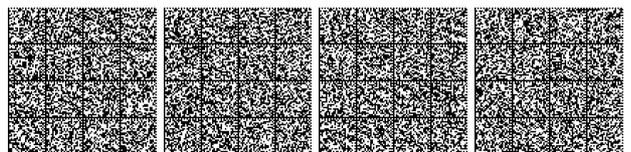
gli esperti di gastronomia per la peculiarità del suo sapore, la diversità di applicazione culinaria (fresca, al forno, dolciaria, come conserva alimentare, ecc.).

Ricette elaborate, indicando espressamente tra gli ingredienti «Finocchio di Isola Capo Rizzuto», sono disponibili sui *blog* di cucina più frequentati del web, come www.prodottitipici.com - così come nei *food blogger* www.ricette10minuti.it/vellutatafinocchiodiisolacaporizzuto - e quella di «A casa tua in *tour*» del 2017 di Anna Aloi relativa alla «Zuppa speziata di cannellini e finocchi di Isola Capo Rizzuto»; ed ancora troviamo evidenziate ricette di *chef* stellati (Giuseppe Romano, Antonio Biafora, Nino Rossi, Abbruzzino Antonio) che hanno scelto il Finocchio di Isola Capo Rizzuto tra le materie prime per alcune loro preparazioni, tra cui spiccano, rispettivamente, ad esempio, le ricette «Rognone, finocchio di Isola Capo Rizzuto e anice stellato», «Animella, acciughe e Finocchio di Isola Capo Rizzuto», ed altre ancora, reperibili sulla rete internet ed inserite anche sul sito www.finocchiodiisolacaporizzuto.it/ricette. Attenzione anche evidenziata da svariati riferimenti reperiti in alcune riviste e/o pubblicazioni (Stralcio guide enogastronomiche della rivista «Touring Club Italiano» del 28 novembre 2006, del Dipartimento turismo Regione Calabria «A tavola tra Storia e Leggenda») e, ancora, in noti programmi televisivi come «L'ingrediente perfetto» de La7.

La reputazione del «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» è confermata dalla presenza nei circuiti di vendita come la grande distribuzione (es. LIDL, Esselunga COOP e altri). I volantini per la pubblicità dei prodotti in promozione o inseriti in «percorsi qualità» legati ai sapori del territorio indicano sempre il nome «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» per distinguerlo dal prodotto comune.

La reputazione del nome «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» è confermata sul web da oltre 2000 risultati ottenuti attraverso i motori di ricerca più utilizzati presenti sul web.

Il «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» è iscritto anche già dal 2001 nell'elenco, istituito presso il MIPAAF, dei prodotti agroalimentari tradizionali (P.A.T.) della Regione Calabria.

Art. 7.

Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare di produzione è svolto da una struttura di controllo conformemente a quanto stabilito dall'art. 39 del regolamento (UE) n. 1143/2024.

L'organismo di controllo individuato è: 3A - Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria soc. cons. a r.l., con sede in fraz. Pantalla 06059 Todi (PG), tel.: 075/8957201 - fax: 075/8957257 - e-mail: certificazione@parco3a.org - web www.parco3a.org

Art. 8.

Etichettatura

Per l'immissione al consumo il confezionamento del Finocchio di Isola Capo Rizzuto deve essere effettuato:

per il fresco: in vaschette, in cassette di plastica e/o legno, in cartone, in polipropilene, in «*flowpack*» o ogni altro materiale considerato idoneo, per tale uso, secondo i termini di legge. Tutte le confezioni devono essere sigillate in modo tale che il prodotto non possa essere estratto senza la rottura della confezione stessa. È consentita l'apposizione del logo di cui al presente art. 8 sul singolo finocchio con etichetta adesiva ad uso alimentare;

nel caso di prodotto destinato all'industria di trasformazione: l'IGP «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» potrà essere commercializzata anche utilizzando adeguati contenitori (*bins*); in tal caso su ciascun contenitore dovrà essere apposta, oltre alle diciture di seguito descritte e al simbolo europeo della IGP una copertura sigillante tale da impedire che il contenuto possa essere manomesso;

per la IV gamma: sono ammesse confezioni con materiale idoneo secondo le vigenti normative di riferimento. Le confezioni oltre al simbolo grafico europeo della IGP e alle informazioni corrispondenti ai requisiti di legge, devono riportare la dicitura «IGP Finocchio di Isola Capo Rizzuto» accompagnata dal logo della denominazione di seguito riportato in figura 1 nelle versioni a colori, in bianco e nero positivo e in bianco e nero negativo.

Figura 1

Versione a colori

Versione in bianco e nero positivo

Versione in bianco e nero negativo

Il segno distintivo della IGP Finocchio di Isola Capo Rizzuto, versione a colori, è formato da una sagoma esterna tonda di colore verde sfumato (C100 M40 Y70 K66) che racchiude la scritta «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» composta da originali caratteri stampatello maiuscolo di colore bianco su fondo arancio chiaro sfumato (C0 M40 Y100 K0/C0 M10 Y100 K0) disposta in alto in semicerchio al di sotto della quale compare una linea a semicerchio di colore giallo (C0 M0 Y100 K0) che racchiude uno sfondo di colore arancio scuro sfumato (C0 M70 Y100 K0/C0 M10 Y100 K0). Al di sotto del finocchio separati da una linea bianca compaiono sulla sinistra un disegno grafico stilizzato che simboleggia un sole di colore arancio chiaro sfumato (C0 M40 Y100 K0/C0 M10 Y100 K0) su sfondo celeste cielo colore (C90 M15 Y0 K0/C0 M0 Y0 K0) e sulla destra sotto il finocchio compare un disegno grafico stilizzato che simboleggia il Castello di Isola di Capo Rizzuto di colore arancio chiaro sfumato (C0 M40 Y100 K0/C0 M10 Y100 K0) su sfondo celeste cielo colore (C90 M15 Y0 K0/C0 M0 Y0 K0) al di sotto del sole e del castello compare un'onda colore (C100 M91 Y34 k30) ed al centro la scritta «IGP» composta da originali caratteri stampatello maiuscolo di colore bianco su sfondo mare blu sfumato (C100 M0 Y0 K0/C100 M80 Y0 K40). Quanto sopra a simboleggiare un connubio di sinergie tra sole, cielo, terra e mare da cui sorge il Finocchio di Isola Capo Rizzuto attraverso la storia del Castello Aragonese di unica bellezza che sempre domina circondato dal Mar Jonio.

Sulle confezioni devono essere inoltre riportati tutti gli elementi idonei ad individuare nome o ragione sociale ed indirizzo o sede del produttore singolo o associato e del confezionatore.

É consentito riportare eventuali indicazioni complementari ed accessorie non aventi carattere laudativo e non inducenti a trarre in inganno il consumatore sulla natura e sulle caratteristiche del prodotto.

25A02298

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 marzo 2025.

Criteri di attivazione delle risorse del Fondo istituito per il rafforzamento delle strutture preposte ai pagamenti delle fatture commerciali e alla riduzione dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza e successive modifiche e integrazioni;

Vista la decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l'approvazione del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza dell'Italia (PNRR), come modificata, da ultimo, dalla decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 12 novembre 2024;

Vista la Riforma 1.11 del PNRR, denominata «Riduzione dei tempi di pagamento della PA e del sistema sanitario» inserita nella Missione 1, Componente 1, dello stesso Piano;

Vista la *milestone* M1C1-72-*ter* «Aumento delle risorse umane che si occupano dei ritardi di pagamento», che prevede l'entrata in vigore della legislazione volta ad aumentare le risorse umane che si occupano di ritardi di pagamento presso i Ministeri, le amministrazioni centrali e le amministrazioni locali, in funzione delle rispettive esigenze organizzative specifiche;

Visto il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modifiche e integrazioni, che ha recepito la direttiva europea 2011/7/UE stabilendo i termini massimi di pagamento nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione;

Visto l'art. 40 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, che detta disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni, e in particolare i commi da 4 a 9;

Visto l'art. 6-*sexies* del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189, che detta disposizioni relative al rafforzamento delle strutture preposte ai pagamenti delle fatture commerciali e alla riduzione dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni, autorizzando assunzioni, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata non eccedente il 31 dicembre 2026, in deroga ai limiti di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto, in particolare, il comma 1 del sopracitato art. 6-*sexies*, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 5.000.000,00 di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 da ripartire con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle richieste delle amministrazioni individuate ai sensi dell'art. 40, commi da 4 a 9, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, coerenti con il relativo piano degli interventi;

Considerato che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 10198 del 29 gennaio 2025, in attuazione del richiamato art. 6-*sexies*, comma 1, è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il capitolo di spesa n. 3010 «Fondo da ripartire relativo all'assunzione di personale per il rafforzamento delle strutture preposte ai pagamenti delle fatture e alla riduzione dei tempi di pagamento»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica», e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42», e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che detta disposizioni sull'ordinamento degli enti locali;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, che ai fini del rafforzamento della capacità amministrativo-contabile e per garantire la piena operatività degli uffici centrali e territoriali in relazione alla riduzione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, nonché di quelli relativi ai servizi di intercettazione nelle indagini penali, ha previsto un incremento della dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria di duecentocinquanta unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui sessantuno unità dell'area dei funzionari e centottantanove unità dell'area degli assistenti;

Ravvisata l'opportunità che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, titolare della citata Riforma
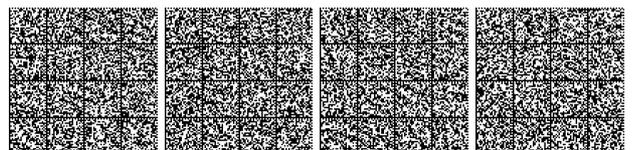
1.11 del PNRR, intraprenda iniziative di formazione centralizzata per rafforzare le competenze delle amministrazioni centrali e locali in materia di rispetto dei tempi di pagamento;

Ravvisata la necessità di stabilire gli importi delle risorse del citato Fondo attivabili, per euro 4.000.000,00 per l'esercizio 2025 e per euro 4.000.000,00 per l'esercizio 2026, per assicurare nei due esercizi l'assunzione di un contingente di almeno centocinquanta unità di personale da destinare alle strutture preposte ai pagamenti dei crediti commerciali nelle amministrazioni ed enti destinatari delle risorse di cui al suddetto Fondo;

Ritenuto di individuare, quali soggetti destinatari delle risorse, i Ministeri che, ai sensi dell'art. 40, commi 4 e 5, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, hanno presentato il Piano degli interventi e le amministrazioni locali per le quali è stato sottoscritto l'accordo con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'art. 40, comma 7, del medesimo decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19;

Ritenuto di escludere dai soggetti assegnatari delle risorse il Ministero della giustizia, in quanto destinatario dello specifico intervento di rafforzamento organizzativo in materia di tempi di pagamento di cui al richiamato art. 4 del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166;

Ritenuto di dover utilizzare, per l'individuazione del livello di risorse attivabili da parte di ciascuna amministrazione ed ente destinatario, un criterio basato su una quota fissa, pari a euro 120.000,00, e una quota variabile calcolata sulla base dell'importo commerciale dovuto delle fatture ricevute nel 2024, come risultante, alla data dell'8 gennaio 2025, dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni (di seguito PCC), di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, stabilendo comunque un limite massimo complessivo di euro 650.000,00;

Ritenuto altresì necessario individuare le modalità e le tempistiche di presentazione delle richieste di accesso al Fondo;

Decreta:

Art. 1.

Determinazione risorse attivabili 2025 e 2026

1. L'ammontare delle risorse del Fondo di cui all'art. 6-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189, attivabili per gli esercizi 2025 e 2026 è stabilito in euro 8.000.000,00, di cui euro 4.000.000,00 nel 2025 ed euro 4.000.000,00 nel 2026.

2. L'importo richiedibile per l'assegnazione, mediante ricorso al suddetto Fondo, da parte di ciascuna amministrazione ed ente avente diritto è riportato nell'allegato A «Risorse attivabili del fondo» che costituisce parte integrante del presente decreto. Ciascun importo si compone di una quota fissa, pari a euro 120.000,00 uguale per tutti, e di una quota variabile, calcolata sulla base dell'importo commerciale dovuto delle fatture ricevute nel 2024, come risultante dalla PCC alla data dell'8 gennaio 2025, nel limite massimo complessivo, inclusivo di entrambe le quote, di euro 650.000,00 per il biennio 2025-2026.

3. Le amministrazioni e gli enti destinatari, come individuati nell'elenco di cui al richiamato allegato A, presentano apposita istanza di assegnazione delle risorse al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nei limiti degli importi corrispondentemente indicati nel predetto allegato A e con le modalità di cui al successivo art. 2, per assunzioni di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata non eccedente il 31 dicembre 2026, da destinare alle strutture preposte al pagamento dei debiti commerciali.

Art. 2.

Modalità e termini di accesso alle risorse

1. Le amministrazioni e gli enti individuati nell'allegato A «Risorse attivabili del fondo», presentano la richiesta di accesso alle risorse di cui all'art. 1, comma 1, tramite apposita istanza da far pervenire al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. L'istanza è presentata mediante compilazione del modulo di cui all'allegato B al presente decreto «Richiesta di assegnazione delle risorse», firmato digitalmente dal direttore generale responsabile del personale, ovvero da altro rappresentante di vertice dell'amministrazione o ente richiedente, da inviare al seguente indirizzo pec: rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it

3. L'istanza deve riportare l'importo richiesto, nel limite dell'ammontare delle risorse indicate nell'allegato A «Risorse attivabili del fondo» per ciascuna amministrazione o ente, nonché l'impegno a presentare una relazione a consuntivo sull'utilizzo delle risorse ricevute per le finalità previste dalla norma istitutiva del Fondo. I Ministeri presentano la relazione alle *task-force* di cui all'art. 40, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56. Gli enti locali trasmettono la propria relazione al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al seguente indirizzo pec: rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it

Art. 3.

Disposizioni finanziarie e finali

1. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle richieste di assegnazione delle risorse da parte delle amministrazioni ed enti, si provvede all'assegnazione delle risorse di cui all'art. 1, comma 1, sulla base delle istanze pervenute.

2. In esito all'assegnazione delle risorse, eventuali disponibilità residue a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 1, potranno essere oggetto di successiva assegnazione mediante uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze per le finalità di rafforzamento delle strutture preposte ai pagamenti delle fatture commerciali e alla riduzione dei tempi di pagamento di cui alla Riforma 1.11 del PNRR.

3. Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2025

Il Ministro: GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 509

ALLEGATO *A*
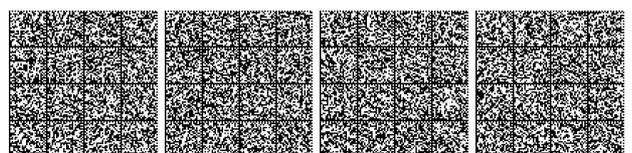
Risorse attivabili del fondo

Amministrazione	Dati fatture 2024		Importo richiedibile per l'assegnazione				
	Importo dovuto commerciale	% Importo dovuto commerciale (su totale generale)	Parte fissa	Parte variabile	Totale	Quota 2025	Quota 2026
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BARLETTA, ANDRIA E TRANI	15.088.647 €	0,19%	120.000 €	7.808 €	127.808 €	63.904 €	63.904 €
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO	42.845.587 €	0,55%	120.000 €	22.172 €	142.172 €	71.086 €	71.086 €
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI COSENZA	39.122.340 €	0,50%	120.000 €	20.245 €	140.245 €	70.123 €	70.123 €
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MATERA	32.956.569 €	0,42%	120.000 €	17.054 €	137.054 €	68.527 €	68.527 €
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI POTENZA	59.384.354 €	0,76%	120.000 €	30.730 €	150.730 €	75.365 €	75.365 €
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	36.242.661 €	0,46%	120.000 €	18.755 €	138.755 €	69.377 €	69.377 €
CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA	41.522.375 €	0,53%	120.000 €	21.487 €	141.487 €	70.743 €	70.743 €
COMUNE DI AFRAGOLA	44.320.319 €	0,57%	120.000 €	22.935 €	142.935 €	71.467 €	71.467 €
COMUNE DI ANDRIA	42.423.268 €	0,54%	120.000 €	21.953 €	141.953 €	70.977 €	70.977 €
COMUNE DI APRILIA	39.928.493 €	0,51%	120.000 €	20.662 €	140.662 €	70.331 €	70.331 €
COMUNE DI CASERTA	45.208.527 €	0,58%	120.000 €	23.395 €	143.395 €	71.697 €	71.697 €
COMUNE DI CASORIA	33.969.081 €	0,44%	120.000 €	17.578 €	137.578 €	68.789 €	68.789 €
COMUNE DI CATANIA	254.929.248 €	3,27%	120.000 €	131.921 €	251.921 €	125.960 €	125.960 €
COMUNE DI CATANZARO	53.649.724 €	0,69%	120.000 €	27.763 €	147.763 €	73.881 €	73.881 €
COMUNE DI COSENZA	57.089.061 €	0,73%	120.000 €	29.542 €	149.542 €	74.771 €	74.771 €
COMUNE DI FOGGIA	102.741.385 €	1,32%	120.000 €	53.167 €	173.167 €	86.583 €	86.583 €
COMUNE DI GELA	28.690.920 €	0,37%	120.000 €	14.847 €	134.847 €	67.423 €	67.423 €
COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	72.529.278 €	0,93%	120.000 €	37.532 €	157.532 €	78.766 €	78.766 €
COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO	38.138.752 €	0,49%	120.000 €	19.736 €	139.736 €	69.868 €	69.868 €
COMUNE DI LAMEZIA TERME	37.551.629 €	0,48%	120.000 €	19.432 €	139.432 €	69.716 €	69.716 €
COMUNE DI MESSINA	213.316.513 €	2,74%	120.000 €	110.387 €	230.387 €	115.194 €	115.194 €
COMUNE DI NAPOLI	800.790.826 €	10,27%	120.000 €	414.393 €	534.393 €	267.197 €	267.197 €
COMUNE DI POMEZIA	51.519.626 €	0,66%	120.000 €	26.660 €	146.660 €	73.330 €	73.330 €
COMUNE DI REGGIO DI CALABRIA	113.303.358 €	1,45%	120.000 €	58.632 €	178.632 €	89.316 €	89.316 €

Amministrazione	Dati fatture 2024		Importo richiedibile per l'assegnazione				
	Importo dovuto commerciale	% Importo dovuto commerciale (su totale generale)	Parte fissa	Parte variabile	Totale	Quota 2025	Quota 2026
COMUNE DI TORRE DEL GRECO	40.932.069 €	0,53%	120.000 €	21.182 €	141.182 €	70.591 €	70.591 €
COMUNE DI VITERBO	51.298.767 €	0,66%	120.000 €	26.546 €	146.546 €	73.273 €	73.273 €
COMUNE DI VITTORIA	32.504.321 €	0,42%	120.000 €	16.820 €	136.820 €	68.410 €	68.410 €
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA	23.782.972 €	0,31%	120.000 €	12.307 €	132.307 €	66.154 €	66.154 €
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	97.850.151 €	1,26%	120.000 €	50.635 €	170.635 €	85.318 €	85.318 €
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	62.117.701 €	0,80%	120.000 €	32.145 €	152.145 €	76.072 €	76.072 €
MINISTERO DEL TURISMO	59.807.596 €	0,77%	120.000 €	30.949 €	150.949 €	75.475 €	75.475 €
MINISTERO DELLA CULTURA	969.174.006 €	12,43%	120.000 €	501.528 €	621.528 €	310.764 €	310.764 €
MINISTERO DELLA SALUTE	316.471.898 €	4,06%	120.000 €	163.768 €	283.768 €	141.884 €	141.884 €
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE	74.752.133 €	0,96%	120.000 €	38.683 €	158.683 €	79.341 €	79.341 €
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	128.268.468 €	1,65%	120.000 €	66.376 €	186.376 €	93.188 €	93.188 €
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	828.086.875 €	10,62%	120.000 €	428.518 €	548.518 €	274.259 €	274.259 €
MINISTERO DELL'INTERNO	2.402.818.993 €	30,83%	120.000 €	530.000 €	650.000 €	325.000 €	325.000 €
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	348.620.086 €	4,47%	120.000 €	180.404 €	300.404 €	150.202 €	150.202 €
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	60.583.527 €	0,78%	120.000 €	31.351 €	151.351 €	75.675 €	75.675 €
Totale generale	**7.794.332.102 €**	**100,00%**	**4.680.000 €**	**3.320.000 €**	**8.000.000 €**	**4.000.000 €**	**4.000.000 €**

ALLEGATO *B*
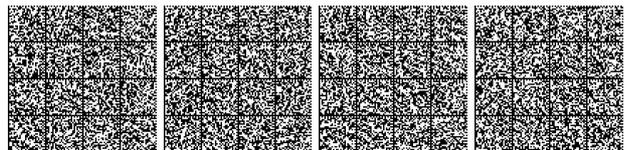
Richiesta di assegnazione delle risorse

Richiesta di assegnazione delle risorse del fondo di cui all'articolo 6-sexies del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189, per il rafforzamento delle strutture preposte ai pagamenti delle fatture e alla riduzione dei tempi di pagamento

Il/La sottoscritto/a ______________________________, in qualità di ____, ai sensi dell'articolo 6-sexies del Decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189,

RICHIEDE

€ ___________, complessivamente per il biennio 2025-2026, mediante ricorso al fondo **di cui all'articolo 6-sexies del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189**, a titolo di contributo per l'assunzione di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata non eccedente il 31 dicembre 2026, da destinare al rafforzamento delle strutture preposte ai pagamenti delle fatture commerciali e alla riduzione dei tempi di pagamento.

A tal fine,

SI IMPEGNA

a presentare una relazione a consuntivo sull'utilizzo delle risorse ricevute per le finalità previste dalla norma istitutiva del Fondo.

Data Firma digitale[1]

[1] In caso di firma autografa, allegare documento di identità.
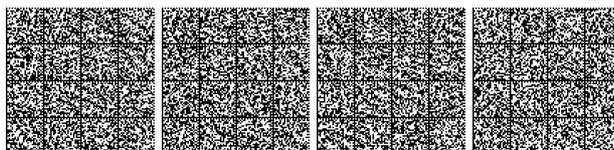
25A02361

DECRETO 1° aprile 2025.

Accelerazione dell'acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi, tramite il Sistema tessera sanitaria.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE,
DELLE RISORSE UMANE E DEL BILANCIO
DEL MINISTERO DELLA SALUTE

E

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Visto il Testo unico delle leggi sanitarie (TULS) approvato con regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934;

Visto il regio decreto n. 1238 del 9 luglio 1939 («Ordinamento dello stato civile»);

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 («Regolamento di Polizia mortuaria»);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante «Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile»;

Visto l'art. 30, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, che tutela la volontà della madre di non essere nominata nella dichiarazione di nascita;

Visto l'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (Sistema tessera sanitaria);

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 concernente il Codice dell'amministrazione digitale (CAD);

Visto l'allegato III del regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 26 febbraio 2010, recante la definizione delle modalità tecniche per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia al Sistema di accoglienza centrale (Sistema tessera sanitaria);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, regolamento recante il riordino dell'Istituto nazionale di statistica;

Visto il regolamento (UE) n. 328/2011 della Commissione del 5 aprile 2011 recante disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, per quanto riguarda le statistiche sulle cause di decesso;

Visto l'art. 62, comma 6, lettera *c)* del CAD, come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è definita l'erogazione da parte dell'ANPR del servizio di invio telematico, con modalità compatibili con il sistema di trasmissione di cui al decreto del Ministro della salute in data 26 febbraio 2010 (Sistema tessera sanitaria):

delle attestazioni e dichiarazione di nascita, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;

del certificato di cui all'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;

Visto l'art. 2, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2013 «Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera *b)*, 35, comma 2, 36, comma 2, e 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»;

Visto l'art. 62-*ter* del CAD che istituisce, nell'ambito del Sistema TS, l'Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA), base dati unica di tutti gli assistiti del Servizio sanitario nazionale (SSN), al fine di rafforzare gli interventi in tema di monitoraggio della spesa del settore sanitario, accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e le pubbliche amministrazioni;

Visto il regolamento (UE) n. 1260/2013, come attuato dal regolamento (UE) n. 205/ 2014 relativo alle statistiche demografiche europee e avente per oggetto all'art. 1 la definizione di «un quadro giuridico comune in vista dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee sulla popolazione e sugli eventi di stato civile»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2014, n. 194 «Regolamento recante modalità di attuazione e di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e definizione del piano per il graduale subentro dell'ANPR alle anagrafi della popolazione residente», e in particolare l'allegato D - servizi dell'ANPR, lettera A.4);

Visto l'art. 62, comma 2-*bis*, del CAD, il quale prevede che l'ANPR contiene altresì l'Archivio nazionale informatizzato dei registri dello stato civile tenuti dai comuni;

Visto il decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, concernente modifiche e integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'art. 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Visto l'art. 12 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e successive modifiche, concernente l'accelerazione dell'acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi, il quale prevede, tra l'altro:

al comma 1, che ai fini dell'accelerazione dell'acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi di cui all'art. 62, comma 6, lettera *c)*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, le strutture sanitarie, i medici, i medici necroscopi o altri sanitari delegati, inviano al Sistema tessera sanitaria del Ministero dell'economia e delle finanze i dati:

a) dell'avviso di decesso di cui all'art. 72, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;

b) del certificato necroscopico di cui all'art. 74, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;

c) della denuncia della causa di morte di cui all'art. 1 del regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;

d) dell'attestazione di nascita di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;

e) della dichiarazione di nascita di cui all'art. 30, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;

al comma 2, che la trasmissione dei dati di cui al comma 1 esonera i soggetti interessati all'ulteriore invio ai comuni di ulteriore attestazione cartacea;

al comma 3, che il Sistema tessera sanitaria rende immediatamente disponibili i dati di cui al comma 1:

a) all'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), al fine di garantire la completezza dell'Archivio nazionale informatizzato dei registri dello stato civile;

b) ai comuni, per il tramite della posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo disponibile nell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA), di cui all'art. 6-*ter*, codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 nelle more della messa a disposizione dei servizi dell'ANPR relativi all'informatizzazione dei registri dello stato civile;

c) all'Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA) per tutti i soggetti, non registrati nell'ANPR, che hanno usufruito di prestazioni sanitarie erogate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e che non rientrano tra i soggetti definiti all'art. 2, comma 1, lettere *b)* e *c)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 13 ottobre 2022 concernente l'istituzione della medesima ANA;

d) all'ISTAT;

al comma 3-*bis*, che il Sistema tessera sanitaria, per consentire agli operatori sanitari l'eventuale consultazione dei dati inseriti ai fini della rettifica degli stessi, memorizza temporaneamente per un mese e rende immediatamente disponibili le eventuali relative rettifiche ai soggetti di cui al comma 3;

al comma 4, che con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero dell'interno, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti i dati di cui al presente articolo e le relative modalità tecniche di trasmissione;

Visto l'art. 62, comma 3, del CAD così come modificato dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Viste le «Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici» adottate ai sensi dell'art. 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e pubblicate sul sito dell'Agenzia per l'Italia digitale il 9 settembre 2020;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 18 ottobre 2022 recante «Aggiornamento della piattaforma di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente per l'erogazione dei servizi resi disponibili ai comuni per l'utilizzo dell'Archivio nazionale informatizzato dei registri dello stato civile»;

Visti i confronti tecnici tenutisi con le regioni e province autonome e ANCI;

Visto il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, concernente il Codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101, concernente «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
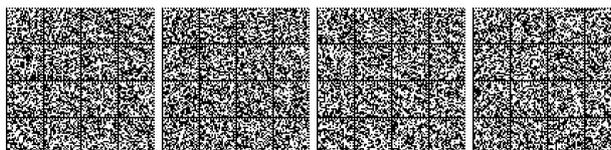
Acquisito il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali espresso con provvedimento del 26 maggio 2022, n. 193, ai sensi dell'art. 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e recepite le indicazioni ivi contenute;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «Sistema TS», il sistema informativo di cui è titolare il Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto dall'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

b) «SAR», il Sistema di accoglienza regionale attraverso il quale gli operatori sanitari trasmettono i dati verso il Sistema TS;

c) «soggetti autorizzati» all'invio dei dati, i soggetti individuati ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

d) «ANPR», l'Anagrafe nazionale della popolazione residente, di cui all'art. 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale - CAD);

e) «ANSC», l'Archivio nazionale informatizzato dei registri dello Stato civile, di cui all'art. 62, comma 2-*bis*, del CAD, contenuto in ANPR.

Art. 2.

Modalità di invio telematico dei documenti al Sistema TS

1. Con il presente decreto sono definite le modalità tecniche per la dematerializzazione e l'invio telematico al Sistema TS dei seguenti documenti:

a) avviso di decesso di cui all'art. 72, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;

b) denuncia della causa di morte, di cui all'art. 1 del regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;

c) certificato necroscopico di cui all'art. 74, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;

d) attestazione di nascita di cui all'art. 30, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;

e) dichiarazione di nascita di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

2. I documenti dematerializzati di cui al comma 1 sono inviati al Sistema TS, anche tramite SAR, da parte dei seguenti soggetti autorizzati nei seguenti termini:

a) l'avviso di decesso è trasmesso dal direttore sanitario o suo delegato, in caso di morte in ospedale, casa di cura o di riposo, collegio, istituto o qualsiasi altro stabilimento, entro il termine previsto dal comma 1 dell'art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. Tale documento viene reso immediatamente disponibile dal Sistema TS a ANPR, comprensivo del numero di ricezione generato da ANPR, necessario per collegare gli altri documenti relativi allo stesso evento, secondo le modalità di cui all'art. 5 del presente decreto. Tale documento è reso disponibile, oltre che ad ANPR, anche all'ISTAT, secondo le modalità previste dal presente decreto;

b) la denuncia delle cause di morte è trasmessa dal medico che ha assistito il deceduto, dal medico necroscopo, nel caso di decesso senza assistenza medica, o dai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico, entro il termine previsto dal comma 6 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. Tale documento, comprensivo del numero di ricezione generato da ANPR, necessario per collegare gli altri documenti relativi allo stesso evento, viene reso disponibile dal Sistema TS ad ANPR (solo la parte *A)*, ad ISTAT e alla ASL competente del comune dove è avvenuto il decesso nonché, laddove diversa, alla ASL di residenza del deceduto, secondo le modalità di cui al presente decreto;

c) il certificato necroscopico è trasmesso dal medico necroscopo comprensivo del numero di ricezione generato da ANPR, necessario per collegare gli altri documenti relativi allo stesso evento. Tale documento è reso disponibile, oltre che ad ANPR, anche all'ISTAT, secondo le modalità previste dal presente decreto;

d) l'attestazione di nascita è trasmessa dall'ostetrica o dal medico che hanno assistito al parto della struttura sanitaria ove ha avuto luogo la nascita. Tale documento viene reso disponibile immediatamente dal Sistema TS a ANPR comprensivo del numero di ricezione generato da ANPR, secondo le modalità di cui all'art. 4 del presente decreto. I relativi dati, privi degli elementi identificativi diretti della madre, sono resi immediatamente disponibili dal Sistema TS a ISTAT secondo le modalità previste dal presente decreto. Nel caso in cui il parto non sia avvenuto in una struttura sanitaria non si applicano le disposizioni del presente decreto;

e) la dichiarazione di nascita, nel caso in cui sia resa presso la struttura sanitaria ove è avvenuto il parto, è trasmessa, entro tre giorni, al Sistema TS dal direttore sanitario comprensiva dell'eventuale numero di ricezione assegnato da ANPR e reso disponibile dal Sistema TS, relativo alla corrispondente attestazione di nascita, al fine di garantire il corretto collegamento fra i documenti. Per tale finalità ANPR rende disponibile al Sistema TS tale numero di ricezione. Tale documento deve includere anche la
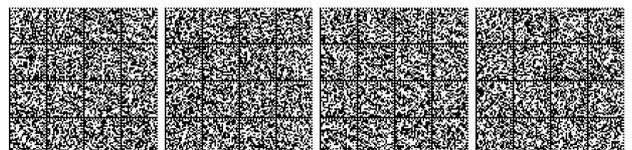
firma del dichiarante, effettuata secondo le modalità di cui all'art. 4. Resta fermo il diritto della madre di non essere nominata nella dichiarazione di nascita. Tale documento è reso disponibile, oltre che ad ANPR, anche all'ISTAT, secondo le modalità previste dal presente decreto.

3. Per i documenti relativi all'evento decesso (avviso di decesso, certificato necroscopico, denuncia delle cause di morte) ANPR genera il numero di ricezione in corrispondenza del primo documento inviato in ordine di tempo.

4. Ai sensi del comma 1 dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, a tutela della riservatezza, nella dichiarazione di nascita non sono indicati i dati della puerpera, ove la stessa abbia espresso la volontà di non essere nominata.

5. Il Ministero della salute rende disponibile al Sistema TS l'elenco e i relativi aggiornamenti delle strutture sanitarie censite attraverso i modelli di rilevazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 1984, al decreto del Ministro della sanità 23 dicembre 1996 e al decreto del Ministro della salute 5 dicembre 2006.

6. Le ASL, anche tramite sistemi regionali autorizzati, inviano al Sistema TS l'elenco aggiornato dei soggetti autorizzati di cui al comma 2, i loro ruoli nonché le successive variazioni.

Art. 3.

Formazione dei documenti informatici di cui all'art. 2, comma 1

1. Ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dell'art. 2, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, la trasmissione di avviso di decesso, certificato necroscopico, denuncia delle cause di morte, attestazione di nascita, dichiarazione di nascita cui all'art. 2, comma 1, esonera i soggetti di cui all'art. 2 all'invio ai comuni di ulteriore attestazione cartacea.

2. La sottoscrizione dei documenti informatici da parte dei soggetti autorizzati di cui all'art. 2 comma 2 è effettuata ai sensi dall'art. 20, comma 1-*bis* del CAD utilizzando le funzioni rese disponibili dal Sistema TS anche tramite SAR, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2013.

3. Con riferimento ai dati della dichiarazione di nascita, che deve essere letta al dichiarante prima della sottoscrizione da parte del medesimo, la firma da parte del dichiarante è effettuata:

a) elettronicamente, tramite applicazione web e/o APP che utilizza, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2013, i servizi messi a disposizione dal Sistema TS anche tramite il SAR, a cui si accede mediante SPID, CIE o TS-CNS attivate/abilitate che presenta i dati della dichiarazione di nascita da sottoscrivere. Il dichiarante, al quale è stata data lettura della dichiarazione di nascita, procede a sottoscriverla digitalmente ai sensi dell'art. 20 del CAD;

b) non elettronicamente, con l'apposizione della firma sulla dichiarazione cartacea compilata dal direttore sanitario che provvede a trasformare in documento informatico, ai sensi dell'art. 22 del CAD.

4. Nel caso in cui la dichiarazione di nascita venga resa all'ufficiale dello stato civile, al momento della compilazione e trasmissione del documento dematerializzato di cui all'art. 2, comma 1, lettera *d)*, i soggetti invianti, rilasciano un «promemoria» generato dal Sistema TS e contenente il numero di ricezione rilasciato da ANPR identificativo del documento ovvero lo trasmettono al domicilio digitale all'interessato, disponibile nell'INAD (Indice dei domicili digitali dei cittadini) ovvero al domicilio digitale speciale eletto ai sensi dell'art. 3-*bis*, comma 4-*quinquies*, del CAD. Tale promemoria deve essere consegnato dal dichiarante all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'art. 30 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

Art. 4.

Periodo di conservazione dei dati

1. Al fine di consentire ai soggetti di cui all'art. 2, comma 2, di consultare ed eventualmente rettificare i dati inseriti, il Sistema TS memorizza temporaneamente per un mese i medesimi dati, secondo quanto indicato dal comma 3-*bis* dell'art. 12 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

2. Il Sistema TS rende immediatamente disponibili eventuali rettifiche ai soggetti di cui al comma 3 del medesimo art. 12 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Art. 5.

Modalità di trasmissione dei documenti informatici dal Sistema TS a ANPR

1. Il Sistema TS rende immediatamente disponibili i documenti informatici di cui al all'art. 2, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, ed *e)* all'ANPR, che li rende disponibili ai comuni mediante uno specifico servizio di invio telematico, per il tramite dei servizi dell'ANSC, che ne assicura la conservazione ai sensi dell'art. 9 del decreto del Ministro dell'interno 18 ottobre 2022. Le modalità tecniche per la trasmissione telematica di cui al presente articolo sono definite nel disciplinare tecnico di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
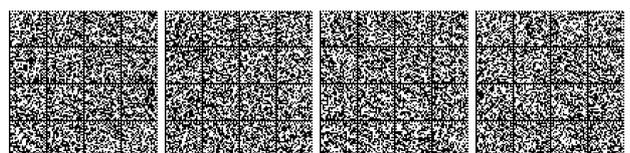
Art. 6.

Trasmissione dei documenti informatici dal Sistema TS all'ISTAT

1. Il Sistema TS rende disponibile i dati dei documenti informatici di cui all'art. 12, comma 1, lettere da *a)* a *e)* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all'ISTAT, per le finalità di cui al regolamento (UE) n. 1260/2013, e di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322:

a) per l'avviso di decesso, certificato necroscopico, attestazione di nascita e dichiarazione di nascita, secondo le modalità di cui all'allegato 2 e all'allegato 3, che costituiscono parte integrante del presente decreto; i dati dell'attestazione di nascita sono privi delle informazioni identificative della puerpera;

b) per la denuncia della causa di morte, secondo le modalità di cui all'art. 7.

Art. 7.

Trasmissione dei dati della denuncia della causa di morte al Sistema TS e accelerazione della disponibilità di tali dati ad ISTAT e ai Comuni e alle ASL

1. Il Sistema TS, anche tramite SAR, rende disponibili ai soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera *b)*, le funzionalità per la trasmissione dei dati riferiti alla denuncia della causa di morte. In particolare, al momento della compilazione della «Parte A» della denuncia della causa di morte da parte del medico ovvero dalla struttura sanitaria, entro i termini di cui all'art. 2, comma 2, lettera *b)*:

a) il medico inserisce il codice fiscale del deceduto oppure il numero di ricezione assegnato da ANPR nei corrispondenti avviso di decesso e certificato necroscopico eventualmente precedentemente trasmessi, di cui all'art. 2, comma 2 lettera *a)*, al fine di garantire il corretto collegamento fra i documenti riguardanti l'evento del decesso. Il medico inserisce tutti gli altri campi di competenza di cui all'allegato 2;

b) nel caso in cui per il deceduto non sia stato precedentemente inviato al Sistema TS alcun altro documento, il medico procede con l'inserimento di un nuovo evento di decesso secondo le modalità specificate negli allegati 1 e 2, e viene conseguentemente generato il corrispondente numero di ricezione ANPR;

c) il Sistema TS interagisce con ANPR per verificare le informazioni di cui alle lettere *a)* e *b)*.

2. In caso di mancata trasmissione del documento di cui al comma 1 entro i termini previsti, il Sistema TS ne dà notifica ai soggetti interessati di cui al comma 3.

3. Il Sistema TS rende disponibili i documenti di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, secondo le modalità di cui al disciplinare tecnico allegato 1 e allegato 2:

a) all'ISTAT;

b) alla ASL competente del comune dove è avvenuto il decesso nonché, laddove diversa, alla ASL di residenza del deceduto;

c) ai comuni, tramite i servizi dell'ANSC di ANPR.

4. A fronte della comunicazione di cui al comma 3, lettera *c)*, ANPR, rende disponibile al comune, dove è avvenuto il decesso, i servizi di ANSC per:

a) la consultazione dei dati della parte A della denuncia di cause di morte;

b) la compilazione della parte B della denuncia di cause di morte.

5. Acquisita la compilazione della «Parte B» della denuncia della causa di morte da parte del comune, ANPR la rende disponibile al Sistema TS includendo anche il numero di ricezione assegnato da ANPR alla corrispondente «Parte A».

6. Il Sistema TS trasmette la denuncia della causa di morte, parte A e parte B:

a) all'ISTAT;

b) alla ASL di competenza del comune dove è avvenuto il decesso e, laddove diversa, alla ASL di residenza del deceduto;

7. Le modalità tecniche di cui al presente articolo sono definite nel disciplinare tecnico allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto, il quale fa riferimento ai Modelli ISTAT D4 e D4*bis*.

8. A fronte di aggiornamenti del modello di cui al comma 7 comunicati da parte di ISTAT, si procede all'aggiornamento del presente decreto.

Art. 8.

Indisponibilità temporanea del servizio su Sistema TS

1. Per le procedure da adottare in caso di indisponibilità temporanea del servizio su Sistema TS, si rimanda alla documentazione tecnica che è resa disponibile nella sezione dedicata del Sistema TS.

Art. 9.

Specifiche tecniche

1. Le specifiche tecniche delle funzionalità di cui al presente decreto sono pubblicate nel sito Internet www.sistemats.it entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Art. 10.

Attuazione e disposizioni transitorie

1. L'avvio progressivo delle procedure di cui al presente decreto è fissata a partire da sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, secondo un cronoprogramma da concordare tra Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero della
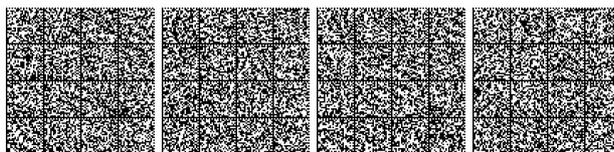
salute, Ministero dell'interno, ISTAT e regioni e province autonome.

2. Nelle more della messa a disposizione dei servizi dell'ANPR relativi all'informatizzazione dei registri dello stato civile:

a) il Sistema TS rende immediatamente disponibili ai comuni, per il tramite della posta elettronica certificata (PEC), disponibile nell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA), di cui all'art. 6-*ter* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, i documenti elettronici di cui al presente decreto;

b) i comuni inviano la parte B, secondo quanto previsto al successivo comma 3.

3. I comuni trasmettono la parte B della denuncia della causa di morte, comprensiva del numero di ricezione generato da ANPR e contenuto nella parte A precedentemente ricevuta attraverso il Sistema TS:

a) all'ISTAT attraverso l'applicativo e le modalità che saranno messi a disposizione dallo stesso Istituto entro i termini previsti al comma 1. Tra le funzioni di questo applicativo è compresa anche la possibilità per i comuni di scaricare la parte B della denuncia della causa di morte, comprensiva del numero di ricezione generato da ANPR;

b) alla ASL del territorio di decesso presso il domicilio digitale individuato ai sensi dell'art. 6-*ter* del CAD o, in alternativa, secondo modalità concordate tra le parti interessate.

4. Si richiama che, ai sensi dell'art. 1, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, qualora il deceduto fosse residente nel territorio di una ASL diversa da quella ove è avvenuto il decesso, quest'ultima deve inviare copia della parte B della denuncia della causa di morte alla ASL di residenza.

Art. 11.

Trattamento dei dati

1. La struttura sanitaria, a cui afferisce il soggetto autorizzato dall'art. 12 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a generare i documenti informatici relativi alla nascita e al decesso tramite il Sistema TS, è titolare del relativo trattamento.

2. Il Ministero dell'interno essendo titolare del sistema ANPR rende disponibili, mediante il sistema stesso per il tramite i servizi dell'ANSC, le funzionalità di trasmissione del documento informatico e pertanto è titolare autonomo limitatamente alla predetta funzionalità.

3. I Sindaci, quali ufficiali dello stato civile, sono destinatari dei dati comunicati dai soggetti di cui al comma 1 e potranno utilizzarli quali titolari autonomi con riferimento a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

4. L'ISTAT è destinatario dei dati comunicati dalle strutture sanitarie acquisiti per il tramite del Sistema TS, e dai comuni, acquisiti tramite l'accesso diretto ai propri sistemi, ed è titolare del trattamento degli stessi per le finalità istituzionali previste dalla legge.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è designato responsabile del trattamento dei dati relativi agli eventi di nascita e morte, al fine di consentirne la dematerializzazione e la messa a disposizione alle diverse amministrazioni coinvolte nei flussi per lo svolgimento dei relativi compiti istituzionali, ed è tenuto a rispettare le prescrizioni contenute nel presente decreto, che costituiscono istruzioni del titolare, e gli ulteriori obblighi previsti dall'art. 28 del regolamento (UE) n. 679/2016 e, in particolare, le altre istruzioni e obblighi da definire, ai sensi del predetto art. 28 del regolamento (UE) n. 679/2016, all'atto della regolamentazione del rapporto con i rispettivi titolari del trattamento indicati nel presente articolo, tenuto conto della valutazione di impatto. Il Ministero dell'economia e delle finanze è, altresì, titolare dei trattamenti necessari ad assicurare i servizi di identificazione e autenticazione informatica degli operatori sulla piattaforma mediante l'utilizzo delle credenziali di accesso al Sistema TS, nel rispetto di quanto indicato dal presente decreto.

Art. 12.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 2025

Il Ragioniere generale dello Stato
PERROTTA

Il Capo del Dipartimento dell'amministrazione generale, delle risorse umane e del bilancio
CELOTTO

Il Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali
PALOMBA

Allegato 1 – Scambio con ANPR

1. FINALITA' ....

2. SISTEMA TS...

2.1. Soggetti autorizzati ad accedere al Sistema TS...

2.1.1 Modalità di trasmissione dei dati da parte dei soggetti autorizzati per il tramite del Sistema TS.....

2.2 Misure di sicurezza ....

2.2.1 Infrastruttura fisica ....

2.2.2 Registrazione degli utenti e assegnazione degli strumenti di sicurezza...

2.2.3 Sottoscrizione digitale dei dati...

2.2.4 Canali di comunicazione...

2.2.5 Monitoraggio dei servizi...

2.2.6 Protezione da attacchi informatici ....

2.2.7 Sistemi e servizi di *backup* e *disaster recovery* ....

2.2.8 Sistema di *log analysis* degli accessi applicativi ....

2.2.9 Accesso ai sistemi...

2.3 Descrizione dei servizi ....

2.3.1 Servizio di invio dei documenti informatici relativi all'evento nascita...

2.3.2 Servizio di invio dei documenti informatici relativi all'evento decesso ....

2.3.3 Servizio di correzione di errori materiali riferiti ai documenti informatici relativi agli eventi nascita e decesso (rettifica)..

2.3.4 Servizio di consultazione e ricerca dei dati ....

2.3.5 Servizio di ricezione da ANPR della parte B della denuncia delle cause di morte ....

3 MODALITÀ TECNICHE DI COLLEGAMENTO TRA IL SISTEMA TS E IL SISTEMA ANPR........

4 SISTEMA ANPR...

4.1 Descrizione dei servizi del Sistema ANPR per il Sistema TS ....

4.1.1 Servizio di acquisizione dei documenti informatici relativi all'evento nascita.....................................

4.1.2 Servizio di acquisizione dei dati relativi all'evento decesso ....

4.1.3 Servizio di invio al Sistema TS della parte B della denuncia delle cause di morte...............................

4.2 Servizi resi dal Sistema ANPR ai Comuni...
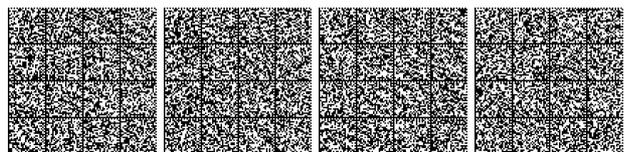
1. FINALITA'

Il presente allegato ha lo scopo di definire le modalità tecniche per l'invio telematico delle informazioni (documenti informatici) relative alle nascite e ai decessi di cui all'articolo 62, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, da parte delle strutture sanitarie, dei medici, dei medici necroscopi o di altri sanitari delegati, al Sistema Tessera Sanitaria (di seguito Sistema TS) del Ministero dell'economia e delle finanze con riferimento ai dati:

a) dell'avviso di decesso di cui all'articolo 72, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;
b) del certificato necroscopico di cui all'articolo 74, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;
c) della denuncia della causa di morte di cui all'articolo 1 del regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;
d) dell'attestazione di nascita di cui all'articolo 30, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;
e) della dichiarazione di nascita di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, nel caso in cui sia resa presso la struttura sanitaria ove è avvenuto il parto.

La trasmissione dei documenti informatici sopra indicati esonera i soggetti interessati all'ulteriore invio ai Comuni di ulteriore attestazione cartacea e sono trasmessi da parte della struttura sanitaria, del medico necroscopo o altro delegato sanitario al Sistema Tessera Sanitaria di cui all'articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che li rende disponibili, senza registrarli, salvo per il periodo previsto dall'articolo 4, alla Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (di seguito Sistema ANPR), per i dati di cui alle precedenti lettere a), b), d), ed e) e per i dati di cui alla lettera c) per quanto riguarda la parte A, di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante i servizi descritti nel paragrafo 2 del presente allegato.

Il Sistema ANPR riceve i documenti dal Sistema TS e li rende disponibili ai Comuni tramite i servizi dell'ANSC, mediante *web application* o tramite *web services* per i successivi adempimenti di competenza, secondo le modalità previste nel decreto del Ministro dell'interno 18 ottobre 2022 recante "Aggiornamento della piattaforma di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente per l'erogazione dei servizi resi disponibili ai Comuni per l'utilizzo dell'Archivio Nazionale informatizzato dei registri dello Stato Civile". Nella trasmissione dei documenti informatici al Sistema ANPR, il Sistema TS adotta misure conformi al Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio con particolare riferimento all'articolo 32.

L'invio dei documenti è "a evento", ossia viene effettuato in tempo reale nel momento in cui l'operatore inserisce i dati dei documenti nel sistema.

I documenti informatici saranno univocamente identificati nell'ambito delle comunicazioni tra Sistema TS e Sistema ANPR attraverso l'associazione a essi di un numero di ricezione associato dal Sistema ANPR e registrato dal Sistema TS. Il Sistema TS registra i numeri di ricezione associati agli eventi nascita e morte relativi allo stesso codice fiscale. La registrazione del numero di ricezione è fondamentale per correlare i documenti relativi allo stesso evento nascita o allo stesso evento morte. La registrazione segue tutte le misure di sicurezza indicate nel paragrafo 2.2.

La comunicazione tra Sistema TS e i Comuni è assicurata dal Sistema ANPR.

In particolare, il Sistema TS garantisce l'inoltro dei dati al Comune inviando i documenti informatici riferiti alle specifiche attestazioni/dichiarazioni al sistema ANPR che li rende disponibili ai Comuni tramite i servizi dell'ANSC mediante *web application* o tramite *web services.* Nelle more della messa a disposizione dei servizi di ANPR relativi all'informatizzazione dei registri dello stato civile, il Sistema TS rende immediatamente disponibile tali dati ai Comuni, per il tramite della posta elettronica certificata (PEC), disponibile nell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA), di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale.

2. SISTEMA TS

Di seguito sono indicati i soggetti autorizzati ad accedere ai servizi resi disponibili dal Sistema TS, le modalità di accesso e trattamento dei dati, le modalità di fruizione dei servizi stessi, nonché la tipologia dei servizi erogati.

2.1. Soggetti autorizzati ad accedere al Sistema TS

Per soggetto autorizzato, si intende:

- l'ostetrica o il medico che hanno assistito al parto per la registrazione dell'attestazione di nascita (articolo 30, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396);
- il direttore sanitario per la trasmissione dei dati della dichiarazione di nascita (articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396);
- il direttore sanitario per la trasmissione dei dati riferiti agli avvisi di decesso (articolo 72, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396);
- il medico necroscopo per la trasmissione dei dati riferiti ai certificati di cui all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;
- il medico e il medico legale per la trasmissione dei dati riferiti alla denuncia della causa di morte, di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
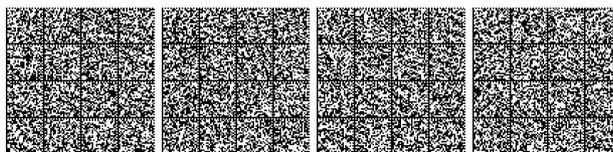
Le ASL inviano al Sistema TS, anche tramite sistemi regionali o provinciali autorizzati, l'elenco dei suddetti soggetti, i loro ruoli nonché le successive variazioni, secondo le specifiche tecniche che sono pubblicate ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto.

2.1.1 Modalità di trasmissione dei dati da parte dei soggetti autorizzati per il tramite del Sistema TS

a) Modalità di fruizione dei servizi

I soggetti autorizzati possono accedere ai servizi erogati dal Sistema TS attraverso servizi cooperativi ovvero attraverso interfaccia *web*. Nel caso di servizi cooperativi, è possibile avvalersi anche di infrastrutture regionali e provinciali autorizzate.

Il Sistema TS assicura la trasmissione telematica dei dati al Sistema ANPR con i servizi descritti nel presente allegato.

b) Accesso ai servizi

Le possibilità di accesso ai servizi da parte dell'operatore sanitario sono riassunte nella seguente tabella, che esplicita gli utenti che possono accedere al Sistema TS attraverso sistemi *software* con interfacce *web* o *web services*, oppure per il tramite di sistemi regionali (SAR).

Tabella 1 – Modalità di accesso

ID	Utente	Modalità	Autenticazione	Note
1	Operatore autorizzato che accede tramite SAR	Web service tramite SAR	Autenticazione a 2 fattori, TS-CNS, CNS, CIE, SPID almeno L2	L'operatore autorizzato si connette al sistema regionale o provinciale che a sua volta invoca il servizio tramite client applicativo. Il client applicativo regionale o provinciale si autentica al Sistema TS tramite certificato di autenticazione rilasciato dal Sistema TS alle regioni e province autonome. Il codice fiscale dell'operatore viene trasmesso in una asserzione SAML (Security Assertion Markup Language) firmata digitalmente dalla regione o provincia autonoma. Il sistema regionale e provinciale deve garantire i requisiti minimi di sicurezza adottati dal Sistema TS in termini di autenticazione forte, nell'asserzione SAML viene dichiarata la tipologia di autenticazione: 2 fattori, CNS, CIE, SPID, e l'indirizzo IP della postazione dell'operatore (come richiesto dal sistema ANPR).
2	Operatore autorizzato	Web service tramite software gestionale	TS-CNS, CNS, CIE, basic authentication (ID utente e password) con secondo fattore di autenticazione	L'operatore autorizzato invoca il servizio tramite *software* gestionale. Credenziali di autenticazione rilasciate dal Sistema TS. ( ) Le credenziali prevedono un secondo fattore di autenticazione.
3	Operatore autorizzato	Applicazione web	TS-CNS, CNS, SPID almeno L2, CIE, basic authentication (ID utente e password) con secondo fattore di autenticazione	L'operatore autorizzato invoca il servizio tramite interfaccia *web*. Credenziali di autenticazione rilasciate dal Sistema TS. ( ) Le credenziali prevedono un secondo fattore di autenticazione.

La modalità 1 si rivolge alle regioni e alle province autonome, che saranno autorizzati in qualità di intermediari SAR e che potranno colloquiare con il Sistema TS previa verifica dell'accesso dell'operatore autorizzato. L'operatore autorizzato (utente finale) si autentica con il sistema regionale o provinciale con credenziali e modalità con almeno due fattori, stabilite dalla regione o provincia autonoma; a sua volta la regione e provincia autonoma si autentica e coopera con il Sistema TS attraverso i servizi descritti nel presente allegato.
In particolare, il codice fiscale dell'operatore e l'indirizzo IP della sua postazione sono trasmessi in una asserzione SAML firmata digitalmente dalla regione o provincia autonoma.
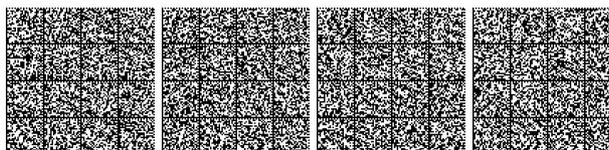
La modalità 2 si rivolge al singolo operatore autorizzato che tramite un *software* gestionale sviluppato *ad hoc* si connette al servizio utilizzando la propria TS-CNS, CNS, CIE oppure le proprie credenziali rilasciate dal Sistema TS con un secondo fattore di autenticazione.
La modalità 3 si rivolge al singolo operatore autorizzato che accede a una applicazione *web* resa disponibile sul portale del Sistema TS utilizzando la propria TS-CNS, CNS, CIE, SPID almeno L2, oppure le proprie credenziali rilasciate dal Sistema TS con un secondo fattore di autenticazione.

2.2 Misure di sicurezza

2.2.1 Infrastruttura fisica

L'infrastruttura fisica è realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze attraverso l'utilizzo dell'infrastruttura del Sistema TS in attuazione di quanto disposto dal presente decreto.
I locali sono sottoposti a videosorveglianza continua e sono protetti da qualsiasi intervento di personale esterno, a esclusione degli accessi di personale preventivamente autorizzato necessari alle attività di manutenzione e gestione tecnica dei sistemi e degli apparati.
L'accesso ai locali avviene secondo una documentata procedura, prestabilita dal Titolare del trattamento, che prevede l'identificazione delle persone che accedono e la registrazione degli orari di ingresso e uscita di tali persone.

2.2.2 Registrazione degli utenti e assegnazione degli strumenti di sicurezza

È presente una infrastruttura di Identity e Access Management che censisce direttamente le utenze, accogliendo flussi di autenticazione e di autorizzazione, per l'assegnazione dei certificati *client* di autenticazione, delle credenziali di autenticazione e delle risorse autorizzative.
L'autenticazione delle regioni e province autonome verso il sistema avviene attraverso certificato *client* con mutua autenticazione. Il certificato viene emesso con un sistema di crittografia asimmetrica a chiave pubblica/privata.
Il sistema effettua la gestione completa del certificato di autenticazione: assegnazione, riemissione alla scadenza, revoca.
La gestione e la conservazione del certificato *client* sono di esclusiva responsabilità del soggetto cui è stato assegnato.
L'autenticazione degli operatori autorizzati avviene tramite TS-CNS oppure CNS oppure CIE oppure SPID almeno L2 oppure credenziali con secondo fattore di autenticazione nel caso dei *web services*, oppure credenziali con secondo fattore di autenticazione nel caso di applicazione *web*.
La TS-CNS è prodotta e consegnata dal Sistema TS a tutti gli assistiti del SSN. La tessera è dotata di *chip* che contiene il certificato di autenticazione personale. Prima del primo utilizzo come dispositivo di autenticazione, la tessera deve essere attivata presso il *Card Management System* della regione o provincia autonoma di riferimento.

Per l'autenticazione è possibile anche utilizzare una CNS distribuita dai sistemi regionali o provinciali.

L'assegnazione delle credenziali agli utenti del Sistema TS è effettuata dagli Amministratori di sicurezza presenti in ciascuna ASL. La registrazione degli operatori autorizzati si effettua presso la ASL di riferimento che consegna le credenziali e la prima parte del *pincode*. La seconda parte del *pincode* si ottiene direttamente sul portale del Sistema TS dopo la prima autenticazione. Le modalità di acquisizione e utilizzo del secondo fattore di autenticazione sono pubblicate sul portale del Sistema TS www.sistemats.it.

La gestione dei profili di autorizzazione è effettuata sempre dagli amministratori di sicurezza delle ASL. A tutti gli operatori autorizzati che devono essere autorizzati viene assegnata l'autorizzazione all'accesso ad una funzionalità, creata e dedicata appositamente al servizio descritto dal presente decreto.

Gli amministratori di sicurezza si autenticano con credenziali e OTP.

La gestione degli amministratori di sicurezza delle ASL è effettuata dall'Amministratore centrale della sicurezza. L'Amministratore centrale della sicurezza è nominato tra gli incaricati del trattamento.

2.2.3 Sottoscrizione digitale dei dati

Sottoscrizione da parte degli operatori autorizzati

La sottoscrizione dei documenti informatici, per assicurare l'autenticità e il non ripudio degli stessi è effettuata ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del presente decreto. In particolare, i documenti informatici sono firmati dal Sistema TS digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del CAD.

La sottoscrizione dei documenti informatici trasmessi dagli operatori autorizzati, per assicurare l'autenticità e il non ripudio degli stessi, è garantita dal Sistema TS il quale crea un accoppiamento immutabile tra l'ID del soggetto che trasmette i dati e i dati stessi, assicurando la sicurezza, e l'immodificabilità dei dati.

Il pacchetto di dati che così compone il documento informatico è firmato dal Sistema TS poiché è la piattaforma che garantisce l'identificazione certa e univoca del soggetto. Il Sistema TS a partire dal documento informatico crea il relativo PDF o JSON o altro formato interoperabile, lo firma e lo trasmette ad ANPR unitamente al documento informatico.

L'operazione di firma viene messa a disposizione dal Sistema TS all'interno dei propri servizi offerti tramite interfaccia *web* o tramite SAR.

Sottoscrizione da parte del dichiarante

La sottoscrizione è prevista con riferimento ai dati che compongono il documento informatico della dichiarazione di nascita ed è garantita dal Sistema TS ai sensi dell'articolo 20 del CAD. In particolare, il Sistema TS rende disponibile al dichiarante un servizio (fornito tramite applicazione *web* e/o APP) al quale si accede mediante SPID o TS-CNS che presenta i dati della dichiarazione di nascita da sottoscrivere; il dichiarante presa visione dei dati procede a sottoscriverli digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del CAD.

Anche per questo caso l'autenticità e il non ripudio dei dati è garantita dal Sistema TS il quale crea un accoppiamento immutabile tra l'ID del soggetto che sottoscrive i dati e i dati stessi, assicurando la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità degli stessi e, in maniera manifesta e inequivoca, la riconducibilità al soggetto che ha trasmesso i dati.
L'operazione di firma viene messa a disposizione dal Sistema TS all'interno dei propri servizi offerti tramite interfaccia *web* o tramite SAR.

2.2.4 Canali di comunicazione

Le comunicazioni sono scambiate in modalità sicura su rete SPC (solo per le regioni e province autonome) ovvero tramite Internet, mediante protocollo TLS in versione minima 1.2, al fine di garantire la riservatezza dei dati. I protocolli di comunicazione TLS, gli algoritmi e gli altri elementi che determinano la sicurezza del canale di trasmissione protetto sono continuamente adeguati in relazione allo stato dell'arte dell'evoluzione tecnologica, in particolare per il TLS non sono negoziati gli algoritmi crittografici più datati (es. MD5).

2.2.5 Monitoraggio dei servizi

Per il monitoraggio dei servizi, il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale di uno specifico sistema di reportistica. Il sistema offre funzioni per visualizzare i dati aggregati come il numero di documenti inviati. L'aggregazione può essere fatta per regione e provincia autonoma o per ASL di invio, e anche per destinatario. La finalità è di fornire il monitoraggio dell'andamento del progetto.

2.2.6 Protezione da attacchi informatici

Per proteggere i sistemi dagli attacchi informatici al fine di eliminare le vulnerabilità, si utilizzano le seguenti tecnologie o procedure.
a) Aggiornamenti periodici dei sistemi operativi e dei *software* di sistema, *hardening* delle macchine.
b) Adozione di una infrastruttura di sistemi *firewall* e sistemi IPS *(Intrusion Prevention System*) che consentono la rilevazione dell'esecuzione di codice non previsto e l'esecuzione di azioni in tempo reale quali il blocco del traffico proveniente da un indirizzo IP attaccante.
c) Esecuzione di WAPT (*Web Application Penetration Test*), per la verifica della presenza di eventuali vulnerabilità sul codice sorgente.
d) Adozione del *captcha* sulle applicazioni *web* e di sistemi di *rate-limit* sui *web services* che limitano il numero di transazioni nell'unità di tempo, al fine di mitigare il rischio di accesso automatizzato alle applicazioni che genererebbe un traffico finalizzato alla saturazione dei sistemi e quindi al successivo blocco del servizio.

2.2.7 Sistemi e servizi di *backup* e *disaster recovery*

Sono previsti sistemi di *backup* e *disaster recovery* per i *log* di accesso applicativo per i dati.
È previsto il *backup* dei sistemi, ed è previsto il *disaster recovery* dei dati.
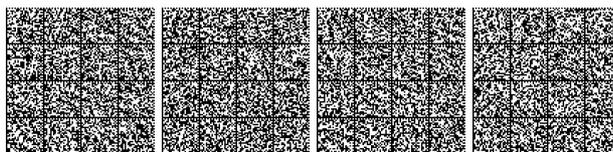
2.2.8 Sistema di *log analysis* degli accessi applicativi

È previsto un sistema di *log analysis* per l'analisi periodica delle informazioni registrate degli accessi applicativi, in grado di individuare, sulla base di regole predefinite e formalizzate e attraverso l'utilizzo di indicatori di anomalie (*alert*), eventi potenzialmente anomali che possano configurare trattamenti illeciti.

I file di *log* registrano, per la verifica della correttezza e legittimità del trattamento dei dati, le informazioni indicate nel paragrafo 2.1.1. I file di *log* presentano le caratteristiche di integrità e inalterabilità, e sono protetti con idonee misure contro ogni uso improprio.

Sulla base di quanto monitorato dal sistema di *log analysis*, vengono generati periodicamente dei report sintetici sullo stato di sicurezza del sistema (es. accessi ai dati, rilevamento delle anomalie, etc.).

Il sistema registra gli accessi alle applicazioni e l'esito dell'operazione, e inserisce i dati dell'accesso in un archivio dedicato.

Per ciascuna transazione effettuata saranno registrati i seguenti dati relativi all'accesso e all'esito dell'operazione. Nel caso di utente che accede tramite SAR (punto 1 della Tabella 1): identificativo della regione o provincia autonoma che si autentica, codice fiscale dell'operatore autorizzato, data-ora-minuti-secondi-millisecondi dell'accesso, operazione richiesta, esito della transazione, identificativo della transazione, modalità di autenticazione, ruolo dell'utente, indirizzo IP. Nel caso di utente che accede tramite credenziali rilasciate dal Sistema TS (punti 2 e 3 della Tabella 1): codice fiscale dell'operatore sanitario, data-ora-minuti-secondi-millisecondi dell'accesso, operazione richiesta, esito della transazione, identificativo della transazione, modalità di autenticazione, ruolo dell'utente, indirizzo IP.

I *log* degli accessi così descritti sono conservati per dodici mesi. I dati ai fini statistici sono conservati in maniera aggregata.

2.2.9 Accesso ai sistemi

L'infrastruttura dispone di sistemi di tracciamento degli accessi ai sistemi informatici di supporto come base dati, *server web* e infrastrutture a supporto del servizio.

L'accesso alla base dati avviene tramite utenze nominali o riconducibili a una persona fisica (escluse le utenze di servizio). Il sistema di tracciamento registra (su appositi *log*) le seguenti informazioni: identificativo univoco dell'utenza che accede, data e ora di *login*, *logout* e *login* falliti, postazione di lavoro utilizzata per l'accesso (IP *client)*, tipo di operazione eseguita sui dati (a esclusione delle risposte alle *query*).

Per ogni accesso ai sistemi operativi, ai sistemi di rete, al *software* di base e ai sistemi complessi (anche da parte degli amministratori di sistema), il sistema di tracciamento registra (su appositi *log*) le seguenti informazioni: identificativo univoco dell'utenza che accede, data e ora di *login, logout* e *login* falliti, postazione di lavoro utilizzata per l'accesso (IP *client*).

I *log* prodotti dai sistemi di tracciamento infrastrutturali sono soggetti a monitoraggio costante allo scopo di individuare eventuali anomalie inerenti alla sicurezza (accessi anomali, operazioni anomale, ecc.) e di valutare l'efficacia delle misure implementate.
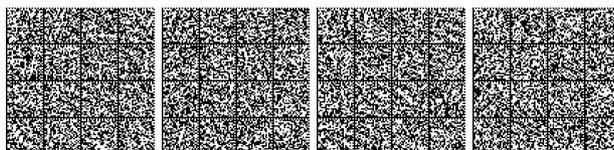
I *log* di accesso degli Amministratori di sistema e degli incaricati sono protetti da eventuali tentativi di alterazione e dispongono di un sistema di verifica della loro integrità.
I *log* relativi agli accessi e alle operazioni effettuate sui sistemi operativi, sulla rete, sul *software* di base e sui sistemi complessi sono conservati per dodici mesi.

2.3 Descrizione dei servizi

I servizi erogati dal Sistema TS per la predisposizione e l'invio telematico dei documenti informatici individuati al capitolo 1 del presente allegato da parte dei soggetti autorizzati, sono i seguenti:

- servizio di invio dei documenti informatici relativi all'evento nascita;
- servizio di invio dei documenti informatici relativi all'evento decesso;
- servizio di interrogazione e di ricerca dei documenti informatici relativi agli eventi di nascita e di decesso registrati per il tempo necessario all'espletamento delle funzioni dal Sistema TS. Tali dati saranno registrati nel Sistema TS per un periodo di tempo non superiore a un mese;
- servizio di rettifica dei documenti informatici relativi agli eventi nascita e decesso.

Di seguito si riporta la descrizione di ciascun servizio, nonché le relative strutture dati.
I dettagli operativi sono contenuti nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 11 del presente decreto.
Al momento dell'invio, i dati di ciascun evento sono sottoposti ai controlli di competenza del Sistema TS, indicati nelle specifiche tecniche suindicate.
In caso di esito positivo dei suddetti controlli, il Sistema TS invia i dati al Sistema ANPR, che esegue i controlli di competenza.

2.3.1 Servizio di invio dei documenti informatici relativi all'evento nascita

Il servizio consente di trasmettere i dati relativi all'attestazione di nascita, prevista dall'articolo 30, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre, n. 396 e i dati relativi alla dichiarazione di nascita, prevista dall'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica novembre, n. 396, nel caso in cui sia resa presso la struttura sanitaria ove è avvenuto il parto, con le modalità di seguito indicate.

a) Documento informatico attestazione di nascita

Il soggetto autorizzato di cui al paragrafo 2.1:

- provvede all'inserimento dei dati che compongono il documento informatico dell'attestazione di nascita. Il Sistema TS a partire dal documento informatico crea il relativo PDF o JSON o altro formato interoperabile, lo firma e lo trasmette ad ANPR unitamente al documento informatico;
- in caso di corretta trasmissione dei dati riceve, tramite il Sistema TS, il messaggio di risposta che contiene il numero di ricezione assegnato alla ricezione dei dati dal Sistema ANPR, da utilizzare per la trasmissione dei
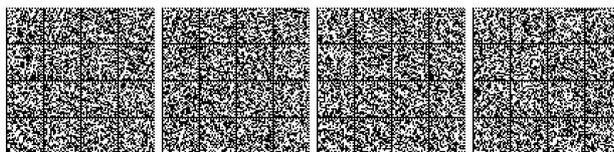
dati riferiti alla dichiarazione di nascita e nel promemoria rilasciato all'interessato di cui all'articolo 3, comma 4. Il Sistema TS memorizza questo dato;

- il Sistema TS non costituisce, in via permanente, nessuna banca dati in quanto non archivia nessun dato dell'attestato di nascita ma rende disponibile lo stesso per un periodo di tempo necessario all'espletamento delle funzioni e comunque entro un termine massimo non superiore a un mese, al fine di consentire ai soggetti autorizzati di cui al paragrafo 2.1. e titolari del trattamento di poterli consultare ai fini della rettifica.
  Sono tracciati i *log* applicativi così come indicato nel paragrafo 2.2.8;
- il Sistema ANPR
  i. rende il documento rintracciabile mediante l'identificativo indicato nel promemoria di cui all'articolo 3, comma 4 del presente decreto;
  ii. rende il documento disponibile ai Comuni tramite i servizi dell'ANSC, mediante *web application* o tramite *web services* per i successivi adempimenti di competenza;
- nelle more della messa a disposizione dei servizi di ANPR relativi all'informatizzazione dei registri dello stato civile, i dati temporaneamente memorizzati dal Sistema TS sono inviati ai Comuni tramite PEC secondo le modalità del paragrafo 1.

b) Documento informatico dichiarazione di nascita

Il soggetto autorizzato di cui al paragrafo 2.1:

- recupera dal Sistema TS, che memorizza i dati per un periodo limitato di tempo necessario all'espletamento delle funzioni e comunque entro un termine massimo non superiore a un mese, i dati che compongono il documento informatico dell'attestazione di nascita mediante il numero di ricezione assegnato dal Sistema ANPR, inseriti e trasmessi al punto precedente e provvede all'inserimento dei dati riferiti alla dichiarazione di nascita e li invia, tramite il Sistema TS, al Sistema ANPR; nell'invio dei dati della dichiarazione deve essere fornito il numero di ricezione assegnato alla ricezione dei dati dell'evento dell'attestazione di nascita per permetterne i dovuti collegamenti. Prima della sottoscrizione il soggetto autorizzato legge la dichiarazione di nascita al dichiarante;
- in caso di corretta trasmissione dei dati riceve, tramite il Sistema TS, il messaggio di risposta che contiene il numero di ricezione assegnato alla ricezione dal Sistema ANPR e che coincide con quello assegnato all'atto della ricezione dell'attestazione di nascita. Il Sistema TS memorizza questo dato;

- il Sistema TS non costituisce, in via permanente, nessuna banca dati in quanto non archivia nessun dato della dichiarazione di nascita, ma rende disponibile lo stesso per un periodo di tempo necessario all'espletamento delle funzioni, e comunque entro un termine massimo non superiore a un mese per consentire ai soggetti autorizzati di cui al paragrafo 2.1. e titolari del trattamento di poterli consultare ai fini della rettifica.
  Sono tracciati i *log* applicativi così come indicato nel paragrafo 2.2.8;
- il Sistema ANPR
  i. rende il documento rintracciabile mediante l'identificativo indicato nel promemoria di cui all'articolo 3, comma 4 del presente decreto;
  ii. rende il documento disponibile ai Comuni tramite i servizi dell'ANSC, mediante *web application* o tramite *web services* per i successivi adempimenti di competenza;
- nelle more della messa a disposizione dei servizi di ANPR relativi all'informatizzazione dei registri dello stato civile, i dati temporaneamente memorizzati dal Sistema TS sono inviati ai Comuni tramite PEC secondo le modalità del paragrafo 1.

Struttura dei messaggi relativi all'evento nascita.

Ciascun messaggio si compone di:

- dati generali, comuni ad attestazioni e dichiarazioni di nascita;
- dati specifici delle attestazioni e delle dichiarazioni di nascita.

i. Dati generali

Nome campo	Descrizione	Caratteristiche	Fonte	Note
Dati generali				
Codice Fiscale	Codice fiscale del soggetto autorizzato	Elemento obbligatorio	Sistema TS	
Cognome	Cognome del soggetto autorizzato	Elemento obbligatorio	Sistema TS	
Nome	Nome del soggetto autorizzato	Elemento obbligatorio	Sistema TS	
Codice Regione	Codice Regione del soggetto autorizzato	Elemento obbligatorio	Sistema TS	
Codice ASL	Codice Asl o Azienda ospedaliera del soggetto autorizzato	Elemento obbligatorio	Sistema TS	
Codice Struttura	Codice struttura pubblica o privata accreditata secondo lo standard del Ministero della salute	Elemento Facoltativo	Sistema TS	
Ruolo	Ruolo del soggetto autorizzato	Elemento obbligatorio	Soggetto autorizzato	Ostetrica; Direttore Sanitario;

Nome campo	**Descrizione**	**Caratteristiche**	**Fonte**	**Note**
Dati generali				
				Medico che ha assistito al parto.
Identificativo della struttura	Codice fiscale o altro identificativo della struttura sanitaria	Elemento obbligatorio	Sistema TS	
Denominazione	Denominazione della struttura sanitaria	Elemento obbligatorio	Sistema TS	
Tipo documento		Elemento obbligatorio	Soggetto autorizzato	Indica il tipo di documento a cui si riferiscono i dati che si inviano (attestazione di nascita, dichiarazione di nascita, rettifica di un'attestazione di nascita in precedenza inviata ecc.)
Luogo del parto		Elemento obbligatorio	Soggetto autorizzato	Indica il luogo dove è avvenuto il parto
Provincia e Comune di nascita	Comune nel quale è avvenuta la nascita	Elemento obbligatorio	Soggetto autorizzato	
Provincia e Comune che formerà l'atto di nascita	Comune cui è indirizzato il documento	Elemento obbligatorio	Dichiarante o genitori o persona delegata	Comune ove è avvenuto il parto o comune di residenza dei genitori. Obbligatorio per dichiarazione di nascita
Numero di ricezione	Numero di registrazione assegnato alla ricezione da ANPR	Elemento obbligatorio per la trasmissione della dichiarazione di nascita o in caso di richiesta servizi di rettifica/interrogazione	Soggetto autorizzato	Utilizzato per collegare tra loro i diversi documenti
Data di emissione	Data e ora di emissione del documento informatico	Elemento obbligatorio	Sistema TS	Utile per conoscere la data di emissione del documento in caso di ricerca del documento stesso

ii. Dati specifici relativi all'attestazione di nascita

Nome campo	**Descrizione**	**Caratteristiche**	**Fonte**	**Note**
Dati attestazione				
Flag puerpera	**Flag puerpera solo se nominata**	**Elemento facoltativo**	**Genitore**	

Nome campo	Descrizione	Caratteristiche	Fonte	Note
Dati attestazione				
Codice Fiscale della puerpera	Codice fiscale	Elemento facoltativo	Genitore	Validato sulla banca dati del Sistema TS, e se non presente in Anagrafe Tributaria
Cognome della puerpera	Cognome	Elemento obbligatorio	Genitore	
Nome della puerpera	Nome	Elemento obbligatorio	Genitore	
Data Nascita della puerpera	Data di nascita	Elemento obbligatorio	Genitore	
Comune di nascita della puerpera	Luogo di nascita o Stato estero di nascita	Elemento obbligatorio	Genitore	
Cittadinanza della puerpera	Cittadinanza	Elemento obbligatorio	Genitore	
Residenza della puerpera	Indirizzo, comune e provincia di residenza della puerpera (stato estero se la puerpera risiede all'estero)	Elemento obbligatorio	Genitore	va considerato un valore Ignorasi/Sconosciuta"
Stato civile	Stato civile della puerpera	Elemento obbligatorio	Genitore	
Genere Parto		Elemento obbligatorio	Soggetto autorizzato	Indica se il parto è semplice o plurimo
Numero di maschi		Elemento facoltativo	Soggetto autorizzato	Da compilare solo in caso di parto plurimo
Numero di femmine		Elemento facoltativo	Soggetto autorizzato	Da compilare solo in caso di parto plurimo
Dati relativi al bambino/a				Questo gruppo di dati si ripete per ogni bambino nato nel parto
Ordine di nascita	È un progressivo di nascita nel parto	Elemento obbligatorio	Soggetto autorizzato	In caso di parto non plurimo vale sempre 1
Data di nascita		Elemento obbligatorio	Soggetto autorizzato	
Ora nascita		Elemento obbligatorio	Soggetto autorizzato	
Sesso		Elemento obbligatorio	Soggetto autorizzato	
Vitalità		Elemento obbligatorio	Soggetto autorizzato	Indica se il bambino è: • vivente al momento della redazione dell'attestazione; • nato morto

iii. Dati specifici relativi alla dichiarazione di nascita

Nome campo	Descrizione	Caratteristiche	Fonte	Note
Dichiarazione di nascita				
Dati del dichiarante				La sezione è da compilare solo se il dichiarante è

Nome campo	Descrizione	Caratteristiche	Fonte	Note
				diverso da padre/madre
Codice Fiscale	Codice fiscale	Elemento facoltativo	Soggetto che rende la dichiarazione	Validato sulla banca dati del Sistema TS, e se non presente in Anagrafe Tributaria
Cognome	Cognome	Elemento obbligatorio	Soggetto che rende la dichiarazione	
Nome	Nome	Elemento obbligatorio	Soggetto che rende la dichiarazione	
Data Nascita	Data di nascita	Elemento obbligatorio	Soggetto che rende la dichiarazione	
Sesso		Elemento obbligatorio	Soggetto che rende la dichiarazione	
Provincia e Comune di nascita	Luogo di nascita o Stato estero di nascita	Elemento obbligatorio	Soggetto che rende la dichiarazione	
Residenza	Indirizzo, comune e provincia di residenza del dichiarante (stato estero se risiede all'estero)	Elemento facoltativo	Soggetto che rende la dichiarazione	
Qualità del dichiarante		Elemento obbligatorio	Soggetto che rende la dichiarazione	Ostetrica/o; Medico che ha assistito al parto; Direttore sanitario; Padre; Madre; Procuratore speciale; Altra persona che ha assistito al parto
Dati della madre nel rispetto dell'articolo 30, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, che tutela la volontà della madre di non essere nominata nella dichiarazione di nascita				**I dati sono da indicare solo se il bambino è riconosciuto dalla madre**
Codice Fiscale della madre	Codice fiscale	Elemento facoltativo	Soggetto che rende la dichiarazione	I dati coincidono con quelli presenti nell'attestazione
Cognome della madre	Cognome	Elemento obbligatorio	Soggetto che rende la dichiarazione	
Nome della madre	Nome	Elemento obbligatorio	Soggetto che rende la dichiarazione	
Data Nascita della madre	Data di nascita	Elemento obbligatorio	Soggetto che rende la dichiarazione	
Sesso della madre	Vale F	Elemento obbligatorio	Soggetto che rende la dichiarazione	

Nome campo	Descrizione	Caratteristiche	Fonte	Note
Provincia e Comune di nascita della madre	Luogo di nascita o Stato estero di nascita	Elemento obbligatorio	Soggetto che rende la dichiarazione	
Cittadinanza della madre	Cittadinanza	Elemento obbligatorio	Soggetto che rende la dichiarazione	
Residenza della madre	Indirizzo, comune e provincia di residenza della madre (stato estero se la madre risiede all'estero)	Elemento facoltativo	Soggetto che rende la dichiarazione	
Stato civile	Stato civile della madre	Elemento facoltativo	Soggetto che rende la dichiarazione	
Dati del padre				**I dati sono da indicare solo se il bambino è riconosciuto dal padre**
Dati del padre				
Codice Fiscale del padre	Codice fiscale	Elemento facoltativo	Soggetto che rende la dichiarazione	Validato sulla banca dati del Sistema TS, e se non presente in Anagrafe Tributaria
Cognome del padre	Cognome	Elemento obbligatorio	Soggetto che rende la dichiarazione	
Nome del padre	Nome	Elemento obbligatorio	Soggetto che rende la dichiarazione	
Data Nascita del padre	Data di nascita	Elemento obbligatorio	Soggetto che rende la dichiarazione	
Sesso del padre	Vale M	Elemento obbligatorio	Soggetto che rende la dichiarazione	
Comune e provincia di nascita del padre	Luogo di nascita o Stato estero di nascita	Elemento obbligatorio	Soggetto che rende la dichiarazione	
Cittadinanza del padre	Cittadinanza	Elemento obbligatorio o	Soggetto che rende la dichiarazione	
Residenza del padre	Indirizzo, comune e provincia di residenza (stato estero se risiede all'estero)	Elemento facoltativo	Soggetto che rende la dichiarazione	
Stato civile	Stato civile del padre	Elemento facoltativo	Soggetto che rende la dichiarazione	
Dati del bambino/a				**I dati di questa sezione si ripetono per il numero di bambini nati nello stesso parto**
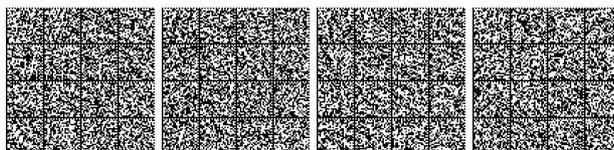
Nome campo	Descrizione	Caratteristiche	Fonte	Note
Ordine di nascita	E' un progressivo di nascita nel parto	Elemento obbligatorio	Soggetto autorizzato	
Cognome del bambino/a	Cognome	Elemento obbligatorio	Soggetto che rende la dichiarazione	
Nome del bambino/a	Nome	Elemento obbligatorio	Soggetto che rende la dichiarazione	
Filiazione		Elemento obbligatorio	Soggetto che rende la dichiarazione	Indica se il bambino è nato entro o fuori del matrimonio
Data Nascita	Data di nascita	Elemento obbligatorio	Soggetto autorizzato	
Ora nascita	Ora di nascita	Elemento obbligatorio	Soggetto autorizzato	
Sesso	Sesso (M/F)	Elemento obbligatorio	Soggetto autorizzato	
Residenza	Provincia e comune di residenza del bambino	Elemento obbligatorio	Soggetto che rende la dichiarazione	

2.3.2 Servizio di invio dei documenti informatici relativi all'evento decesso

Il servizio consente di trasmettere i dati riferiti all'avviso di decesso previsto dall'articolo 72, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396; i dati riferiti al certificato necroscopico previsto dall'articolo 74, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 e i dati riferiti alla denuncia della causa di morte di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, con le modalità di seguito indicate**.**

a) Documento informatico avviso di decesso

Il soggetto autorizzato:

- provvede all'inserimento dei dati che compongono il documento. Il Sistema TS a partire dal documento informatico crea il relativo PDF o JSON o altro formato interoperabile, lo firma e lo trasmette ad ANPR unitamente al documento informatico;
- riceve, tramite il Sistema TS, in caso di corretta trasmissione dei dati, il messaggio di risposta che contiene il numero di ricezione assegnato alla ricezione dal Sistema ANPR e che dovrà essere utilizzato per collegare le ulteriori trasmissioni di dati collegate allo stesso evento;
- il Sistema TS non costituisce, in via permanente, nessuna banca dati in quanto non archivia nessun dato dell'avviso di decesso, ma rende disponibile lo stesso per un periodo di tempo necessario all'espletamento delle funzioni e comunque entro un termine massimo non superiore a un mese, per consentire ai soggetti autorizzati di cui al paragrafo 2.1. e titolari del trattamento di poterli consultare ai fini della rettifica. Sono tracciati i *log* applicativi così come indicato nel paragrafo 2.2.8;

- il Sistema ANPR rende il documento disponibile ai Comuni tramite i servizi dell'ANSC, mediante *web application* o tramite *web services* per i successivi adempimenti di competenza;
- nelle more della messa a disposizione dei servizi di ANPR relativi all'informatizzazione dei registri dello stato civile, i dati temporaneamente memorizzati dal Sistema TS sono inviati ai Comuni tramite PEC secondo le modalità del paragrafo 1.

b) Documento informatico certificato necroscopico

Il soggetto autorizzato:

- recupera i dati, memorizzati in via temporanea dal Sistema TS, che compongono il documento informatico dell'avviso di decesso (numero di ricezione assegnato alla ricezione) inseriti e trasmessi al punto precedente e provvede all'inserimento dei dati che compongono il documento informatico del certificato necroscopico e li invia, tramite il Sistema TS, al Sistema ANPR; nell'invio del certificato deve essere fornito il numero di ricezione per permetterne i dovuti collegamenti;
- riceve, tramite il Sistema TS, in caso di corretta trasmissione dei dati, il messaggio di risposta che contiene il numero di ricezione assegnato alla ricezione dal Sistema ANPR che collega tutte le trasmissioni di dati relative allo stesso evento;
- il Sistema TS non costituisce, in via permanente, nessuna banca dati in quanto non archivia nessun dato del certificato necroscopico, ma rende disponibile lo stesso per un periodo di tempo necessario all'espletamento delle funzioni e comunque entro un termine massimo non superiore a un mese, per consentire ai soggetti autorizzati di cui al paragrafo 2.1. e titolari del trattamento di poterli consultare ai fini della rettifica.

  Sono tracciati i log applicativi così come indicato nel paragrafo 2.2.8;
- il Sistema ANPR rende il documento disponibile ai Comuni tramite i servizi dell'ANSC, mediante *web application* o tramite *web services* per i successivi adempimenti di competenza;
- nelle more della messa a disposizione dei servizi di ANPR relativi all'informatizzazione dei registri dello stato civile, i dati temporaneamente memorizzati dal Sistema TS sono inviati ai Comuni tramite PEC secondo le modalità del paragrafo 1.

c) Documento informatico denuncia delle cause di morte

Il servizio è descritto nell'Allegato 2 del presente decreto.

Il Sistema TS non costituisce nessuna banca dati in quanto non archivia nessun dato della denuncia delle cause di morte, salvo per il periodo previsto dall'articolo 4. Sono tracciati unicamente i *log* applicativi così come indicato nel paragrafo 2.2.8.

d) Struttura dei messaggi relativi all'evento decesso
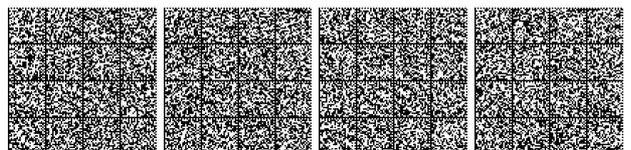
Ciascun messaggio si compone di:

- dati generali, comuni ad avviso di decesso e certificato necroscopico
- dati specifici riferiti all'avviso di decesso e al certificato necroscopico

I messaggi relativi alla denuncia delle cause di morte sono descritti nell'Allegato 2 del presente decreto.

i. Dati generali

Nome campo	Descrizione	Caratteristiche	Fonte	Note
Dati generali				
Codice Fiscale	Codice fiscale del soggetto autorizzato	Elemento obbligatorio	Sistema TS	
Cognome del medico	Cognome	Elemento obbligatorio	Sistema TS	
Nome del medico	Nome	Elemento obbligatorio	Sistema TS	
Codice Regione	Codice Regione del soggetto autorizzato	Elemento obbligatorio	Sistema TS	
Codice ASL	Codice Asl o Azienda di decesso del soggetto autorizzato	Elemento obbligatorio	Sistema TS	
Codice Struttura	Codice struttura pubblica o privata accreditata secondo lo standard del Ministero della salute	Elemento Facoltativo	Sistema TS	
Ruolo	Ruolo del soggetto autorizzato	Elemento obbligatorio	Soggetto autorizzato	
Codice identificativo della struttura	Codice fiscale o altro identificativo della struttura sanitaria	Elemento Facoltativo	Sistema TS	Solo se il decesso avviene in una struttura
Denominazione	Denominazione della struttura sanitaria	Elemento Facoltativo	Sistema TS	
Luogo del decesso		Elemento obbligatorio	Soggetto autorizzato	Indica se il decesso è avvenuto nell'abitazione, in un istituto di cura pubblico/privato ecc.
Descrizione del luogo del decesso		Elemento Facoltativo	Soggetto autorizzato	Da indicare se luogo del decesso=altro
Provincia e Comune di decesso	Comune nel quale è avvenuto il decesso	Elemento obbligatorio	Soggetto autorizzato	
Tipo documento		Elemento obbligatorio	Soggetto autorizzato	Indica se si tratta di avviso di decesso, certificato necroscopico, denuncia delle cause di morte, ecc.
Numero di Ricezione	identificativo univoco assegnato alla ricezione da ANPR	Elemento obbligatorio per	Soggetto autorizzato	Deve essere utilizzato per

Nome campo	Descrizione	Caratteristiche	Fonte	Note
Dati generali				
		le trasmissioni di dati successive alla prima		collegare tra loro i diversi documenti collegati allo stesso evento
Data di emissione	Data e ora di emissione del documento informatico	Elemento obbligatorio	Sistema TS	Utile per conoscere la data di emissione del documento in caso di ricerca del documento stesso

ii. **Dati specifici dell'avviso di decesso**

Nome campo	Descrizione	Caratteristiche	Fonte	Note
Dati del defunto/a				
Codice Fiscale del defunto	Codice fiscale	Elemento obbligatorio, deve essere valorizzato uno dei due campi in alternativa	Soggetto autorizzato	Validato sulla banca dati del Sistema TS, e se non presente in Anagrafe Tributaria
Codice fiscale non assegnato dall'Anagrafe Tributaria	Dichiarazione sul codice fiscale del defunto		Soggetto autorizzato	Valorizzare in alternativa al codice fiscale del defunto, vale come dichiarazione del soggetto autorizzato
Cognome del defunto	Cognome	Elemento obbligatorio	Soggetto autorizzato	Sistema TS se il soggetto è conosciuto ed è indicato il codice fiscale
Nome del defunto	Nome	Elemento obbligatorio	Soggetto autorizzato	Sistema TS se il soggetto è conosciuto ed è indicato il codice fiscale
Data di nascita del defunto		Elemento obbligatorio	Soggetto autorizzato	
Provincia e Comune di nascita del defunto	Luogo di nascita o Stato estero di nascita	Elemento obbligatorio	Soggetto autorizzato	Sistema TS se il soggetto è conosciuto ed è indicato il codice fiscale
Residenza del defunto	Indirizzo, comune e provincia di residenza del defunto (stato estero se il defunto risiedeva all'estero)	Elemento facoltativo	Parente del defunto o persona informata del decesso	Potrebbe essere un'informazione assente se il soggetto non è in ANPR o in casi limite.
Sesso del defunto		Elemento facoltativo		
Stato civile del defunto		Elemento facoltativo	Parente del defunto o persona	

Nome campo	Descrizione	Caratteristiche	Fonte	Note
Dati del defunto/a				
			informata del decesso	
Cittadinanza del defunto		Elemento obbligatorio, deve essere valorizzato uno dei due campi in alternativa	Parente del defunto o persona informata del decesso	
Cittadinanza del defunto non disponibile	Dichiarazione sulla cittadinanza del defunto			Valorizzare in alternativa alla cittadinanza del defunto, vale come dichiarazione del parente del defunto o persona informata del decesso
Data del decesso		Elemento obbligatorio	Soggetto autorizzato	
Ora del decesso		Elemento obbligatorio	Soggetto autorizzato	

iii. Dati specifici del certificato necroscopico

Nome campo	Descrizione	Caratteristiche	Fonte	Note
Dati del defunto/a				
Codice Fiscale del defunto	Codice fiscale	Elemento obbligatorio, deve essere valorizzato uno dei due campi in alternativa	Soggetto autorizzato	Validato sulla banca dati del Sistema TS, e se non presente in Anagrafe Tributaria
Codice fiscale non assegnato dall'Anagrafe Tributaria	Dichiarazione sul codice fiscale del defunto		Soggetto autorizzato	Valorizzare in alternativa al codice fiscale del defunto, vale come dichiarazione del soggetto autorizzato
Cognome del defunto	Cognome	Elemento obbligatorio	Soggetto autorizzato	Sistema TS se il soggetto è conosciuto ed è indicato il codice fiscale
Nome del defunto	Nome	Elemento obbligatorio	Soggetto autorizzato	Sistema TS se il soggetto è conosciuto ed è indicato il codice fiscale
Data Nascita del defunto	Data di nascita	Elemento obbligatorio	Soggetto autorizzato	Sistema TS se il soggetto è conosciuto ed è indicato il codice fiscale
Sesso del defunto	Sesso (M/F)	Elemento obbligatorio	Soggetto autorizzato	Sistema TS se il soggetto è conosciuto ed è indicato il codice fiscale
Stato civile del defunto		Elemento facoltativo		
Provincia e Comune di	Luogo di nascita o Stato estero di nascita	Elemento obbligatorio	Soggetto autorizzato	Sistema TS se il soggetto è conosciuto ed è

Nome campo	Descrizione	Caratteristiche	Fonte	Note
Dati del defunto/a				
nascita del defunto				indicato il codice fiscale
Residenza del defunto		Elemento facoltativo	Parente del defunto o persona informata del decesso	Da considerare il valore "Sconosciuto" o "Inesistente"
Cittadinanza del defunto		Elemento obbligatorio, deve essere valorizzato uno dei due campi in alternativa	Parente del defunto o persona informata del decesso	
Cittadinanza del defunto non disponibile	Dichiarazione sulla cittadinanza del defunto			Valorizzare in alternativa alla cittadinanza del defunto, vale come dichiarazione del parente del defunto o persona informata del decesso
Data della visita necroscopica		Elemento obbligatorio	Soggetto autorizzato	
Ora della visita necroscopica		Elemento obbligatorio	Soggetto autorizzato	
Luogo della visita necroscopica		Elemento facoltativo	Soggetto autorizzato	Da indicare soltanto se diverso dal luogo del decesso
Data del decesso		Elemento obbligatorio	Soggetto autorizzato	
Ora del decesso		Elemento obbligatorio, deve essere valorizzato uno dei due campi in alternativa	Soggetto autorizzato	
Impossibile stimare l'ora del decesso	Dichiarazione sull'ora del decesso		Soggetto autorizzato	Valorizzare in alternativa all'ora del decesso, vale come dichiarazione del soggetto autorizzato
Luogo del decesso		Elemento obbligatorio	Soggetto autorizzato	Indica se il decesso è avvenuto nell'abitazione, in un istituto di cura pubblico/privato ecc.
Modalità di rilievo dei fenomeni cadaverici		Elemento obbligatorio	Soggetto autorizzato	
Termine di sepoltura		Elemento obbligatorio	Soggetto autorizzato	Termine espresso in ore entro il quale si deve procedere alla sepoltura
Dichiarazione del medico necroscopo		Elemento obbligatorio	Soggetto autorizzato	Indica se esistono o meno sospetti di morte dovuta a reato o fenomeni di morte violenta o se la morte è dovuta o meno a malattie infettive/diffusive
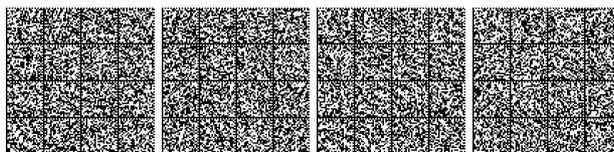
2.3.3 Servizio di correzione di errori materiali riferiti ai documenti informatici relativi agli eventi nascita e decesso (rettifica)

a) Correzione in presenza di errori materiali

In presenza di errori materiali, il servizio consente all'operatore sanitario di correggere i dati relativi agli eventi nascita e agli eventi decesso entro ventiquattro ore dall'invio, a eccezione dei dati riferiti alla denuncia della causa di morte che possono essere rettificati entro tre giorni.

A tal fine, il soggetto autorizzato:

- recupera il documento informatico, memorizzato temporaneamente dal Sistema TS, inviato in precedenza inserendo il numero di ricezione rilasciato da ANPR nello specifico servizio di consultazione, descritto nel paragrafo 2.3.4;
- corregge le informazioni e invia tutti i dati compresi quelli corretti, in modo da formare un nuovo documento informatico che andrà a sostituire quello con i dati errati precedentemente inviato. L'invio viene effettuato al Sistema ANPR tramite il Sistema TS, che conferma l'avvenuta ricezione con uno specifico messaggio di risposta;
- il Sistema ANPR rende il documento disponibile ai Comuni tramite i servizi dell'ANSC, mediante *web application* o tramite *web services* per i successivi adempimenti di competenza.

Il Sistema TS restituisce un messaggio di errore qualora:

- rilevi una correzione concernente dati non modificabili;
- il numero di ricezione assegnato alla ricezione indicato non corrisponda ai dati che si intende correggere.

Ulteriori dettagli operativi sono contenuti nelle specifiche tecniche.

Nelle more della messa a disposizione dei servizi di ANPR relativi all'informatizzazione dei registri dello stato civile, i dati temporaneamente memorizzati dal Sistema TS sono inviati ai Comuni tramite PEC secondo le modalità del paragrafo 1.

2.3.4 Servizio di consultazione e ricerca dei dati

Il servizio consente al soggetto autorizzato di recuperare il documento informatico precedentemente trasmesso inserendo il numero di ricezione rilasciato da ANPR.

Il servizio consente di:

- ricercare un documento già trasmesso per verifica o correzione tramite il numero di ricezione
- individuare il numero di ricezione del documento precedentemente inviato relativo all'evento in trattamento per poter per effettuare il collegamento, tramite l'utilizzo dei dati anagrafici

I dati anagrafici presenti nella struttura del tracciato di ricerca sono quindi da riferirsi al soggetto principale a cui il documento si riferisce:

- la puerpera in caso di attestazione di nascita
- il bambino in caso di dichiarazione di nascita
- il deceduto in tutti i casi di documenti relativi al decesso

La struttura dati da utilizzare è la seguente:

Nome campo	Descrizione	Caratteristiche	Fonte
Numero di Ricezione	identificativo univoco assegnato da ANPR alla ricezione dei dati inviati dal sistema TS	Elemento facoltativo	Soggetto autorizzato
Tipo documento	Tipologia documento da ricercare	Elemento obbligatorio	Soggetto autorizzato
Intervallo	Contiene l'intervallo temporale (di invio o nel quale si è verificato l'evento) al quale limitare la ricerca; l'intervallo è fissato in 3 giorni per le denunce di causa di morte e 24 ore per i restanti documenti relativi agli eventi di nascita e morte	Elemento obbligatorio	Soggetto autorizzato
Codice fiscale	Codice fiscale	Elemento facoltativo	Soggetto autorizzato
Cognome	Cognome	Elemento facoltativo (obbligatorio se non viene indicato il codice fiscale)	Soggetto autorizzato
Nome	Nome	Elemento facoltativo (obbligatorio se non viene indicato il codice fiscale)	Soggetto autorizzato
Data di nascita	Data di nascita	Elemento facoltativo	Soggetto autorizzato
Sesso	Sesso	Elemento facoltativo	Soggetto autorizzato

In caso di esito positivo, il Sistema TS restituisce le seguenti informazioni**:**

Nome campo	Descrizione
Numero di Ricezione	identificativo univoco assegnato da ANPR alla ricezione dei dati inviati dal sistema TS
Dati del documento	Dati specifici del documento ricercato
Tipo documento	Indica se si tratta di attestazione di nascita, dichiarazione di nascita, avviso di decesso, certificato necroscopico, denuncia delle cause di morte
Comune	Comune nel quale si è verificato l'evento
Data dell'evento	Data dell'evento
Data di invio	Data nella quale il documento è stato trasmesso ad ANPR
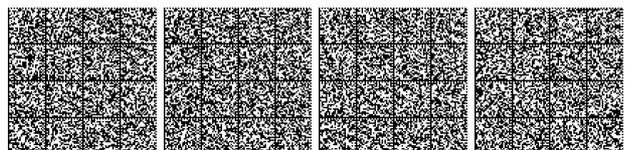
2.3.5 Servizio di ricezione da ANPR della parte B della denuncia delle cause di morte

In riferimento all'articolo 7 comma 5 del presente decreto, il servizio consente la ricezione da ANPR della parte B della denuncia delle cause di morte.
I tracciati del servizio sono riportati nell'Allegato 2 del presente decreto ai paragrafi 2.1 e 2.2.

3 Modalità tecniche di collegamento tra il Sistema TS e il Sistema ANPR

Il Sistema ANPR invia e riceve le comunicazioni dal Sistema TS su rete di comunicazione SPC, secondo le modalità stabilite dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Secondo quando previsto nell'Allegato C, paragrafo 2.2 del DPCM 194/2014, il Sistema TS trasmette al Sistema ANPR oltre all'identificativo dell'ente, l'identificativo del soggetto autorizzato e l'indirizzo IP della postazione che trasmette.
Il Sistema TS viene identificato tramite apposito certificato di mutua autenticazione.

4 Sistema ANPR

Le specifiche tecniche per l'utilizzo dei servizi descritti nel presente paragrafo sono pubblicate nel sito *WEB* di ANPR.

4.1 Descrizione dei servizi del Sistema ANPR per il Sistema TS

4.1.1 Servizio di acquisizione dei documenti informatici relativi all'evento nascita

Il servizio consente al Sistema ANPR di acquisire il documento informatico attestazione di nascita, prevista dall'articolo 30, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre, n. 396 e il documento informatico dichiarazione di nascita, prevista dall'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre, n. 396, trasmessi dal Sistema TS con le modalità di seguito indicate**.**

a) **Acquisizione documento informatico attestazione di nascita**
   Il Sistema TS richiama il servizio di ANPR per la trasmissione del documento informatico attestazione di nascita.
   Il Sistema ANPR acquisisce il documento informatico e restituisce al Sistema TS una risposta contenente il numero di ricezione assegnato alla ricezione da utilizzare per la trasmissione del documento informatico dichiarazione di nascita.
b) **Acquisizione documento informatico dichiarazione di nascita**
   Il Sistema TS richiama il servizio di ANPR per la trasmissione del documento informatico dichiarazione di nascita unitamente al numero di ricezione assegnato alla ricezione del documento informatico attestazione di nascita dal Sistema ANPR.
   Il Sistema ANPR acquisisce il documento informatico e restituisce al Sistema TS una risposta contenente il numero di ricezione assegnato alla ricezione. In caso
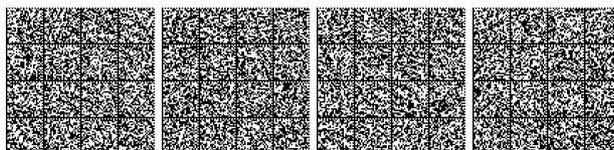
di parto plurimo la dichiarazione trasmessa dal Sistema TS contiene una lista di soggetti.

c) Struttura dei messaggi relativi all'evento nascita

Per le strutture dei dati generali, comuni ad attestazioni e dichiarazioni di nascita e dei dati specifici delle attestazioni e delle dichiarazioni di nascita si rimanda al paragrafo 2.3.1, lettera c.

4.1.2 Servizio di acquisizione dei dati relativi all'evento decesso

Il servizio consente di acquisire dal Sistema TS il documento informatico avviso di decesso previsto dall'articolo 72, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, il documento informatico certificato necroscopico previsto dall'articolo 74, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 e il documento informatico denuncia della causa di morte di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, con le modalità di seguito indicate**.**

a) Acquisizione documento informatico avviso di decesso

Il Sistema TS richiama il servizio di ANPR per la trasmissione del documento informatico avviso di decesso. Il Sistema ANPR acquisisce le informazioni e restituisce al Sistema TS una risposta contenente il numero di ricezione assegnato alla ricezione da utilizzare per la trasmissione dei documenti informatici certificato necroscopico e denuncia delle cause di morte.

b) Acquisizione documento informatico certificato necroscopico

Il Sistema TS richiama il servizio di ANPR per l'acquisizione del documento informatico certificato necroscopico unitamente al numero di ricezione assegnato all'evento di decesso dal Sistema ANPR.

Il Sistema ANPR acquisisce le informazioni e restituisce al Sistema TS una risposta contenente il numero di ricezione assegnato alla ricezione che collega tutte le trasmissioni di dati relative allo stesso evento.

c) Acquisizione documento informatico denuncia delle cause di morte

Il Sistema TS richiama il servizio di ANPR per l'acquisizione del documento informatico denuncia delle cause di morte unitamente al numero di ricezione assegnato all'evento di decesso dal Sistema ANPR.

Il Sistema ANPR acquisisce le informazioni e restituisce al Sistema TS una risposta contenente il numero di ricezione assegnato alla ricezione che collega tutte le trasmissioni di dati relative allo stesso evento.

d) Struttura dei messaggi relativi all'evento decesso

Per le strutture dei dati generali, comuni all'avviso di decesso, al certificato necroscopico e alla denuncia delle cause di morte e per i dati specifici delle tre tipologie differenti si rimanda al paragrafo 2.3.2, lettera d.

4.1.3 Servizio di invio al Sistema TS della parte B della denuncia delle cause di morte

In riferimento all'articolo 7 comma 5 del presente decreto, il servizio consente l'invio al sistema TS, da parte del Sistema ANPR, della parte B della denuncia delle cause di morte unitamente al numero di ricezione precedentemente assegnato all'evento decesso. I dati previsti dal tracciato sono acquisiti tramite i servizi che il Sistema ANPR rende disponibili ai Comuni (paragrafo 4.2).
I tracciati del servizio sono riportati nell'Allegato 2 del presente decreto ai paragrafi 2.1 e 2.2.

4.2 Servizi resi dal Sistema ANPR ai Comuni

Il Sistema ANPR riceve i documenti dal sistema TS e li rende disponibili ai Comuni tramite i servizi dell'ANSC, mediante *web application* o tramite *web services* per i successivi adempimenti di competenza, secondo le modalità previste nel decreto del Ministro dell'interno 18 ottobre 2022 recante "Aggiornamento della piattaforma di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente per l'erogazione dei servizi resi disponibili ai comuni per l'utilizzo dell'Archivio Nazionale informatizzato dei registri dello Stato Civile".
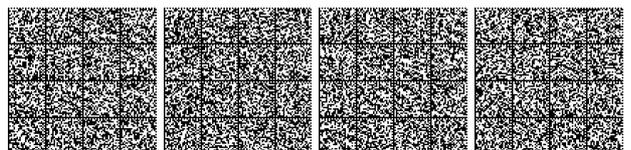
Allegato 2 – Scambio dati cause morte con ISTAT, comuni e ASL

1.INTRODUZIONE..

2.SCHEMI DATI DELLA DENUNCIA DELLE CAUSE DI MORTE (SCHEDA DI MORTE) ....

2.1 Scheda di morte oltre il 1° anno di vita (ISTAT MODELLO D4 – Ediz. 2024) ....

2.2 Scheda di morte nel 1° anno di vita (ISTAT MODELLO D4bis – Ediz. 2024) ....

3.PROCESSO DI INVIO DELLA DENUNCIA DELLE CAUSE DI MORTE (SCHEDA DI MORTE)..

3.1 Invio della denuncia delle cause di morte (parte A) al Sistema TS ....

3.2 Controllo dati e precompilazione ....

3.3 Invio della denuncia delle cause di morte (parte A) ad ANPR ....

3.4 Invio della denuncia delle cause di morte (parte A) a ISTAT..

3.5 Acquisizione della denuncia delle cause di morte (parte B) da ANPR...

3.6 Invio della denuncia delle cause di morte (parte A e parte B) ad ISTAT, alla ASL di residenza e alla ASL di decesso ....

3.7 Disposizioni transitorie……………………………………………………………………………..

4.SPECIFICHE TECNICHE ....

1. INTRODUZIONE

Il presente allegato ha lo scopo di definire le modalità tecniche per lo scambio dati tra il Sistema TS, ISTAT, ANPR e le ASL.

Nei casi previsti, l'invio dei documenti informatici dal Sistema TS ai comuni attraverso ANPR è regolato dall'articolo 5 del presente decreto.

Le informazioni vengono acquisite dall'ISTAT per le sole finalità statistiche.

Per l'invio dei seguenti schemi dati verso ISTAT e le ASL non è richiesta la firma apposta dal Sistema TS, in quanto si tratta di uno scambio dati non finalizzato alla formazione di atti, come invece avviene nel caso di ANPR.

2. SCHEMI DATI DELLA DENUNCIA DELLE CAUSE DI MORTE (SCHEDA DI MORTE)

Di seguito sono riportati gli schemi dati aggiornati (in base all'articolo 2, comma 2, lettera c del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166) della scheda di morte.

2.1 Scheda di morte oltre il 1° anno di vita (ISTAT MODELLO D4 – Ediz. 2024)

Sezione	Campo	Note	Fonte (chi verifica il dato)
PARTE A - A CURA DEL MEDICO			
	Sesso	Maschio, Femmina	Sistema TS
	Cognome della persona defunta		
	Nome della persona defunta		
	Data di nascita		
	Età presunta	In anni compiuti (Compilare solo se la data di nascita è sconosciuta)	
	Codice fiscale		
	Numero di ricezione	Collegamento con l'avviso di decesso e il certificato necroscopico (se disponibile)	
Rettifica (da compilare solo in caso di rettifica)			
	Motivo della nuova certificazione	Indicare un valore tra: errore, riscontro diagnostico, autopsia	Medico
	Conferma delle cause di morte della certificazione originale	Selezionare SI oppure NO (Da compilare solo in caso di riscontro diagnostico o autopsia)	Medico
1. Luogo del decesso			Sistema TS
	1. Abitazione	Selezionare un solo valore	
	2. Istituto di cura (pubblico - privato – accreditato)		
	3. Hospice		
	4. Struttura residenziale socio-sanitaria per anziani non autosufficienti		
	5. Altra struttura residenziale socio-sanitaria		
	6. Struttura residenziale socio-assistenziale		
	7. Istituto di pena		

	8. Altro (specificare)		
	Specifica di altro luogo del decesso		
Territorio in cui è avvenuto il decesso	Comune		
	Provincia		
	Codice ASL		Sistema TS
2. Riscontro diagnostico			
	E' stato richiesto?	SI, NO	Medico
3.Stato di gravidanza della deceduta negli ultimi 12 mesi di vita			
	Nessuna gravidanza	Selezionare un solo valore	Medico
	Morte in gravidanza		
	Morte entro 42 giorni dall'esito della gravidanza		
	Morte tra 43 giorni e 1 anno dall'esito della gravidanza		
	Informazione sconosciuta		
4. Parte I	**CAUSA DI MORTE: Sequenza di condizioni morbose o traumatismi/avvelenamenti che ha condotto a morte**	In presenza di più sequenze scegliere la più rilevante – In caso di traumatismo/avvelenamento compilare anche i quesiti da 5 a 9	Medico
	1 – Patologia o trauma	Testo libero. Scegliere la SOLA patologia o trauma che ha dato inizio alla sequenza	Medico
	1 - Tempo intercorso tra l'insorgenza della causa indicata e la morte	testo libero composto da numero + unità di tempo	Medico
	2 –Patologia o trauma	Testo libero	Medico
	2 - Tempo intercorso tra l'insorgenza della causa indicata e la morte	testo libero composto da numero + unità di tempo	Medico
	3 – Patologia o trauma	Testo libero	Medico
	3 - Tempo intercorso tra l'insorgenza della causa indicata e la morte	testo libero composto da numero + unità di tempo	Medico
	4 – Patologia o trauma	Testo libero	Medico
	4 - Tempo intercorso tra l'insorgenza della causa indicata e la morte	testo libero composto da numero + unità di tempo	Medico
4. Parte II	**Altri stati morbosi rilevanti**	Indicare altre condizioni morbose o traumatismi/avvelenamenti che non fanno parte della sequenza riportata nel quesito 4.Parte I, ma che hanno contribuito al decesso	
	1 - Patologia o trauma		Medico
	1 - Tempo intercorso tra l'insorgenza della causa indicata e la morte	testo libero composto da numero + unità di tempo	Medico
	2 - Patologia o trauma		Medico
	2 - Tempo intercorso tra l'insorgenza della causa indicata e la morte	testo libero composto da numero + unità di tempo	Medico
	3 - Patologia o trauma		Medico
	3 - Tempo intercorso tra l'insorgenza della causa indicata e la morte	testo libero composto da numero + unità di tempo	Medico
Quesiti da 5 a 9 - Compilare se nel quesito 4. Parte I è stato riportato un Traumatismo/Avvelenamento (anche con informazioni riferite)			

5. Evento che ha dato origine al traumatismo/avvelenamento indicato nel quesito 4. Parte I		Testo libero (Es: caduta da scala a pioli, impiccamento, colpo di fucile, violenza sessuale, ...) Specificare inoltre se causato da eventi catastrofici (terremoti, alluvioni, frane, incendi boschivi, valanghe, ondate di calore, crolli, distruzioni, ...)	Medico
6. Modalità del traumatismo/avvelenamento		(indicare la più verosimile, compilare sempre	
	Accidentale (include incidenti da trasporto).	Selezionare un solo valore	Medico
	Suicidio		
	Omicidio		
	6.1 Se "Accidentale" specificare: Infortunio sul lavoro	SI, NO (da compilare solo se selezionato "Accidentale" al punto 6)	Medico
7. In caso di incidente da trasporto specificare anche			
	7.1 Mezzo di trasporto della vittima al momento dell'incidente	Testo libero (Se pedone scrivere "a piedi")	Medico
	7.2 Ruolo della vittima	Scegliere uno tra i seguenti valori: Pedone, guidatore, passeggero, Persona intenta nel salire o nello scendere dal veicolo	Medico
	7.3 Tipo di incidente	Testo libero (Es. investimento, scontro, ribaltamento, ecc.)	Medico
	7.4 In caso di scontro indicare l'oggetto. In caso di investimento indicare il veicolo coinvolto.	Testo libero (Es. albero, motocicletta, autobus, etc.) (es. treno, autobus, trattore etc.)	Medico
8. Data dell'evento che ha dato origine al traumatismo/avvelenamento			
	Giorno, mese, anno		Medico
	Orario		Medico
9. Luogo dell'evento che ha dato origine al traumatismo/avvelenamento			
	Casa	Selezionare un solo valore	Medico
	Istituzione collettiva		
	Scuola, istituzioni della pubblica amministrazione		
	Luogo dedicato a attività sportive		
	Strade e vie		
	Luogo di commercio e servizio		
	Area industriale e di costruzione		
	Azienda agricola		
	Altri luoghi (specificare)		
	Specifica di altro		
Dichiaro che le cause della morte secondo scienza e coscienza, sono quelle da me sopraindicate			
	Data		Medico
	Conferma della correttezza dei dati	Selezionare "SI"	Medico
	MMG o PLS	Selezionare un solo valore	Medico
	Necroscopo		Medico
	Medico ospedaliero		Medico
	Medico legale		Medico
	Altro medico		Medico
Telefono del medico o della struttura			
	Telefono	Opzionale	Medico

PARTE B - A CURA DELL'UFFICIALE DI STATO CIVILE			
	Sesso	Maschio, Femmina	Sistema ANPR
	CODICE FISCALE del/la defunto/a		Sistema ANPR
	Atto di morte – Numero		Sistema ANPR
	Atto di morte – Parte	I, II	Sistema ANPR
	Atto di morte – Serie	B, C	Sistema ANPR
	Ufficio di stato civile - Circoscrizione	Solo per i comuni che presentano una suddivisione del territorio in circoscrizioni	Sistema ANPR
	Comune - Codice ISTAT e denominazione		Sistema ANPR
	Provincia – Sigla e denominazione		Sistema ANPR
1. Data di morte			
	Giorno, mese, anno		Sistema ANPR
	Orario		Sistema ANPR
2. Data di nascita	Giorno, mese, anno		Sistema ANPR
3. Località di nascita		Selezionare un solo valore tra 1, 2, 3	
	1. Stesso comune di morte		Sistema ANPR
	2. Altro Comune		Sistema ANPR
	Altro Comune – (specificare comune e provincia) - Comune		Sistema ANPR
	Altro Comune – (specificare comune e provincia) - Provincia		Sistema ANPR
	3. Stato estero		Sistema ANPR
	Stato estero (specificare stato estero)		Sistema ANPR
4. Età compiuta	Anni		Sistema ANPR
5. Stato civile			
	Celibe/Nubile		Sistema ANPR
	Coniugato/a		Sistema ANPR
	Vedovo/a		Sistema ANPR
	Divorziato/a o già coniugato/a (Per "già coniugato/a" si intende la persona che ha ottenuto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili ai sensi della legge 1 dicembre 1970, n. 898)	Selezionare un solo valore	Sistema ANPR
	Separato/a legalmente		Sistema ANPR
	Unito/a civilmente		Sistema ANPR
	Già in unione civile (per decesso del partner)		Sistema ANPR
	Già in unione civile (per scioglimento unione)		Sistema ANPR
	Se coniugato/a o unito/a civilmente o separato/a legalmente indicare: Anno di nascita del coniuge o del partner superstite		Sistema ANPR
	Se coniugato/a o unito/a civilmente o separato/a legalmente indicare: Anno di matrimonio o di unione civile		Sistema ANPR
6. Residenza		Selezionare un solo valore tra 1, 2, 3	
	1. Stesso comune di morte		Sistema ANPR
	2. Altro Comune		Sistema ANPR
	Altro Comune – (specificare comune e provincia) - Comune		Sistema ANPR

	Altro Comune – (specificare comune e provincia) - Provincia		Sistema ANPR
	3. Stato estero		Sistema ANPR
	Stato estero(specificare stato estero)		Sistema ANPR
7. Grado di istruzione			
	Laurea	Selezionare un solo valore	Sistema ANPR
	Diploma universitario o laurea breve		Sistema ANPR
	Diploma di scuola media superiore		Sistema ANPR
	Licenza di scuola media inferiore		Sistema ANPR
	Licenza elementare o nessun titolo		Sistema ANPR
8. Condizione professionale o non professionale			
	1. Occupato/a	Selezionare un solo valore	Sistema ANPR
	2. Disoccupato/a		Sistema ANPR
	3. In cerca di prima occupazione		Sistema ANPR
	4. Ritirato/a dal lavoro		Sistema ANPR
	5. Casalingo/a		Sistema ANPR
	6. Studente		Sistema ANPR
	7. Inabile al lavoro		Sistema ANPR
	8. Altro (compreso servizio di leva o servizio civile)		Sistema ANPR
9. Posizione nella professione		Da compilare solo se al quesito 8 è indicato 1 o 2	
Per lavoratori/lavoratrici autonomi/e			
	Imprenditore/imprenditrice o libero professionista	Selezionare un solo valore	Sistema ANPR
	Lavoratore/lavoratrice in proprio o coadiuvante		Sistema ANPR
	Altro		Sistema ANPR
Per lavoratori/lavoratrici dipendenti			
	Dirigente o direttivo	Selezionare un solo valore	Sistema ANPR
	Impiegato/a o intermedio		Sistema ANPR
	Operaio o assimilato		Sistema ANPR
	Altro (apprendista, lav. a domicilio, ecc.)		Sistema ANPR
10. Cittadinanza			
	Italiana - Per nascita	Specificare stato estero	Sistema ANPR
	Italiana - Acquisita		Sistema ANPR
	Straniera – Specificare stato estero		Sistema ANPR
	Non conosciuta		Sistema ANPR
Firma e recapiti dell'Ufficiale dello Stato Civile			
	Conferma della correttezza dei dati	Selezionare "SI"	Sistema ANPR
	Tel.		Sistema ANPR
	E-mail		Sistema ANPR

2.2 Scheda di morte nel 1° anno di vita (ISTAT MODELLO D4bis – Ediz. 2024)

Sezione	Campo	Note	Fonte (chi verifica il dato)
PARTE A - A CURA DEL MEDICO			
	Sesso	Maschio, Femmina	Sistema TS
	Cognome della persona defunta		
	Nome della persona defunta		
	Data di nascita		
	Età presunta	In ore o giorni o mesi (Compilare solo se inferiore al giorno di vita o se non si conosce con esattezza la data di nascita)	
	Codice fiscale		
	Codice Fiscale Madre		
	Codice Fiscale Padre		
	Numero di ricezione	Collegamento con l'avviso di decesso e il certificato necroscopico (se disponibile)	
Rettifica (da compilare solo in caso di rettifica)			
	Motivo delle nuova certificazione	Indicare un valore tra: errore, riscontro diagnostico, autopsia	Medico
	Conferma delle cause di morte della certificazione originale	Selezionare SI oppure NO (Da compilare solo in caso di riscontro diagnostico o autopsia)	Medico
1. Luogo del decesso			
	1. Abitazione	Selezionare un solo valore	Sistema TS
	2. Istituto di cura (pubblico - privato – accreditato)		
	3. Struttura residenziale socio-sanitaria o socio-assistenziale		
	4. Altro (specificare)		
	Specifica di altro luogo del decesso		
Territorio in cui è avvenuto il decesso	Comune		
	Provincia		
2. Riscontro diagnostico			
	E' stato richiesto?	SI, NO	Medico
3. Informazioni rilevanti			
	Peso alla nascita	Grammi	Medico
	Età gestazionale alla nascita	Settimane	Medico
	Parità		Medico
	Età della madre	Anni	Medico
4. Parte I	**CAUSA DI MORTE: Sequenza di condizioni morbose (incluse anomalie o malformazioni congenite) o traumatismi o avvelenamenti che ha condotto a morte**	In presenza di più sequenze scegliere la più rilevante – In caso di traumatismo/avvelenamento compilare anche i quesiti da 5 a 9	
	1 - Patologia o trauma	Testo libero. Scegliere la SOLA patologia o trauma che ha dato inizio alla sequenza. Se la causa iniziale risiede in una condizione materna, indicare quest'ultima.	Medico
	1 - Tempo intercorso tra l'insorgenza della causa indicata e la morte	testo libero composto da numero + unità di tempo	Medico
	2 – Patologia o trauma	Testo libero	Medico
	2 - Tempo intercorso tra l'insorgenza della causa indicata e la morte	testo libero composto da numero + unità di tempo	Medico
	3 - Patologia o trauma	Testo libero	Medico

	3 - Tempo intercorso tra l'insorgenza della causa indicata e la morte	testo libero composto da numero + unità di tempo	Medico
	4 – Patologia o trauma	Testo libero	Medico
	4 - Tempo intercorso tra l'insorgenza della causa indicata e la morte	testo libero composto da numero + unità di tempo	Medico
4. Parte II	**Altri stati morbosi rilevanti**	Indicare altre condizioni morbose (incluse anomalie o malformazioni congenite) o traumatismi/avvelenamenti che non fanno parte della sequenza riportata nel quesito 4.Parte I, ma che hanno contribuito al decesso	
	1 - Patologia o trauma		Medico
	1 - Tempo intercorso tra l'insorgenza della causa indicata e la morte	testo libero composto da numero + unità di tempo	Medico
	2 - Patologia o trauma		Medico
	2 - Tempo intercorso tra l'insorgenza della causa indicata e la morte	testo libero composto da numero + unità di tempo	Medico
	3 - Patologia o trauma		Medico
	3 - Tempo intercorso tra l'insorgenza della causa indicata e la morte	testo libero composto da numero + unità di tempo	Medico
Quesiti da 5 a 9 - Compilare se nel quesito 4. Parte I è stato riportato un Traumatismo/Avvelenamento (anche con informazioni riferite)			
5. Circostanza che ha dato origine al traumatismo/avvelenamento indicato in 4. Parte I		Testo libero (es: soffocamento da corpo estraneo, caduta dal gradino, contatto con filo percorso da corrente elettrica, ecc.) Specificare inoltre se causato da eventi catastrofici (terremoti, alluvioni, frane, incendi boschivi, valanghe, ondate di calore, crolli, distruzioni, ...)	Medico
6. Modalità del traumatismo/avvelenamento		(indicare la più verosimile, compilare sempre)	
	Accidentale (include incidenti da trasporto).	Selezionare un solo valore	Medico
	Omicidio		Medico
7. In caso di incidente da trasporto specificare anche			
	7.1 Mezzo di trasporto della vittima al momento dell'incidente	Testo libero (se pedone scrivere "a piedi")	Medico
	7.2 Ruolo della vittima	Selezionare un solo valore Pedone (in passeggino, in braccio, ecc.), passeggero	Medico
	7.3 Tipo di incidente	Testo libero (es. investimento, scontro, ribaltamento, ecc.)	Medico
	7.4 In caso di scontro indicare l'oggetto. In caso di investimento indicare il veicolo coinvolto.	Testo libero (es. albero, motocicletta, autobus, etc.) (es. treno, autobus, trattore etc.)	Medico
8. Data dell'evento che ha dato origine al traumatismo/avvelenamento			
	Giorno, mese, anno		Medico
	Orario		Medico
9. Luogo dell'evento che ha dato origine al traumatismo/avvelenamento			
	Casa	Selezionare un solo valore	Medico
	Istituzione collettiva		Medico

	Scuola, istituzioni della pubblica amministrazione		Medico
	Luogo dedicato a attività sportive		Medico
	Strade e vie		Medico
	Luogo di commercio e servizio		Medico
	Area industriale e di costruzione		Medico
	Azienda agricola		Medico
	Altri luoghi (specificare)		Medico
	Specifica di altro luogo del decesso		
Dichiaro che le cause della morte secondo scienza e coscienza, sono quelle da me sopraindicate			
	Data		Medico
	Conferma della correttezza dei dati	Selezionare "SI"	Medico
	MMG o PLS	Selezionare un solo valore	Medico
	Necroscopo		Medico
	Medico ospedaliero		Medico
	Medico legale		Medico
	Altro medico		Medico
Telefono del medico o della struttura			
	Telefono	Opzionale	Medico
PARTE B - A CURA DELL'UFFICIALE DI STATO CIVILE			
	Sesso	Maschio, Femmina	Sistema ANPR
	Codice fiscale del/la defunto/a		Sistema ANPR
	Codice fiscale del padre		Sistema ANPR
	Codice fiscale della madre		Sistema ANPR
	Atto di morte – Numero		Sistema ANPR
	Atto di morte – Parte	I, II	Sistema ANPR
	Atto di morte – Serie	B, C	Sistema ANPR
	Ufficio di stato civile - Circoscrizione	Solo per i comuni che presentano una suddivisione del territorio in circoscrizioni	Sistema ANPR
	Comune - Codice ISTAT e denominazione		Sistema ANPR
	Provincia – Sigla e denominazione		Sistema ANPR
1. Data di morte			
	Giorno, mese, anno		Sistema ANPR
	Ora, minuti		Sistema ANPR
2. Data di nascita			
	Giorno, mese, anno		Sistema ANPR
	Ora, minuti		Sistema ANPR
3. Località di nascita		Selezionare un solo valore tra 1, 2, 3	
	1. Stesso comune di morte		Sistema ANPR
	2. Altro Comune		Sistema ANPR
	Altro Comune – (specificare comune e provincia) - Comune		Sistema ANPR
	Altro Comune – (specificare comune e provincia) - Provincia		Sistema ANPR
	3. Stato estero		Sistema ANPR
	Stato estero(specificare stato estero)		Sistema ANPR
4. Età compiuta			
	Fino a 23 ore compiute indicare il n. di ore		Sistema ANPR
	Da 24 ore fino a 29 gg. compiuti indicare il n. di gg.		Sistema ANPR
	Da 30 gg. compiuti fino ad 1 anno indicare il n. dei mesi		Sistema ANPR
5. Genere del parto			
	Parto semplice	Selezionare un solo valore	Sistema ANPR
	Parto plurimo		Sistema ANPR

6. Filiazione			
	Legittima	Selezionare un solo valore	Sistema ANPR
	Naturale riconosciuta solo dalla madre		Sistema ANPR
	Solo dal padre		Sistema ANPR
	Da entrambi i genitori		Sistema ANPR
	Naturale non riconosciuta e di filiazione ignota		Sistema ANPR
7. Data di nascita della madre	Giorno, mese, anno		Sistema ANPR
8. Residenza della madre		Selezionare un solo valore tra 1, 2, 3	
	1. Stesso comune di morte		Sistema ANPR
	2. Altro Comune		Sistema ANPR
	Altro Comune – (specificare comune e provincia) - Comune		Sistema ANPR
	Altro Comune – (specificare comune e provincia) - Provincia		Sistema ANPR
	3. Stato estero		Sistema ANPR
	Stato estero(specificare stato estero)		Sistema ANPR
9. Grado di istruzione dei genitori			
Padre	Laurea	Selezionare un solo valore	Sistema ANPR
	Diploma universitario o laurea breve		Sistema ANPR
	Diploma di scuola media superiore		Sistema ANPR
	Licenza di scuola media inferiore		Sistema ANPR
	Licenza elementare o nessun titolo		Sistema ANPR
Madre	Laurea	Selezionare un solo valore	Sistema ANPR
	Diploma universitario o laurea breve		Sistema ANPR
	Diploma di scuola media superiore		Sistema ANPR
	Licenza di scuola media inferiore		Sistema ANPR
	Licenza elementare o nessun titolo		Sistema ANPR
10. Condizione professionale o non professionale dei genitori			
Padre	1. Occupato/a	Selezionare un solo valore	Sistema ANPR
	2. Disoccupato/a		Sistema ANPR
	3. In cerca di prima occupazione		Sistema ANPR
	4. Ritirato/a dal lavoro		Sistema ANPR
	5. Casalingo/a		Sistema ANPR
	6. Studente		Sistema ANPR
	7. Inabile al lavoro		Sistema ANPR
	8. Altro (compreso servizio di leva o servizio civile)		Sistema ANPR
Madre	1. Occupato/a	Selezionare un solo valore	Sistema ANPR
	2. Disoccupato/a		Sistema ANPR
	3. In cerca di prima occupazione		Sistema ANPR
	4. Ritirato/a dal lavoro		Sistema ANPR
	5. Casalingo/a		Sistema ANPR
	6. Studente		Sistema ANPR
	7. Inabile al lavoro		Sistema ANPR
	8. Altro (compreso servizio civile)		Sistema ANPR
11. Posizione nella professione dei genitori		Da compilare solo se al quesito 10 è indicato 1 o 2	
Per lavoratori/lavoratrici autonomi/e			
Padre	Imprenditore o libero professionista	Selezionare un solo valore	Sistema ANPR
	Lavoratore in proprio o coadiuvante		Sistema ANPR
	Altro		Sistema ANPR
Madre	Imprenditore o libero professionista	Selezionare un solo valore	Sistema ANPR
	Lavoratore in proprio o coadiuvante		Sistema ANPR
	Altro		Sistema ANPR
Per lavoratori/lavoratrici dipendenti			Sistema ANPR
Padre	Dirigente o direttivo	Selezionare un solo valore	Sistema ANPR
	Impiegato/a o intermedio		Sistema ANPR
	Operaio o assimilato		Sistema ANPR
	Altro (apprendista, lav. a domicilio, ecc.)		Sistema ANPR
Madre	Dirigente o direttivo	Selezionare un solo valore	Sistema ANPR

	Impiegato/a o intermedio		Sistema ANPR
	Operaio o assimilato		Sistema ANPR
	Altro (apprendista, lav. a domicilio, ecc.)		Sistema ANPR
12. Cittadinanza dei genitori			
Padre	Italiana - Per nascita	Selezionare un solo valore	Sistema ANPR
	Italiana - Acquisita		Sistema ANPR
	Straniera – Specificare stato estero		Sistema ANPR
	Non conosciuta		Sistema ANPR
Madre	Italiana - Per nascita	Selezionare un solo valore	Sistema ANPR
	Italiana - Acquisita		Sistema ANPR
	Straniera – Specificare stato estero		Sistema ANPR
	Non conosciuta		Sistema ANPR
Firma e recapiti dell'Ufficiale dello Stato Civile			
	Conferma della correttezza dei dati	Selezionare "SI"	Sistema ANPR
	Tel.		Sistema ANPR
	E-mail		Sistema ANPR

3. PROCESSO DI INVIO DELLA DENUNCIA DELLE CAUSE DI MORTE (SCHEDA DI MORTE)

Nel presente paragrafo si descrivono i passaggi necessari per l'invio della denuncia delle cause di morte. Ciascun sotto-paragrafo descrive un passo dell'intero processo ed è realizzato da un apposito servizio.

3.1 Invio della denuncia delle cause di morte (parte A) al Sistema TS

Il medico si collega al Sistema TS e inizia la compilazione della parte A della denuncia delle cause di morte.

3.2 Controllo dati e precompilazione

Durante la compilazione, il Sistema TS recupera i documenti informatici dell'evento morte eventualmente inviati entro un mese dalla data di acquisizione, al fine di precompilare i campi della denuncia delle cause di morte ed evitare una nuova digitazione degli stessi dati. Dove possibile i dati sono precompilati, ma ci sono dei casi in cui ciò non è possibile, come per esempio, i documenti avviso di decesso e certificato necroscopico non sono stati ancora trasmessi, i documenti sono stati eliminati da Sistema TS perché è trascorso più di un mese dall'ultimo invio. In tali casi il medico deve inserire in prima persona tutti i dati nel sistema.

3.3 Invio della denuncia delle cause di morte (parte A) ad ANPR

La parte A della denuncia delle cause di morte viene inviata ad ANPR, che a sua volta la trasmette al comune dove è avvenuto il decesso, ai fini della compilazione della parte B. Il Sistema TS ottiene da ANPR come risposta il numero di ricezione dell'evento.
Nelle more della messa a disposizione dei servizi di ANPR relativi all'informatizzazione dei registri dello stato civile, i dati temporaneamente memorizzati dal Sistema TS sono inviati ai comuni tramite PEC secondo le modalità descritte nell'Allegato 1 paragrafo 1.

3.4 Invio della denuncia delle cause di morte (parte A) a ISTAT

Dopo la trasmissione ad ANPR, il Sistema TS invia la parte A della denuncia delle cause di morte a ISTAT.

3.5 Acquisizione della denuncia delle cause di morte (parte B) da ANPR

Acquisita la compilazione della parte B della denuncia della causa di morte da parte del comune, ANPR la rende disponibile al Sistema TS includendo anche il numero di ricezione assegnato da ANPR alla corrispondente parte A.

3.6 Invio della denuncia delle cause di morte (parte A e parte B) ad ISTAT, alla ASL di residenza e alla ASL di decesso

Il Sistema TS trasmette la denuncia della causa di morte, parte A e parte B:

a) all'ISTAT;

b) alla ASL di competenza del Comune dove è avvenuto il decesso e, laddove diversa, alla ASL di residenza del deceduto;

3.7 Disposizioni transitorie

In riferimento all’articolo 10 del presente decreto, nelle more della messa a disposizione dei servizi di ANPR relativi all'informatizzazione dei registri dello stato civile, la parte A della denuncia delle cause di morte, temporaneamente memorizzata dal Sistema TS, è inviata al comune tramite PEC secondo le modalità descritte nell’Allegato 1 paragrafo 1.

Nel periodo transitorio, la parte B della denuncia delle cause di morte non transita attraverso il Sistema TS. Il flusso è il seguente.

I Comuni trasmettono la parte B della denuncia della causa di morte:

a) all’ISTAT attraverso l'applicativo e le modalità che saranno messi a disposizione dallo stesso Istituto. Tra le funzioni di questo applicativo è compresa anche la possibilità per i Comuni di scaricare la parte B della denuncia della causa di morte;

b) alla ASL del territorio di decesso presso il domicilio digitale individuato ai sensi dell’articolo 6-ter del CAD o, in alternativa, secondo modalità concordate tra le parti interessate.

4. SPECIFICHE TECNICHE

Le specifiche che descrivono le modalità tecniche di realizzazione dei processi descritti in questo allegato sono pubblicate ai sensi dell’articolo 9 del presente decreto.

Allegato 3 – Scambio dati con ISTAT – Evento nascita

1. INTRODUZIONE

2. SCHEMI DATI

2.1 Dati dell'attestazione di nascita

2.2 Dati della dichiarazione di nascita

3. PROCESSO DI INVIO DEI DATI DELL'ATTESTAZIONE DI NASCITA

3.1 Invio dei dati dell'attestazione di nascita

4. PROCESSO DI INVIO DEI DATI DELLA DICHIARAZIONE DI NASCITA

4.1 Invio dei dati della dichiarazione di nascita

5. PROCESSI MESSI A DISPOSIZIONE DAL MINISTERO DELLA SALUTE, DA ISTAT E DA ANPR

6. SPECIFICHE TECNICHE
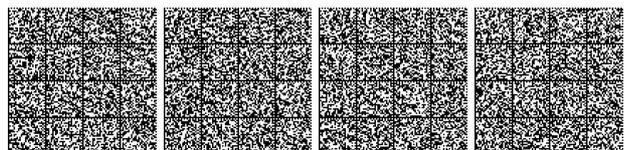
1. INTRODUZIONE

Il presente allegato ha lo scopo di definire le modalità tecniche per lo scambio dati tra il Sistema TS e ISTAT per quanto riguarda l'evento nascita.

2. SCHEMI DATI

Di seguito sono riportati gli schemi dei dati aggiornati (in base all'articolo 2, comma 2, lettera c, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166) dell'attestazione e della dichiarazione di nascita inviati dal Sistema TS a ISTAT.

Per l'invio dei seguenti schemi dati non è richiesta la firma apposta dal Sistema TS, in quanto si tratta di uno scambio dati non finalizzato alla formazione di atti, come invece avviene nel caso di ANPR.

2.1 Dati dell'attestazione di nascita

Sezione	Campo	Note	Fonte (chi verifica il dato)
Generale			
	Numero di trasmissione	Numero di trasmissione assegnato da TS	Precompilato dall'attestazione di nascita inviata a ANPR e ISTA
	Numero di ricezione	Numero di ricezione assegnato da ANPR	Precompilato dall'attestazione di nascita inviata a ANPR
	Data dell'attestazione	Data dell'attestazione acquisita da ANPR	Precompilato dall'attestazione di nascita inviata a ANPR
	Data-ora di sistema	Data-ora del presente invio	Sistema TS
Operatore sanitario			
	Codice regione dell'operatore	Codifica del Ministero della Salute	Sistema TS
	Codice ASL dell'operatore	Codifica del Ministero della Salute	Sistema TS
	Codice della struttura (se presente)	Codifica del Ministero della Salute	Sistema TS
	Denominazione della struttura		Sistema TS
	Qualifica dell'operatore	1 = medico chirurgo, 2 = ostetrica	Sistema TS
Parto		Questo elemento si ripete tante volte quanti sono i nati	
	Tipo di parto	1 = semplice, 2 = plurimo	Precompilato dall'attestazione di nascita inviata a ANPR
	Sesso del nato	1 = maschio, 2 = femmina,	Precompilato dall'attestazione di nascita inviata a ANPR
	Data di nascita	gg/mm/aaaa	Precompilato dall'attestazione di nascita inviata a ANPR
	Vitalità del nato	1 = vivente e morto prima della redazione; 2 = vivente al momento della redazione dell'attestazione; 3 = nato morto.	Precompilato dall'attestazione di nascita inviata a ANPR

	Ordine di nascita nel parto	In caso di parto plurimo, da 1 a 5[1]	Precompilato dall'attestazione di nascita inviata a ANPR
	Ordine di nascita rispetto ai nati vivi precedenti della puerpera	da 1 a 99[2]	Calcolato a partire dai dati dall'attestazione di nascita inviata a ANPR
Luogo del parto			
	Comune	Codici ISTAT	Precompilato dall'attestazione di nascita inviata a ANPR
	Indirizzo	Testo libero da ANPR	Precompilato dall'attestazione di nascita inviata a ANPR
	Tipo di luogo	Struttura ospedaliera, casa, altro	Precompilato dall'attestazione di nascita inviata a ANPR

2.2 Dati della dichiarazione di nascita

Sezione	Campo	Note	Fonte (chi verifica il dato)
Generale			
	Numero di ricezione	Numero di ricezione assegnato da ANPR	Precompilato dalla dichiarazione di nascita inviata a ANPR
	Data della dichiarazione	Data della dichiarazione acquisita da ANPR	Precompilato dalla dichiarazione di nascita inviata a ANPR
	Data-ora di sistema	Data-ora del presente invio	Sistema TS
Operatore sanitario			
	Codice regione dell'operatore	Codifica del Ministero della Salute	Sistema TS
	Codice ASL dell'operatore	Codifica del Ministero della Salute	Sistema TS
	Codice della struttura (se presente)	Codifica del Ministero della Salute	Sistema TS
	Denominazione della struttura		Sistema TS
	Qualifica dell'operatore	1 = direttore sanitario	Sistema TS
Dichiarante diverso dal genitore		**Questo blocco è valorizzato solo se il dichiarante è diverso da padre/madre**	
	Nome		Precompilato dalla dichiarazione di nascita inviata a ANPR
	Cognome		Precompilato dalla dichiarazione di nascita inviata a ANPR
	Comune o stato estero di nascita	Codici ISTAT	Precompilato dalla dichiarazione di nascita inviata a ANPR
	Provincia di nascita		Precompilato dalla dichiarazione di nascita inviata a ANPR
	Data di nascita	gg/mm/aaaa	Precompilato dalla dichiarazione di nascita inviata a ANPR

[1] L'ordine di nascita è un attributo obbligatorio nel Regolamento Europeo delle statistiche demografiche
[2] L'ordine di nascita è una variabile "mandatory" nel Regolamento Europeo delle statistiche demografiche

	Parentela con il nato	Sempre valorizzato con 3 = altro	Precompilato dalla dichiarazione di nascita inviata a ANPR
	Comune di residenza (se presente)	Codici ISTAT	Precompilato dall'attestazione di nascita inviata a ANPR
Dichiarante padre e/o madre		**Questo blocco si ripete da 0 a 2 volte, ed è valorizzato solo se il dichiarante è il padre o la madre o tutti e due**	
	Nome		Precompilato dalla dichiarazione di nascita inviata a ANPR
	Cognome		Precompilato dalla dichiarazione di nascita inviata a ANPR
	Comune o stato estero di nascita	Codici ISTAT	Precompilato dalla dichiarazione di nascita inviata a ANPR
	Provincia di nascita		Precompilato dalla dichiarazione di nascita inviata a ANPR
	Data di nascita	gg/mm/aaaa	Precompilato dalla dichiarazione di nascita inviata a ANPR
	Parentela con il nato	1 = madre, 2 = padre	Precompilato dalla dichiarazione di nascita inviata a ANPR
	Comune di residenza (se presente)	Codici ISTAT	Precompilato dalla dichiarazione di nascita inviata a ANPR
	Cittadinanza		Precompilato dalla dichiarazione di nascita inviata a ANPR
	Stato civile (se presente)		Precompilato dalla dichiarazione di nascita inviata a ANPR – se presente
Informazioni sul nato		**Questo blocco si ripete tante volte quanti sono i nati**	
	Sesso del nato	1 = maschio, 2 = femmina;	Precompilato dalla dichiarazione di nascita inviata a ANPR
	Nome del nato		Precompilato dalla dichiarazione di nascita inviata a ANPR
	Cognome del nato (se presente)		Precompilato dalla dichiarazione di nascita inviata a ANPR
	Ordine di nascita	In caso di parto plurimo, da 1 a 5	Precompilato dalla dichiarazione di nascita inviata a ANPR

3. PROCESSO DI INVIO DEI DATI DELL'ATTESTAZIONE DI NASCITA

Nel presente paragrafo si descrivono i passaggi necessari per l'invio dei dati dell'attestazione di nascita. Ciascun sotto-paragrafo descrive un passo dell'intero processo ed è realizzato da uno o più appositi servizi.

3.1 Invio dei dati dell'attestazione di nascita

Il processo di invio dei dati dell'attestazione di nascita all'ISTAT inizia subito dopo che si è concluso con successo l'invio ad ANPR. Il Sistema TS precompila i campi previsti

dall'attestazione inviata ad ANPR ed invia i dati a ISTAT. ISTAT restituisce un protocollo univoco che certifica la corretta acquisizione dei dati.

4. PROCESSO DI INVIO DEI DATI DELLA DICHIARAZIONE DI NASCITA

Nel presente paragrafo si descrivono i passaggi necessari per l'invio dei dati della dichiarazione di nascita. Ciascun sotto-paragrafo descrive un passo dell'intero processo ed è realizzato da uno o più appositi servizi.

4.1 Invio dei dati della dichiarazione di nascita

Il processo di invio dei dati della dichiarazione di nascita all'ISTAT inizia subito dopo che si è concluso con successo l'invio ad ANPR. Il Sistema TS precompila i campi previsti dalla dichiarazione inviata ad ANPR ed invia i dati a ISTAT. ISTAT restituisce un protocollo univoco che certifica la corretta acquisizione dei dati.

5. PROCESSI MESSI A DISPOSIZIONE DAL MINISTERO DELLA SALUTE, DA ISTAT E DA ANPR

In riferimento al presente allegato, di seguito si elencano i processi che devono essere messi a disposizione del Sistema TS.

Il Ministero della salute:

- fornisce al Sistema TS l'elenco delle strutture sanitarie, in base all'articolo 2, comma 5, del presente decreto.

Le ASL:

- inviano al Sistema TS l'elenco aggiornato dei soggetti autorizzati, in base all'articolo 2, comma 6, del presente decreto.

ISTAT:

- fornisce al Sistema TS i codici ISTAT di comuni, province e stati esteri, e i relativi aggiornamenti nel tempo;
- fornisce al Sistema TS eventuali aggiornamenti degli schemi dati riportati nel paragrafo 2, ed eventuali aggiornamenti delle modalità di compilazione degli stessi;
- mette a disposizione del Sistema TS il servizio di ricezione dei documenti informatici.

ANPR:

- mette a disposizione del Sistema TS il servizio di ricezione dei documenti informatici, con la modalità descritte nell'Allegato 1 del presente decreto.

Le specifiche che descrivono le modalità tecniche di realizzazione dei processi descritti in questo paragrafo sono pubblicate ai sensi del presente decreto.

6. SPECIFICHE TECNICHE

Le specifiche che descrivono le modalità tecniche di realizzazione dei processi descritti in questo allegato sono pubblicate ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto.

25A02266

DECRETO 14 aprile 2025.

Riduzioni di costo sul gasolio e sui GPL da riscaldamento previste dall'articolo 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 – Aggiornamento della Tabella A allegata al decreto 9 marzo 1999.

IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia;

Visto l'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che dispone, tra l'altro, riduzioni di costo sul gasolio e sui gas di petrolio liquefatti, anche miscelati ad aria e distribuiti attraverso reti canalizzate, usati come combustibili per riscaldamento nei territori individuati ai punti da 1 a 4 della medesima lettera *c)*;

Visto in particolare il punto 4, del predetto art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge n. 448 del 1998, che prevede:

che le predette riduzioni di costo sul gasolio e sui gas di petrolio liquefatti sono applicate anche ai quantitativi, dei medesimi combustibili, impiegati nei comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E, di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993, da individuare con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e che il predetto beneficio viene meno dal momento in cui, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ne è riscontrata l'avvenuta metanizzazione;

che il suddetto beneficio è applicabile, altresì, ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nelle frazioni non metanizzate, individuate annualmente con delibera di Consiglio degli enti locali interessati, di comuni parzialmente metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993;

Considerato che dal combinato disposto dell'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della predetta legge n. 448 del 1998, come modificato dall'art. 12, comma 4, della legge 488 del 1999, e dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, come modificato dall'art. 27, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si evince che, con la locuzione «Comune», si è inteso fare riferimento al centro abitato ove ha sede la casa comunale e che, quindi, un comune è da ritenersi metanizzato se lo è il centro abitato ove ha sede la casa comunale;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 9 marzo 1999, di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 246 del 19 ottobre 1999, e successive modificazioni, che individua, nella tabella A allegata allo stesso decreto, i comuni non metanizzati ricadenti nella zona E di cui al predetto decreto n. 412 del 1993;

Viste le comunicazioni del Dipartimento delle finanze, Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze, del 29 maggio 2024, con le quali sono state richieste, ai comuni pre-

senti nella predetta tabella A nei quali risultano presenti un servizio di distribuzione attivo di gas naturale o punti di riconsegna del medesimo gas, informazioni in merito all'avvenuta metanizzazione del rispettivo centro abitato ove ha sede la casa comunale;
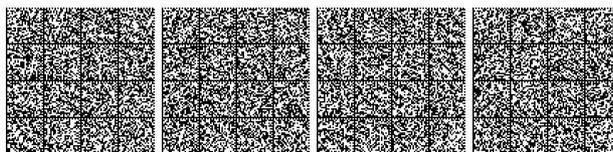
Viste le comunicazioni, inerenti all'avvenuta metanizzazione, pervenute dai Comuni di Borgorose (RI), Casaprota (RI), Castelvetere sul Calore (AV), Fumone (FR), Monteverde (AV), Posta (RI), Vallo di Nera (PG);

Viste le delibere di consiglio dei Comuni di Cantalice (RI), Cerreto di Spoleto (PG), Montelparo (FM), Norcia (PG), Platania (CZ), Preci (PG), Scampitella (AV), Sellano (PG), San Nicola Baronia (AV), con le quali, ai sensi del predetto art. 8, comma 10, lettera *c)*, punto 4), della legge n. 448 del 1998, sono state individuate aree o frazioni non metanizzate dei rispettivi territori, esterne al centro abitato ove ha sede la casa comunale, nei quali si è quindi è realizzato processo di metanizzazione relativamente al medesimo centro abitato;

Ritenuto che occorre quindi espungere dalla predetta tabella A i Comuni di Borgorose (RI), Casaprota (RI), Castelvetere sul Calore (AV), Fumone (FR), Monteverde (AV), Posta (RI), Vallo di Nera (PG), Cantalice (RI), Cerreto di Spoleto (PG), Montelparo (FM), Norcia (PG), Platania (CZ), Preci (PG), Scampitella (AV), Sellano (PG), San Nicola Baronia (AV), nei quali, relativamente al centro abitato ove ha sede la casa comunale, è avvenuto il processo di metanizzazione;

Visto l'art. 23, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze;

Visto l'art. 27, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, così come modificato dall'art. 1, del decreto-legge n. 86, del 12 luglio 2018, che ha istituito il Ministero delle attività produttive, attribuendogli le funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto l'art. 1, comma 12, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, con il quale la denominazione Ministero dello sviluppo economico sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione Ministero delle attività produttive in relazione alle funzioni già conferite a tale Dicastero;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'art. 2, che ha istituito il Ministero della transizione ecologica, affidandogli le funzioni e i compiti dello Stato in materia di politica energetica già spettanti al Ministero dello sviluppo economico;

Visto l'art. 4, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, con il quale il Ministero della transizione ecologica ha assunto la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'on. prof. Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche all'elenco dei comuni di cui alla tabella A, allegata al decreto del Ministro delle finanze 9 marzo 1999 e successive modificazioni

1. Dalla tabella A, allegata al decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 9 marzo 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 246 del 19 ottobre 1999 e successive modificazioni, sono espunti i seguenti comuni, ricadenti nella zona climatica E di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in cui si considera realizzato il processo di metanizzazione relativamente al centro abitato ove ha sede la casa comunale:

Codice Istat	Comune	Prov.
57007	Borgorose	RI
57009	Cantalice	RI
57011	Casaprota	RI
64024	Castelvetere sul Calore	AV
54010	Cerreto di Spoleto	PG
60039	Fumone	FR
44043	Montelparo	FM
64060	Monteverde	AV
54035	Norcia	PG
79099	Platania	CZ
57057	Posta	RI
54043	Preci	PG
64085	San Nicola Baronia	AV
64097	Scampitella	AV
54048	Sellano	PG
54058	Vallo di Nera	PG

Art. 2.

Efficacia delle disposizioni

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e ha efficacia a decorrere dal 16 aprile 2025.

Roma, 14 aprile 2025

Il Vice Ministro dell'economia e delle finanze
LEO

Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
PICHETTO FRATIN

25A02399

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 13 marzo 2025.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «MoSTFUN» nell'ambito del programma Biodiversa+ 2022. (Decreto n. 3333/2025).

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE
E DELLA COMUNICAZIONE

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 193 recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», armonizzato con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, in osservanza del quale si rende l'informativa sul trattamento dei dati personali;

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»), come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, ed in particolare gli articoli 107 e 108;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea il 27 giugno 2014 recante «Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione», che prevede, tra l'altro, il paragrafo 2.1.1. «Finanziamento pubblico di attività non economiche»;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE (regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016 «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie» a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art. 18, decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico-scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 - *Gazzetta Ufficiale* - n. 196 del 23 agosto 2016 «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il codice concessione;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), è stata acquisita la visura Deggendorf;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18, del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020, prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020, n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Visto l'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020 che testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'art. 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero dell'università e della ricerca può disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'art. 18 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593;

Ritenuto di poter procedere, nelle more della conclusione delle suddette istruttorie, ai sensi dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, all'ammissione al finanziamento, condizionando risolutivamente la stessa e la relativa sottoscrizione dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono comunque subordinate, altresì, le misure e le forme di finanziamento ivi previste in termini di calcolo delle intensità, entità e qualificazione dei costi e ogni altro elemento suscettibile di variazione in relazione all'esame degli esperti tecnico-scientifici e dell'esperto economico-finanziario;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 marzo 2021, n. 74, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 2021, n. 1004 che ha istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3142, e il successivo decreto ministeriale di modifica n. 1368 del 24 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3143, e in particolare, l'art. 18, comma 4, del citato decreto ministeriale n. 1314 che prevede che il Ministero prende atto dei risultati delle valutazioni effettuate, delle graduatorie adottate e dei progetti selezionati per il finanziamento dalle iniziative internazionali e dispone, entro trenta giorni dalla conclusione delle attività valutative internazionali, il decreto di ammissione al finanziamento dei progetti vincitori;

Visto il bando transnazionale lanciato dalla *Partnership* Biodiversa+ Call 2022-2023 «*Improved transnational monitoring of biodiversity and ecosystem change for science and society - BiodivMon*», con scadenza il 5 aprile 2023 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Considerato che per il bando, di cui trattasi è stato emanato l'avviso integrativo in data prot. MUR n. 8052 del 26 settembre 2022 e l'allegato prot. MUR n. 15046 del 20 novembre 2023;

Vista la nota prot. MUR n. 6172 del 22 agosto 2022 con la quale il MUR ha aderito al bando internazionale della *Partnership* Biodiversa+ Call 2022-2023 «*Improved transnational monitoring of biodiversity and ecosystem change for science and society - BiodivMon*» con un *budget* complessivo pari a euro 2.200.000,00 nella forma di contributo alla spesa, successivamente incrementato dal DG con e-mail in data 11 dicembre 2023;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2023, n. 89 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;

Considerato che il regolamento della Commissione (UE) 2023/1315 del 23 giugno 2023 ha prorogato la validità del citato regolamento della Commissione (UE) n. 651/2014 sino al 31 dicembre 2026;

Vista la decisione finale della *Call Steering Committee* nel *meeting* in data 1° dicembre 2023 con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo MoSTFUN - *Monitoring Strategies and Tools to address knowledge gaps on aquatic FUNgal biodiversity*» avente come obiettivo quello di sviluppare strategie per il monitoraggio a livello europeo della biodiversità fungina acquatica e delle sue funzioni. A tal fine, MoSTFUN si coordinerà con le infrastrutture e le iniziative di monitoraggio esistenti per sviluppare la migliore strategia che massimizzi il rapporto costi/benefici e con un costo complessivo pari a 285.714,28;

Vista la presa d'atto prot. MUR n. 16302 del 12 dicembre 2023, relativa agli esiti della valutazione internazionale effettuata sui progetti presentati in risposta al bando e la lista dei progetti a partecipazione italiana meritevoli di finanziamento, fra i quali il progetto dal titolo «MoSTFUN»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 471 del 21 febbraio 2024, con cui si è provveduto all'«Assegnazione ai responsabili della gestione, delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2024», tenuto conto degli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 485 del 29 febbraio 2024, reg. UCB del 6 marzo 2024, n. 166, con cui si è provveduto all'individuazione delle spese a carattere strumentale e comuni a più centri di responsabilità amministrativa nonché al loro affidamento in gestione unificata alle direzioni generali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164, qualificate quali strutture di servizio ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

Visto il decreto ministeriale prot. MUR n. 1573 del 9 settembre 2024, reg. Corte dei conti in data 2 ottobre 2024, n. 2550 di «Regolamentazione concessione di finanziamenti pubblici nell'ambito di progetti internazionali, con particolare riferimento alla gestione procedurale dei progetti selezionati nell'ambito di iniziative di cooperazione internazionale nonché alle procedure per l'uso dei fondi europei»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 agosto 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 11 ottobre 2024, n. 2612, che attribuisce al dott. Gianluigi Consoli l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *d)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2024, recante «Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027», ed in particolare la tabella 11 ad esso allegata relativa al Ministero dell'università e della ricerca;

Ritenuto che la riserva normativa a sostegno della cooperazione internazionale, di cui all'art. 1, comma 872, della legge 27 dicembre 2006, risulta assicurata per l'esercizio 2025 dall'incremento della dotazione finanziaria del capitolo 7345, piano gestionale 01, come da tabella 11 allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2024;

Visto il d.d. n. 2413 del 24 febbraio 2025, reg. UCB n. 50, in data 27 febbraio 2025 con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G. 01 del capitolo 7345 dello stato di previsione della spesa del Ministero, dell'importo complessivo di euro 2.494.543,26, di cui euro 2.466.365,74 da destinare al finanziamento di ciascuno degli interventi riguardanti i progetti di cooperazione internazionale ed euro 28.177,52 da destinare ai costi delle relative attività di valutazione e monitoraggio;

Considerate le modalità e le tempistiche di esecuzione dell'azione amministrativa per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria in conformità alla vigente normativa europea e/o nazionale;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «MoSTFUN» figura il seguente proponente italiano:

Consiglio nazionale delle ricerche;

Visto il *Consortium agreement* sottoscritto tra i partecipanti al progetto «MoSTFUN»;

Ritenuto di poter ammettere alle agevolazioni previste il progetto «MoSTFUN» per un contributo complessivo pari ad euro 200.000,00;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «MoSTFUN» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo
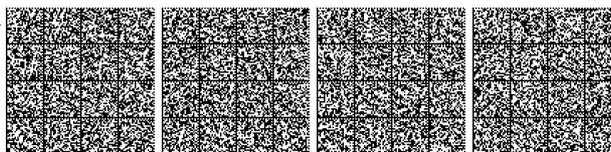
le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), che ne costituisce parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° aprile 2024 e la sua durata è di trentasei mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (allegato 3), ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamenti non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, determinate complessivamente in euro 200.000,00 nella forma di contributo nella spesa, graveranno sul cap. 7345, PG. 01, a valere sullo stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'EF 2025, IPE 1 cl. 1 e 2 giustificativo n. 155, di cui al decreto direttoriale di impegno n. 2413 del 24 febbraio 2025, reg. UCB n. 50 in data 27 febbraio 2025.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma.

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal programma e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione come previsto dall'art. 2 dell'allegato all'avviso integrativo, nella misura dell'80% del contributo ammesso.

2. Per tutti i soggetti beneficiari di natura privata la richiesta ovvero l'erogazione dell'anticipazione dovrà essere garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata al soggetto interessato in conformità allo schema approvato dal Ministero con specifico provvedimento.

3. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

4. Il presente provvedimento, emanato ai sensi del disposto dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, e la conseguente sottoscrizione dell'atto d'obbligo, è risolutivamente condizionato agli esiti delle istruttorie di ETS e EEF e, in relazione alle stesse, subirà eventuali modifiche, ove necessarie. Pertanto, all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario dichiara di essere a conoscenza che forme, misure ed entità delle agevolazioni ivi disposte nonché l'agevolazione stessa, potranno essere soggette a variazione/risoluzione.

5. Nel caso in cui sia prevista l'erogazione a titolo di anticipazione, e il soggetto beneficiario ne facesse richiesta all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo, l'eventuale maggiore importo dell'anticipo erogato calcolato sulle somme concesse e, successivamente, rettificate in esito alle istruttorie ETS e EEF, sarà compensato con una ritenuta di pari importo, ovvero fino alla concorrenza della somma eccedente erogata, sulle successive erogazioni a SAL, ovvero sull'erogazione a saldo.

6. Qualora in esito alle istruttorie ETS e EEF l'importo dell'anticipo erogato non trovasse capienza di compensazione nelle successive erogazioni a SAL, ovvero nell'erogazione a saldo, la somma erogata eccedente alla spettanza complessiva concessa in sede di rettifica sarà restituita al MUR dai soggetti beneficiari senza maggiorazione di interessi.

7. All'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario è a conoscenza che il capitolato definitivo, sulla scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli sullo stato di avanzamento, sarà quello debitamente approvato e siglato dall'esperto e che, pertanto, in caso di difformità, si procederà ai necessari conguagli.

8. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2025

Il direttore generale: CONSOLI

Registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero della cultura, reg. n. 487

AVVERTENZA:

Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: https://trasparenza.mur.gov.it/contenuto235_direzione-generale-dellinternazionalizzazione-e-della-comunicazione_48.html

25A02239

DECRETO 13 marzo 2025.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «FunDive» nell'ambito del programma Biodiversa+ 2022. (Decreto n. 3329/2025).

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»:

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 193, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», armonizzato con le disposizioni del regolamento UE 2016/679, in osservanza del quale si rende l'informativa sul trattamento dei dati personali;

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea («Trattato sul funzionamento dell'Unione europea»), come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, ed in particolare gli articoli 107 e 108;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea il 27 giugno 2014 recante «Disciplina degli aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione», che prevede, tra l'altro, il paragrafo 2.1.1. «Finanziamento pubblico di attività non economiche»;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX "Misure per la ricerca scientifica e tecnologica" del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134»;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico-scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal Ministero dell'università e della ricerca, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le Linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 - *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con decreto direttoriale n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il codice concessione;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), è stata acquisita la visura *Deggendorf;*

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. Ufficio centrale di bilancio del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al decreto direttoriale n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164, recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020, prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020, n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Visto l'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020 che testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'art. 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero dell'università e della ricerca può disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594, e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'art. 18 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593;

Ritenuto di poter procedere, nelle more della conclusione delle suddette istruttorie, ai sensi dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, all'ammissione al finanziamento, condizionando risolutivamente la stessa e la relativa sottoscrizione dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono comunque subordinate, altresì, le misure e le forme di finanziamento ivi previste in termini di calcolo delle intensità, entità e qualificazione dei costi e ogni altro elemento suscettibile di variazione in relazione all'esame degli esperti tecnico-scientifici e dell'esperto economico-finanziario;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 marzo 2021, n. 74, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli

uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 2021, n. 1004, che ha istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3142, e il successivo decreto ministeriale di modifica n. 1368 del 24 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3143, e in particolare, l'art. 18, comma 4, del citato decreto ministeriale n. 1314 che prevede che il Ministero prende atto dei risultati delle valutazioni effettuate, delle graduatorie adottate e dei progetti selezionati per il finanziamento dalle iniziative internazionali e dispone, entro trenta giorni dalla conclusione delle attività valutative internazionali, il decreto di ammissione al finanziamento dei progetti vincitori;

Visto il bando transnazionale lanciato dalla *Partnership* Biodiversa+ Call *2022-2023 «Improved transnational monitoring of biodiversity and ecosystem change for science and society - BiodivMon»*, con scadenza il 5 aprile 2023 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Considerato che per il bando, di cui trattasi è stato emanato l'avviso integrativo prot. del Ministero dell'università e della ricerca n. 8052 del 26 settembre 2022 e l'allegato prot. Ministero dell'università e della ricerca n. 15046 del 20 novembre 2023;

Vista la nota prot. Ministero dell'università e della ricerca n. 6172 del 22 agosto 2022 con la quale il Ministero dell'università e della ricerca ha aderito al bando internazionale della *Partnership* Biodiversa+ Call *2022-2023 «Improved transnational monitoring of biodiversity and ecosystem change for science and society - BiodivMon»* con un *budget* complessivo pari a euro 2.200.000,00 nella forma di contributo alla spesa, successivamente incrementato dal DG con *e-mail* in data 11 dicembre 2023;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2023, n. 89, recante il «Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;

Considerato che il regolamento della Commissione (UE) 2023/1315 del 23 giugno 2023 ha prorogato la validità del citato regolamento della Commissione (UE) n. 651/2014 sino al 31 dicembre 2026;

Vista la decisione finale della *Call Steering Committee* nel *meeting* in data 1° dicembre 2023 con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo *FunDive - «Monitoring and mapping fungal diversity for nature conservation»* avente come obiettivo quello di esplorare nuovi approcci alla raccolta e allo sfruttamento dei dati standardizzati per fornire indicatori affidabili e coerenti che forniscano informazioni sui modelli di biodiversità fungina e sulle tendenze rilevanti per la conservazione e i cambiamenti dell'ecosistema e con un costo complessivo pari a euro 282.744,38;

Vista la presa d'atto prot. Ministero dell'università e della ricerca n. 16302 del 12 dicembre 2023, relativa agli esiti della valutazione internazionale effettuata sui progetti presentati in risposta al bando e la lista dei progetti a partecipazione italiana meritevoli di finanziamento, fra i quali il progetto dal titolo «*FunDive*»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 471 del 21 febbraio 2024, con cui si è provveduto all'«Assegnazione ai responsabili della gestione, delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2024», tenuto conto degli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 485 del 29 febbraio 2024 reg. Ufficio centrale di bilancio del 6 marzo 2024, n. 166, con cui si è provveduto all'individuazione delle spese a carattere strumentale e comuni a più centri di responsabilità amministrativa nonché al loro affidamento in gestione unificata alle direzioni generali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164, qualificate quali strutture di servizio ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

Visto il decreto ministeriale prot. Ministero dell'università e della ricerca n. 1573 del 9 settembre 2024 reg Corte dei conti in data 2 ottobre 2024, n. 2550, di «Regolamentazione concessione di finanziamenti pubblici nell'ambito di progetti internazionali, con particolare riferimento alla gestione procedurale dei progetti selezionati nell'ambito di iniziative di cooperazione internazionale nonché alle procedure per l'uso dei fondi europei»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 agosto 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 11 ottobre 2024, n. 2612, che attribuisce al dott. Gianluigi Consoli l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *d)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2024, recante «Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027», ed in particolare la tabella 11 ad esso allegata relativa al Ministero dell'università e ricerca;

Ritenuto che la riserva normativa a sostegno della cooperazione internazionale, di cui all'art. 1, comma 872, della legge 27 dicembre 2006, risulta assicurata per l'esercizio 2025 dall'incremento della dotazione finanziaria del capitolo 7345, piano gestionale 01, come da tabella 11 allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2024;

Visto il decreto direttoriale n. 2413 del 24 febbraio 2025, reg. Ufficio centrale di bilancio n. 50, in data 27 febbraio 2025 con il quale è stato assunto l'impegno,

sul P.G.01 del capitolo 7345 dello stato di previsione della spesa del Ministero, dell'importo complessivo di euro 2.494.543,26, di cui euro 2.466.365,74 da destinare al finanziamento di ciascuno degli interventi riguardanti i progetti di cooperazione internazionale ed euro 28.177,52 da destinare ai costi delle relative attività di valutazione e monitoraggio;

Considerate le modalità e le tempistiche di esecuzione dell'azione amministrativa per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria in conformità alla vigente normativa europea e/o nazionale;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «*FunDive*» figurano i seguenti proponenti italiani:

Università degli studi di Cagliari;

Alma Mater Studiorum Università di Bologna;

Università di Torino.

Vista la procura notarile rep. n. 54261 in data 14 maggio 2024 a firma del dott. Marco Orlandoni, notaio in Bologna, con la quale il dott. Molari Giovanni in qualità di magnifico rettore e legale rappresentante dell'Università Alma Mater Studiorum Università di Bologna conferisce procura al prof. Raffo Luigi, dell'Università degli studi di Cagliari, in qualità di soggetto capofila;

Vista la procura notarile rep. n. 8374 in data 28 maggio 2024 a firma del dott. Alberto Vadalà, notaio in Torino, con la quale il prof. Stefano Geuna, rettore *pro tempore* e legale rappresentante dell'Università di Torino conferisce procura al prof. Raffo Luigi, dell'Università degli studi di Cagliari, in qualità di soggetto capofila;

Visto il *Consortium Agreement* sottoscritto tra i partecipanti al progetto «*FunDive*»;

Ritenuto di poter ammettere alle agevolazioni previste il progetto «*FunDive*» per un contributo complessivo pari ad euro 197.921,07;

Decreta:

Art. 1.

1.Il progetto di cooperazione internazionale «*FunDive*» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), che ne costituisce parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° gennaio 2024 e la sua durata è di trentasei mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (allegato 3), ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il Ministero dell'università e della ricerca resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamenti non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, determinate complessivamente in euro 197.921,07 nella forma di contributo nella spesa, graveranno sul cap. 7345, PG. 01, a valere sullo stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'EF 2025, IPE 1 cl. 1 e 2 giustificativo n. 155, di cui al decreto direttoriale di impegno n. 2413 del 24 febbraio 2025, reg. Ufficio centrale di bilancio n. 50 in data 27 febbraio 2025.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il Ministero dell'università e della ricerca può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il Ministero dell'università e della ricerca si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della Struttura di gestione del programma.

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal programma e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il Ministero dell'università e della ricerca disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione come previsto dall'art. 2 dell'allegato all'avviso integrativo, nella misura dell'80% del contributo ammesso.

2. Per tutti i soggetti beneficiari di natura privata la richiesta ovvero l'erogazione dell'anticipazione dovrà essere garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata al soggetto interessato in conformità allo schema approvato dal Ministero con specifico provvedimento.

3. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

4. Il presente provvedimento, emanato ai sensi del disposto dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, e la conseguente sottoscrizione dell'atto d'obbligo, è risolutivamente condizionato agli esiti delle istruttorie di ETS e EEF e, in relazione alle stesse, subirà eventuali modifiche, ove necessarie. Pertanto, all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario dichiara di essere a conoscenza che forme, misure ed entità delle agevolazioni ivi disposte nonché l'agevolazione stessa, potranno essere soggette a variazione/risoluzione.

5. Nel caso in cui sia prevista l'erogazione a titolo di anticipazione, e il soggetto beneficiario ne facesse richiesta all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo, l'eventuale maggiore importo dell'anticipo erogato calcolato sulle somme concesse e, successivamente, rettificate in esito alle istruttorie ETS e EEF, sarà compensato con una ritenuta di pari importo, ovvero fino alla concorrenza della somma eccedente erogata, sulle successive erogazioni a SAL, ovvero sull'erogazione a saldo.

6. Qualora in esito alle istruttorie ETS e EEF l'importo dell'anticipo erogato non trovasse capienza di compensazione nelle successive erogazioni a SAL, ovvero nell'erogazione a saldo, la somma erogata eccedente alla spettanza complessiva concessa in sede di rettifica sarà restituita al Ministero dell'università e della ricerca dai soggetti beneficiari senza maggiorazione di interessi.

7. All'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario è a conoscenza che il capitolato definitivo, sulla scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli sullo stato di avanzamento, sarà quello debitamente approvato e siglato dall'esperto e che, pertanto, in caso di difformità, si procederà ai necessari conguagli.

8. Il Ministero dell'università e della ricerca, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2025

Il direttore generale: CONSOLI

Registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero della cultura, reg. n. 488

AVVERTENZA:

Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: https://trasparenza.mur.gov.it/contenuto235_direzione-generale-dellinternazionalizzazione-e-della-comunicazione_48.html

25A02240

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 28 ottobre 2024.

Modalità operative per la messa a disposizione di regioni e province autonome dell'analisi dei fabbisogni sanitari e delle prestazioni attese per tipologia.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, commi 2 e 3 e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante l'istituzione del servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante l'istituzione del Ministero della salute;

Visto il comma 1 dell'art. 47-*quater* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come sostituito da ultimo dall'art. 6-*bis* del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, il quale prevede che il Ministero della salute si articoli in quattro Dipartimenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 196, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della salute e, in particolare, l'art. 24, commi 2 e 3, i quali prevedono che fino all'adozione del decreto ministeriale di individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero e alla definizione dei relativi compiti nonché alla
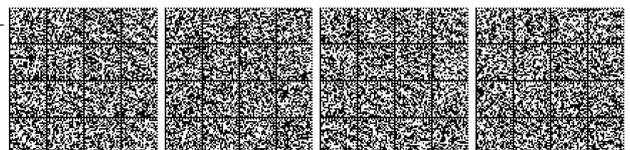
definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia relativi alla nuova organizzazione del Ministero, ciascun nuovo ufficio di livello dirigenziale generale si avvale dei preesistenti uffici dirigenziali, in relazione alle rispettive competenze, fino alla conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali di prima fascia;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 7, come modificato dall'art. 9, comma 4, lettera *a)*, *b)* e *c)*, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, riguardante «Metodologie predittive dell'evoluzione del fabbisogno di salute della popolazione»;

Visto, in particolare, il comma 2-*bis*, dell'art. 7, del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che recita «Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2, il Ministero della salute avvia le attività relative alla classificazione delle patologie croniche presenti nella popolazione italiana, limitatamente alla costruzione di modelli analitici prodromici alla realizzazione del modello predittivo del fabbisogno di salute della popolazione, garantendo che gli interessati non siano direttamente identificabili»;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante disposizioni sul «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 322 del 30 dicembre 2020, che, all'art. 1, comma 1043, prevede l'istituzione del sistema informatico di registrazione e conservazione di supporto dalle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo delle componenti del PNRR;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce lo strumento di ripresa e resilienza (regolamento RRF) con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;

Visto il «Piano nazionale di ripresa e resilienza» (PNRR), presentato alla Commissione europea in data 30 giugno 2021 e approvato in data 13 luglio 2021 con decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea;

Vista, in particolare, la Missione 6 del PNRR di competenza del Ministero della salute;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e recante «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione»;

Visto il decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2016, n. 262, recante «Regolamento recante procedure per l'interconnessione a livello nazionale dei sistemi informativi su base individuale del Servizio sanitario nazionale, anche quando gestiti da diverse amministrazioni dello Stato»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, recante «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502»;

Vista l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome in data 23 marzo 2005, che istituisce una serie di adempimenti volti al monitoraggio dell'attuazione dei livelli essenziali di assistenza da parte delle regioni e delle province autonome (rep. atti n. 2271/CSR);

Visto il Piano nazionale di governo delle liste di attesa 2019- 2021, approvato in data 21 febbraio 2019 in sede di intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026»;

Visto il decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, recante «Misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie», che all'art. 1, comma 1, prevede l'istituzione, presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), della Piattaforma nazionale delle liste di attesa, di cui si avvale il Ministero della salute e finalizzata a realizzare l'interoperabilità con le piattaforme per le liste di attesa relative a ciascuna regione e provincia autonoma, che opera in coerenza con il Modello sviluppato nell'ambito del subinvestimento 1.3.2 della Missione 6 - Salute, componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ai sensi del successivo comma 4;

Preso atto delle attività avviate dal Ministero della salute per la classificazione delle patologie croniche presenti nella popolazione italiana, ai sensi del citato art. 7, comma 2-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

Ritenuto di dover provvedere ad individuare le modalità con cui inviare alle regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano le analisi utili a descrivere i bisogni di salute espressi dalla popolazione e le relative prestazioni dell'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica, attese a livello di singolo distretto;
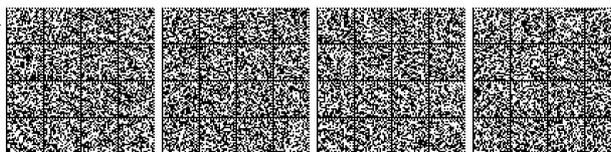
Decreta:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente decreto, in attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 1 del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, recante «Misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie», individua le modalità attraverso le quali è messa a disposizione delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano l'analisi dei fabbisogni sanitari e delle prestazioni attese per tipologia, sulla base della classificazione delle patologie croniche presenti nella popolazione italiana, ai sensi dell'art. 7, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, aggregate a livello di distretto sanitario, di cui agli articoli 3-*quater*, 3-*quinquies*, 3-*sexies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Art. 2.

Modalità di attuazione

1. Il Ministero della salute, con cadenza semestrale provvederà ad inviare in formato elettronico le analisi di cui all'art. 1 alle regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano unitamente alla documentazione tecnica riguardante l'impianto teorico sotteso al Modello di classificazione adottato, comprendente i protocolli e le specifiche tecniche adottati alla data di trasmissione e i relativi algoritmi di calcolo applicati ai dati NSIS, riferiti a livello di distretto sanitario. L'invio delle analisi di cui all'art. 1 dal Ministero della salute alle regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano non prevede la condivisione di dati personali.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Ministero della salute provvede all'attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

2. Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Roma, 28 ottobre 2024

Il Ministro: SCHILLACI

Registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 284

25A02352

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 3 aprile 2025.

Scioglimento della «Diba Terza - società cooperativa edilizia a mutualità prevalente», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto il decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14, e successive integrazioni e modifiche;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007, n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale di questo Ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024, n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 12 maggio 2023, registrata dalla Corte dei conti il 12 giugno 2023, al n. 925, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 30 giugno 2023 con cui, in attuazione della direttiva suddetta, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione con attivo patrimoniale inferiore a 50.000,00 euro;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 23 febbraio 2024, con il quale sono state apportate modifiche al sopra citato decreto del 30 giugno 2023;

Tenuto conto delle risultanze acquisite all'esito dell'attività di vigilanza espletata dai revisori incaricati da questa Direzione generale, riferite nel verbale di revisione sottoscritto in data 20 settembre 2023, il cui contenuto si abbia qui come integralmente ripetuto e trascritto;

Ravvisati i presupposti fondanti l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545-*septiesdecies*, comma 1, del codice civile;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7, legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento di scioglimento della compagine societaria con nota ministeriale del 9 gennaio 2025, prot. d'ufficio n. 0002636, a cui non sono seguite, in replica, osservazioni e/o controdeduzioni;

Preso atto del parere espresso, in data 25 febbraio 2025, dal Comitato centrale per le cooperative, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio di cui all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina di commissario liquidatore;

Ravvisata l'opportunità di emanare il summenzionato provvedimento;

Considerato che il nominativo dell'avv. Flaminia Caiafa è stato individuato - tra un *cluster* di professionisti di medesima fascia - a norma del decreto direttoriale 30 giugno 2023, come modificato dal decreto direttoriale 23 febbraio 2024, sulla scorta dei criteri di territorialità, complessità della procedura e di *performance* del professionista;

Preso atto del riscontro reso dall'avv. Flaminia Caiafa (giusta comunicazione Pec in data 14 marzo 2025, corredata del modulo di accettazione incarico, debitamente compilato, agli atti d'ufficio);

Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Diba Terza - società cooperativa edilizia a mutualità prevalente» (codice fiscale 09929501006), con sede in via Elce della Vecchia n. 51 - 00132 Roma (RM) è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore l'avv. Flaminia Caiafa, c.f. CFAFMN74T54H501M, nata a Roma (RM) il 14 dicembre 1974, ivi domiciliata in via Alfredo Fusco, 104 - 00136.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 3 aprile 2025

Il direttore generale: DONATO

25A02295

DECRETO 3 aprile 2025.

Scioglimento della «DNK Logistics società cooperativa», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto il decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14, e successive integrazioni e modifiche;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007, n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale di questo Ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024 n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1º gennaio 2024;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 12 maggio 2023, registrata dalla Corte dei conti il 12 giugno 2023, al n. 925, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 30 giugno 2023 con cui, in attuazione della direttiva suddetta, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione con attivo patrimoniale inferiore a 50.000,00 euro;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 23 febbraio 2024, con il quale sono state apportate modifiche al sopra citato decreto del 30 giugno 2023;

Tenuto conto delle risultanze acquisite all'esito dell'attività di vigilanza espletata dai revisori incaricati da questa Direzione generale, riferite nel verbale di revisione sottoscritto in data 12 novembre 2024, il cui contenuto si abbia qui come integralmente ripetuto e trascritto;

Considerato che dalla suddetta attività revisionale risaltava l'inequivoco sussistere dei presupposti fondanti, in applicazione dell'art. 12, comma 3, decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, la cancellazione dall'albo nazionale, mascherando la struttura cooperativa, nei fatti, un'istituzione societaria priva di finalità mutualistica;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7, legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento di scioglimento d'ufficio della compagine societaria con nota ministeriale del 9 gennaio 2025, prot. d'ufficio 0002671, e che le controdeduzioni acquisite in atti con nota del 27 gennaio 2025, prot. d'ufficio 0013050, sono state valutate non meritevoli di accoglimento;

Preso atto del parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative, in data 25 febbraio 2025, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio di cui all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina di commissario liquidatore;

Ravvisata l'opportunità di emanare il summenzionato provvedimento;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore, avv. Francesco Scalia, è stato individuato a norma del decreto direttoriale 30 giugno 2023, come modificato dal decreto direttoriale 23 febbraio 2024 – tra un *cluster* di professionisti di medesima fascia – sulla scorta dei criteri di territorialità, di complessità della procedura e di *performance* del professionista;

Preso atto del riscontro fornito dall'avv. Francesco Scalia (giusta comunicazione pec in data 17 marzo 2025, completa del modulo di accettazione incarico, debitamente compilato, agli atti d'ufficio);

Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «DNK Logistics società cooperativa», c.f. 08115130968, con sede in via Giovanni Battista Piranesi n. 26 – 20137 Milano (MI), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Francesco Scalia, c.f. SCLFNC62T06G591P, nato a Picinisco (FR) il 6 dicembre 1962, domiciliato in largo Quinto Alpini n. 12 - 20145 Milano (MI).

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 3 aprile 2025

Il direttore generale: DONATO

25A02296

DECRETO 3 aprile 2025.

Scioglimento della «Cooperativa agricola Sant'Isidoro», in Mondragone e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, della legge n. 400/1975;

Visto il decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14 e successive integrazioni e modifiche;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del governo, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto l'art. 12, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007 n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'organismo indipendente di valutazione della *performance*» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale di questo Ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024 n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale Servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni,

finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 12 maggio 2023, registrata dalla Corte dei conti il 12 giugno 2023, al n. 925, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 30 giugno 2023 con cui, in attuazione della direttiva suddetta, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale Servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione con attivo patrimoniale inferiore a 50.000,00 euro;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 23 febbraio 2024, con il quale sono state apportate modifiche al sopra citato decreto del 30 giugno 2023;

Viste le risultanze dell'attività di vigilanza, acquisite e riferite in apposito processo verbale, sottoscritto in data 27 maggio 2024, il cui contenuto si abbia qui come integralmente ripetuto e trascritto, nel corso dell'ispezione effettuata dagli ispettori incaricati da questa Direzione generale;

Considerato che, da detta azione ispettiva, risaltava l'inequivoco sussistere dei presupposti fondanti la cancellazione dall'albo nazionale, in applicazione dell'art. 12, comma 3, decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, in quanto la cooperativa si sottraeva all'attività di vigilanza;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento con nota prot. n. 0006884 del 16 gennaio 2025 e che, nei termini prescritti, non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni da parte della società;

Preso atto del parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative, in data 25 febbraio 2025, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina di commissario liquidatore;

Ravvisata l'opportunità di emanare il sopra citato provvedimento;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore, dott.ssa Carolina Borsani, è stato individuato, secondo quanto previsto dal decreto direttoriale 30 giugno 2023, come modificato dal decreto direttoriale 23 febbraio 2024 - tra un *cluster* di professionisti di medesima fascia - sulla base dei criteri di territorialità, complessità della procedura e di *performance* del professionista;

Preso atto del riscontro favorevole fornito dal citato commissario liquidatore (giusta PEC del 25 marzo 2025, comprensiva del modulo di accettazione incarico, debitamente compilato, agli atti d'ufficio);

Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa agricola Sant'Isidoro» con sede in via Carducci 7, 81034 Mondragone (CE) - C.F. 04268020619, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Carolina Borsani, nata ad Avellino (AV) il 5 luglio 1983 (C.F. BRSCLN83L45A509V), e domiciliata in vicolo Giardinetto, 28 - 83100 Avellino (AV).

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 3 aprile 2025

Il direttore generale: DONATO

25A02297
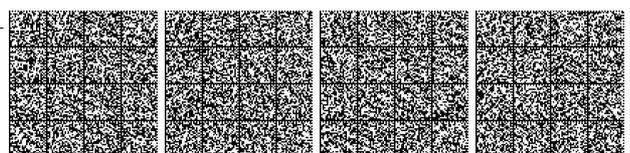
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 7 aprile 2025.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di teriparatide, «Kauliv». (Determina n. 478/2025).

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze del 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopracitato, così come modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, n. 53 del 29 marzo 2012, recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) N. 1234/2008 della Commissione europea del 24 novembre 2008 concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze 8 gennaio 2024, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico - scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» che, in particolare, per i medicinali di cui al comma 3, prevede la presentazione da parte della ditta titolare di una domanda di classificazione, di cui al comma 1 della legge 8 novembre 2012, n. 189, entro trenta giorni successivi alla loro autorizzazione all'immissione in commercio;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 28 febbraio 2025 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° gennaio 2025 al 31 gennaio 2025 unitamente all'insieme dei nuovi farmaci e delle nuove confezioni registrate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione scientifica ed economica (CSE) di AIFA in data 17 – 21 marzo 2025;

Visti gli atti di ufficio;

Determina:

1. La nuova confezione del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredata di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

KAULIV

descritta in dettaglio nell'allegato, che forma parte integrante del presente provvedimento, è collocata in apposita sezione della classe, di cui all'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata Classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

2. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Servizio online https://www.aifa.gov.it/comunicazione-prima-commercializzazione - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

3. Per i medicinali, di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 di collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina, che non ottemperino alla presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118 verrà data informativa sul sito internet istituzionale dell'AIFA e sarà applicato l'allineamento al prezzo più basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC).

4. La presente determina entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

5. I successivi provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, verranno pubblicati unicamente sul portale «Trovanorme» accessibile dal sito istituzionale dell'Agenzia sviluppato in collaborazione con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dei quali sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2025

Il Presidente: NISTICÒ

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di una domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Nuove confezioni

KAULIV

codice ATC - Principio attivo: H05AA02 Teriparatide

titolare: Strides Pharma (CYPRUS) LTD

cod. procedura EMEA/H/C/004932/IAIN/0001/G

GUUE 28 febbraio 2025

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche

Kauliv è indicato negli adulti.

Trattamento dell'osteoporosi nelle donne in postmenopausa e negli uomini ad aumentato rischio di frattura (vedere paragrafo 5.1). Nelle donne in postmenopausa, è stata dimostrata una riduzione significativa nell'incidenza delle fratture vertebrali e non vertebrali, ma non delle fratture femorali.

Trattamento dell'osteoporosi indotta da una prolungata terapia con glucocorticoidi per via sistemica nelle donne e negli uomini ad aumentato rischio di frattura (vedere paragrafo 5.1).

Modo di somministrazione

Kauliv deve essere somministrato una volta al giorno per iniezione sottocutanea nella coscia o nell'addome.

I pazienti devono essere istruiti a seguire tecniche d'iniezione appropriate (vedere paragrafo 6.6). Per le istruzioni sul medicinale, prima della somministrazione (vedere paragrafo 6.6). Le istruzioni per l'uso che sono incluse nella scatola della penna sono disponibili anche per istruire i pazienti ad un corretto uso della penna.

Confezioni autorizzate:

EU/1/22/1710/003 A.I.C.: 050536034 /E In base 32: 1J67M2

20 mcg/80 mcl - Soluzione iniettabile - Uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) 3 ml - confezione di inizio trattamento: 1 cartuccia e 1 penna

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

I requisiti per la presentazione dei PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

- su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

- ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - internista, reumatologo, endocrinologo, ginecologo, geriatra, ortopedico, fisiatra, nefrologo (RRL).

25A02299
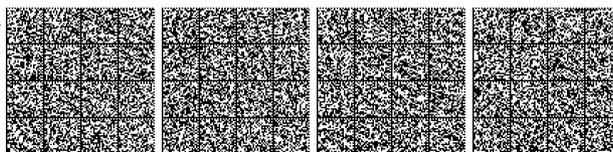
DECRETO 7 aprile 2025.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di repotrectinib, «Augtyro». (Determina n. 479/2025).

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze del 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopracitato, così come modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, n. 53 del 29 marzo 2012, recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17 , comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione europea del 24 novembre 2008 concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze 8 gennaio 2024, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» che, in particolare, per i medicinali di cui al comma 3, prevede la presentazione da parte della ditta titolare di una domanda di classificazione, di cui al comma 1 della legge 8 novembre 2012, n. 189, entro trenta giorni successivi alla loro autorizzazione all'immissione in commercio;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 28 febbraio 2025 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° gennaio 2025 al 31 gennaio 2025 unitamente all'insieme dei nuovi farmaci e delle nuove confezioni registrate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione scientifica ed economica (CSE) di AIFA in data 17-21 marzo 2025;

Visti gli atti di ufficio;

Determina:

1. Le confezioni del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

AUGTYRO

descritte in dettaglio nell'allegato, che forma parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe, di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata Classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

2. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Servizio *online* https://www.aifa.gov.it/comunicazione-prima-commercializzazione - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

3. Per i medicinali, di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 di collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina, che non ottemperino alla presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118 verrà data informativa sul sito internet istituzionale dell'AIFA e sarà applicato l'allineamento al prezzo più basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC).

4. La presente determina entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

5. I successivi provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, verranno pubblicati unicamente sul portale «Trovanorme» accessibile dal sito istituzionale dell'Agenzia sviluppato in collaborazione con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dei quali sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2025

Il Presidente: NISTICÒ

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata Classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di una domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli Allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Farmaco di nuova registrazione.

AUGTYRO;

Codice ATC - Principio attivo: L01EX28 - Repotrectinib;

Titolare: Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG;

Cod. procedura: EMEA/H/C/006005/0000;

GUUE: 28 febbraio 2025.

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche.

«Augtyro» in monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) in stadio avanzato ROS1-positivo.

«Augtyro» in monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti e pediatrici di età pari o superiore a 12 anni con tumori solidi in fase avanzata che esprimono una fusione genica di NTRK e che:

hanno ricevuto in precedenza un inibitore di NTRK oppure

non hanno ricevuto in precedenza un inibitore di NTRK e per i quali le opzioni terapeutiche non mirate a NTRK offrono un beneficio clinico limitato o sono state esaurite (vedere paragrafi 4.4 e 5.1).

Modo di somministrazione.

Il trattamento con «Augtyro» deve essere iniziato e supervisionato da medici esperti nell'uso di medicinali antitumorali.

Test ROS1

La selezione dei pazienti per il trattamento con repotrectinib, sulla base dello stato ROS1-positivo nel NSCLC, deve essere valutata mediante un IVD con marchio CE con la corrispondente destinazione d'uso. Qualora l'IVD con marchio CE non fosse disponibile, deve essere utilizzato un test alternativo convalidato (vedere paragrafi 4.1 e 5.1).

Test NTRK

La selezione di pazienti per il trattamento con repotrectinib, sulla base dello stato NTRK-positivo nei tumori solidi, deve essere valutata mediante un IVD con marchio CE con la corrispondente destinazione d'uso. Qualora l'IVD con marchio CE non fosse disponibile, deve essere utilizzato un test alternativo convalidato (vedere paragrafi 4.1, 4.4 e 5.1).

«Augtyro» è per uso orale.

Le capsule devono essere deglutite intere alla stessa ora ogni giorno. Le capsule non devono essere aperte, frantumate, masticate e il contenuto della capsula non deve essere sciolto.

«Augtyro» può essere assunto indipendentemente dai pasti (vedere paragrafo 5.2), ma non deve essere assunto con pompelmo, succo di pompelmo o arance di Siviglia (vedere paragrafo 4.5).

Confezioni autorizzate:

EU/1/24/1883/001 - A.I.C.: 051919013 /E - In base 32: 1KJG55 - 40 mg - capsula rigida - uso orale - flacone (HDPE) - 60 capsule;

EU/1/24/1883/002 - A.I.C.: 051919025 /E - In base 32: 1KJG5K - 40 mg - capsula rigida - uso orale - flacone (HDPE) - 120 capsule;

EU/1/24/1883/003 - A.I.C.: 051919037 /E - In base 32: 1KJG5X - 160 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/PCTFE/alu) - 20 capsule;

EU/1/24/1883/004 - A.I.C.: 051919049 /E - In base 32: 1KJG69 - 160 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/PCTFE/alu) - 60 capsule.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR): i requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti all'art. 9 del regolamento (CE) n. 507/2006 e, di conseguenza, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare gli PSUR ogni sei mesi.

I requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea per i medicinali.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro sei mesi successivi all'autorizzazione.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale.

Piano di gestione del rischio (RMP): il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono

portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Obbligo specifico di completare le attività post-autorizzative per l'autorizzazione all'immissione in commercio subordinata a condizioni.

La presente autorizzazione all'immissione in commercio è subordinata a condizioni; pertanto ai sensi dell'art. 14-*bis* del regolamento 726/2004/CE e successive modifiche, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve completare, entro la tempistica stabilita, le seguenti attività:

Descrizione	Tempistica
Per comprovare ulteriormente l'efficacia indipendente dall'istologia, l'efficacia nonostante le mutazioni di resistenza e le risposte IC di repotrectinib negli adulti, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare la CSR definitiva dello studio di fase 1/2 TRIDENT-1 in corso (tutte le coorti).	Primo trimestre del 2029
Al fine di esaminare ulteriormente l'efficacia e la sicurezza a lungo termine nei pazienti pediatrici con tumori solidi che esprimono una fusione del gene NTRK, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i risultati dell'analisi finale di sicurezza ed efficacia dello studio in corso Studio di fase 1/2 in aperto, sulla sicurezza, tollerabilità, farmacocinetica e sull'attività anti-tumorale di repotrectinib in soggetti pediatrici e giovani adulti con patologie maligne avanzate o metastatiche con alterazioni di ALK, ROS1 o NTRK1-3 (CARE).	Quarto trimestre del 2030

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo (RNRL).

25A02300

DETERMINA 7 aprile 2025.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di ustekinumab, «Pyzchiva». (Determina n. 480/2025).

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze del 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopracitato, così come modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, n. 53 del 29 marzo 2012, recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/1992, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione europea del 24 novembre 2008 concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze 8 gennaio 2024, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della

salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» che, in particolare, per i medicinali di cui al comma 3, prevede la presentazione da parte della ditta titolare di una domanda di classificazione, di cui al comma 1 della legge 8 novembre 2012, n. 189, entro trenta giorni successivi alla loro autorizzazione all'immissione in commercio;

Vista la opinione positiva del Comitato per i medicinali per uso umano (CHMP) dell'EMA EMA/CHMP/29847/2025 del 30 gennaio 2025 relativa alla approvazione della variazione EMEA/H/C/006183/II/0005/G del medicinale per uso umano «Pyzchiva» che aggiunge le seguenti nuove confezioni europee n. EU/1/24/1801/004-005;

Vista la istanza della società Sandoz S.p.a con sede legale in viale luigi Sturzo n. 43 - 20154 - Milano in qualità di rappresentante locale della società Samsung Bioepis NL B.V., con sede in Olof Palmestraat 10 - 2616 LR Delf Paesi Bassi, titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Pyzchiva», pervenuta a questa Agenzia con prot. n. 026259-28/02/2025-AIFA-UPC-A, con la quale è stata richiesta la autorizzazione alla immissione in commercio della nuova confezione del suddetto medicinale, nelle more della pubblicazione della decisione della Commissione europea nel registro comunitario e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione scientifica ed economica (CSE) di AIFA in data 17-21 marzo 2025;

Visti gli atti di ufficio;

Determina:

1. Nelle more della pubblicazione della decisione europea nel registro comunitario relativa alla variazione EMEA/H/C/006183/II/0005/G, le nuove confezioni del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

PYZCHIVA

descritte in dettaglio nell'allegato, che forma parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe, di cui all'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C(nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

2. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Servizio *on-line* https://www.aifa.gov.it/comunicazione-prima-commercializzazione - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

3. Per i medicinali, di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, di collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina, che non ottemperino alla presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, verrà data informativa sul sito internet istituzionale dell'AIFA e sarà applicato l'allineamento al prezzo più basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC).

4. La presente determina entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

5. I successivi provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, verranno pubblicati unicamente sul portale «Trovanorme» accessibile dal sito istituzionale dell'Agenzia sviluppato in collaborazione con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dei quali sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2025

Il Presidente: NISTICÒ

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5, della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C(nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di una domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Nuove confezioni:

PYZCHIVA;

codice ATC - principio attivo: L04AC05 Ustekinumab;

titolare: Samsung Bioepis NL B.V.;

cod. procedura: EMEA/H/C/006183/II/0005/G.

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche

Psoriasi a placche

«Pyzchiva» è indicato per il trattamento della psoriasi a placche di grado da moderato a severo, in pazienti adulti che non hanno risposto, o che presentano controindicazioni o che sono intolleranti ad altre terapie sistemiche, incluse ciclosporina, metotrexato (MTX) o PUVA (psoraleni e raggi ultravioletti A) (vedere paragrafo 5.1).

Artrite psoriasica (PsA)

«Pyzchiva», da solo o in associazione a MTX, è indicato per il trattamento dell'artrite psoriasica attiva in pazienti adulti quando la risposta a precedente terapia con farmaci antireumatici modificanti la malattia non biologici (DMARD) è risultata inadeguata (vedere paragrafo 5.1).

Malattia di Crohn

«Pyzchiva» è indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da malattia di Crohn attiva di grado da moderato a severo che hanno avuto una risposta inadeguata, hanno perso la risposta o sono risultati intolleranti alla terapia convenzionale o ad un antagonista del TNFα o che hanno controindicazioni mediche per tali terapie.
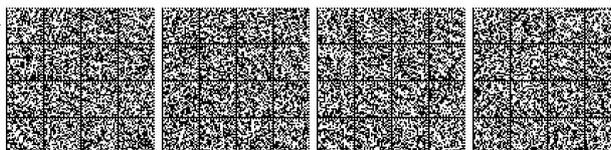
Modo di somministrazione

«Pyzchiva» deve essere usato sotto la guida e la supervisione di medici specialisti con esperienza nella diagnosi e nel trattamento delle condizioni per le quali «Pyzchiva» è indicato.

«Pyzchiva» 45 mg e 90 mg penne preriempite sono esclusivamente per iniezione sottocutanea. Se possibile, evitare l'iniezione in aree interessate dalla psoriasi.

Dopo aver ricevuto adeguate istruzioni sulla tecnica di iniezione sottocutanea, i pazienti o coloro che se ne prendono cura possono somministrare «Pyzchiva» se il medico lo ritiene opportuno. Comunque, il medico deve assicurare un appropriato controllo periodico dei pazienti. Ai pazienti o a coloro che se ne prendono cura deve essere spiegato di somministrare la quantità prescritta di «Pyzchiva» secondo le indicazioni fornite nel foglio illustrativo. Le istruzioni complete per la somministrazione sono riportate nel foglio illustrativo.

Per ulteriori informazioni sulla preparazione e sulle precauzioni particolari per la manipolazione, vedere paragrafo 6.6.

Confezioni autorizzate:

EU/1/24/1801/004 - A.I.C.: 051202048 /E In base 32: 1JUL00 - 45 mg - Soluzione iniettabile - Uso sottocutaneo - Siringa preriempita (vetro) in penna preriempita 0,5 mL (90 mg/mL) - 1 penna preriempita;

EU/1/24/1801/005 - A.I.C.: 051202051 /E In base 32: 1JUL03 - 90 mg - Soluzione iniettabile - Uso sottocutaneo - Siringa preriempita (vetro) in penna preriempita - 1,0 mL (90 mg/mL) - 1 penna preriempita.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

I requisiti per la presentazione dei PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito *web* dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - reumatologo, dermatologo, gastroenterologo, internista (RRL).

25A02301

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rettifica della determina AAM/PPA n. 26/2025 del 17 gennaio 2025, concernente la modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di destrometorfano bromidrato, «Golasept sedativo tosse».

Estratto determina AAM/PPA n. 226/2025 del 4 aprile 2025

La determina AAM/PPA n. 26/2025 del 17 gennaio 2025, pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 27 del 3 febbraio 2025 relativa al medicinale GOLASEPT SEDATIVO TOSSE, è rettificata come segue:

ove si legge:

Art. 1.

Autorizzazione variazione e descrizione del medicinale con attribuzione n. A.I.C.

[…]

Confezione: «15 mg gocce orali, soluzione» 1 flacone in vetro da 18 ml - A.I.C. n. 031317035 (base 10), 0XVR1C (base 32);

[…]

leggasi:

Art. 1.

Autorizzazione variazione e descrizione del medicinale con attribuzione n. A.I.C.

[…]

Confezione: «15 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone in vetro da 18 ml - A.I.C. n. 031317035 (base 10), 0XVR1C (base 32).

[…]

Codice pratica: N1B/2024/1398bis.

Titolare A.I.C.: Zeta Farmaceutici S.p.a. (codice fiscale 00330790247) con sede legale e domicilio fiscale in - via Mentana n. 38, 36100, Vicenza, Italia.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Sono fatti salvi gli effetti prodotti medio tempore dalla determina AAM/PPA n. 26/2025 del 17 gennaio 2025, pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 27 del 3 febbraio 2025.

25A02242
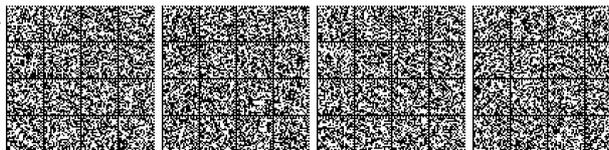
Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Sibillette»

Estratto determina IP n. 273 del 28 marzo 2025

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale SIBILLA DIARIO 2 mg/0,03 mg comprimidos recubiertos con pelicula EFG 3X(21+7) dalla Spagna con numero di autorizzazione 78334 CN 701007.4, intestato alla società Gedeon Richter, Plc. Gyömröi út, 19-21 1103 - Budapest - Ungheria e prodotto da Gedeon Richter, Plc. Gyömröi út, 19-21 1103 - Budapest - Ungheria, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta n. 2 - 20054 Segrate MI.

Confezione: SIBILLETTE «2 mg/0,03 mg compresse rivestite con film» 1x28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Codice A.I.C.: 051985012 (in base 10) 1KLGMN(in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione:

compresse verdi (placebo): la compressa rivestita con film non contiene principi attivi;

compresse bianche (attive): ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 2 mg di dienogest e 0,03 mg di etinilestradiolo.

Eccipienti:

compresse bianche rivestite con film:

nucleo della compressa:

lattosio monoidrato;

amido di mais;

ipromellosa di tipo 2910;

talco;

potassio poliacrilato;

magnesio stearato;

rivestimento:

alcool polivinilico;

titanio diossido (E171);

macrogol 3350;

talco;

compresse verdi rivestite con film:

nucleo della compressa:

cellulosa microcristallina;

lattosio anidro;

amido di mais pregelatinizzato;

magnesio stearato;

silice colloidale anidra;

rivestimento:

alcool polivinilico;

titanio diossido (E171);

macrogol 3350;

talco;

indaco carminio lacca d'alluminio (E132);

giallo chinolina lacca d'alluminio (E104);

ferro ossido nero (E172);

giallo tramonto FCF lacca d'alluminio (E110).

Officine di confezionamento secondario:

De Salute S.r.l. - via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR);

Columbus Pharma S.r.l. - via dell'Artigianato n. 1 - 20032 - Cormano (MI);

GMM Farma S.r.l. - Interporto di Nola, lotto C A1 - 80035 - Nola (NA);

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. - via Amendola n. 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: SIBILLETTE «2 mg/0,03 mg compresse rivestite con film» 1x28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Codice A.I.C.: 051985012.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: SIBILLETTE «2 mg/0,03 mg compresse rivestite con film» 1x28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Codice A.I.C.: 051985012.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A02243

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di midazolam, «Ozased».

Estratto determina AAM/PPA n. 221/2025 del 4 aprile 2025

Trasferimento di titolarità: MC1/2025/46: è autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Primex Pharmaceuticals OY con sede legale in Mannerheimintie 12 B - 00100 Helsinki, Finlandia:

medicinale: OZASED

045516010 - «2 mg/ml soluzione orale in contenitore monodose» - 1 fiala in vetro, 1 cannuccia, 1 applicatore orale;

045516022 - «2 mg/ml soluzione orale in contenitore monodose» - 5 fiale in vetro, 5 cannucce, 5 applicatori orali;

045516034 - «2 mg/ml soluzione orale in contenitore monodose» - 10 fiale in vetro, 10 cannucce, 10 applicatori orali;

alla società Istituto Gentili S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via San Giuseppe Cottolengo, 15, 20143 Milano, codice fiscale 07921350968.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.
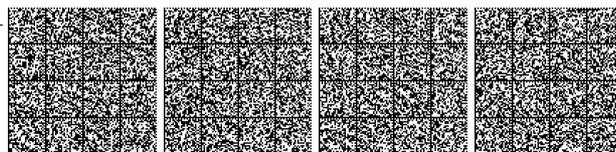
Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A02244

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di furosemide, «Furosemide Teva».

Estratto determina AAM/PPA n. 224/2025 del 4 aprile 2025

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della variazione approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS):

tipo II C.I.2.b), modifica dei paragrafi 3, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle corrispondenti sezioni del foglio illustrativo, adeguamento all'ultima versione del QRD *template*, modifiche editoriali relativamente al medicinale FUROSEMIDE TEVA.

Confezioni:

A.I.C. n. 040642011 - «500 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040642023 - «500 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040642035 - «500 mg compresse» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040642047 - «500 mg compresse» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040642050 - «500 mg compresse» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040642062 - «500 mg compresse» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040642074 - «500 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Codice di procedura europea: EE/H/0154/001/II/015.

Codice pratica: VC2/2024/278.

Titolare A.I.C.: Teva Italia S.r.l. (codice fiscale 11654150157) con sede legale e domicilio fiscale in - piazzale Luigi Cadorna n. 4 - 20123, Milano, Italia.

Le modifiche autorizzate degli stampati sono indicate nell'allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A02245

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di bemiparina sodica, «Ivor».

Estratto determina AAM/PPA n. 169/2025 del 14 marzo 2025

Autorizzazione proroga lotti: MC1/2024/1023bis.

È autorizzata, alla società Gineladius S.L., con sede legale e domicilio fiscale in Rufino González, 50, 28037 Madrid, Spagna, attualmente titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale IVOR, la proroga della commercializzazione, con foglio illustrativo ed etichette non aggiornati, riportanti il precedente titolare Rovi Pharma Industrial Services S.A., con sede legale e domicilio fiscale in via Complutense, 140, 28805 Alcalá de Henares Madrid, Spagna, dei seguenti lotti già prodotti e non ancora rilasciati alla data di entrata in vigore della determina AAM/PPA n. 108/2025 del 7 febbraio 2025 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18 febbraio 2025:

Medicinale	A.I.C. confezione	Lotti
IVOR «2.500 Ui/0,2 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe monouso	035577028	3049168 3049376
IVOR «3.500 Ui/0,2 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe monouso	035577067	3049196
IVOR «25.000 Ui/0,2 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe monouso	035577105	3048549

I lotti sopracitati possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A02302

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Cerimonia di presentazione di lettere credenziali

Il 7 aprile 2025 il sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Choon-goo Kim, ambasciatore della Repubblica di Corea, S.E. Winston Spadafora Franco, ambasciatore della Repubblica di Panaina, S.E. Lebeko Sello, ambasciatore del Regno del Lesotho, S.E. Ibrahim Omar Shegow, ambasciatore della Repubblica federale di Somalia, S.E. Elif Çomoğlu Ülgen, ambasciatore della Repubblica di Turchia, S.E. David Luy, ambasciatore del Regno di Cambogia

con residenza a Parigi, S.E. Georges Tirant, ambasciatore della Repubblica delle Seychelles con residenza a Parigi, i quali gli hanno presentato le lettere credenziali che li accreditano presso il Capo dello Stato.

25A02268

Rilascio di *exequatur*

In data 31 marzo 2025 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al signor Jaime Andrés Campuzano Meléndez, Console generale della Repubblica di Panama in Venezia.

25A02304

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Domanda di registrazione della indicazione geografica protetta «Zampina di Sammichele di Bari» e pubblicazione del disciplinare di produzione.

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, esaminata la domanda intesa ad ottenere la registrazione del nome «Zampina di Sammichele di Bari» come indicazione geografica protetta, ai sensi del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento e del Consiglio dell'11 aprile 2024, presentata dal Comitato promotore I.G.P. Zampina di Sammichele di Bari e a seguito della riunione di pubblico accertamento, provvede come previsto dall'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del disciplinare di produzione affinché ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e residente sul territorio nazionale possa fare opposizione alla domanda di registrazione.

Le eventuali opposizioni, adeguatamente motivate, relative alla domanda di registrazione, dovranno pervenire, a pena di irricevibilità, al Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare - Ufficio PQA1 - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, indirizzo pec aoo.pqa@pec.masaf.gov.it - entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente disciplinare di produzione, dalle sole persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo e residenti sul territorio nazionale.

Dette opposizioni sono ricevibili se pervengono al Ministero nei tempi sopra esposti e se con adeguata documentazione, sono presenti uno o più di questi elementi:

dimostrano la mancata osservanza delle condizioni di cui all'art. 46 e all'art. 49, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 2024/1143;

dimostrano che la registrazione del nome proposto è contraria all'art. 48, paragrafo 1 e 2, all'art. 29, paragrafo 1, 2 e 3, e all'art. 30 del regolamento (UE) n. 2024/1143;

dimostra che la registrazione del nome proposto danneggia l'esistenza di un nome omonimo o parzialmente omonimo o di un marchio, oppure l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all'art. 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 2024/1143;

forniscono elementi sulla cui base si può concludere che il nome di cui si chiede la registrazione è un termine generico di cui all'art. 28 del regolamento (UE) n. 2024/1143.

Se ritenute ricevibili, si applica la procedura prevista dal decreto ministeriale n. 12511 del 14 ottobre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 251 del 25 ottobre 2013, prima dell'eventuale trasmissione della suddetta domanda di registrazione alla Commissione europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette opposizioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la già menzionata domanda sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 10, paragrafo 6 del regolamento (UE) n. 2024/1143, alla Commissione europea.

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

«ZAMPINA SAMMICHELE DI BARI»

Art. 1.

Denominazione del prodotto

L'indicazione geografica protetta «Zampina di Sammichele di Bari» è riservata al prodotto che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

La «Zampina di Sammichele di Bari» è un insaccato fresco ottenuto da carne bovina e ovina, finemente macinata e amalgamata, addizionata di formaggio stagionato grattugiato, filetto di pomodoro pelato, pepe, sale e basilico.

L'impasto della «Zampina di Sammichele di Bari» viene insaccato in un budello naturale di ovino del diametro di 2/2,2 cm, che viene arrotolato 3/4 volte su sé stesso a formare una spirale, tenuta insieme da uno spiedo in metallo o di legno.

La «Zampina di Sammichele di Bari» è un prodotto che va consumato cotto, preferibilmente grigliato.

Il prodotto finito deve possedere le seguenti caratteristiche:

la «Zampina di Sammichele di Bari» si presenta di colore rosso vivo, con piccole e limitate punteggiature bianche; al tatto il prodotto risulta morbido, ma compatto; l'odore è caratteristico della carne fresca macinata.

a) Caratteristiche chimico-fisiche e centesimali:

proteine totali > 16%

lipidi totali 19 - 22%

A_w 0,96 - 0,98

pH 5,7 - 6,3

umidità 55 - 58%

solfiti: assenti

Art. 3.

Zona di produzione

La produzione della «Zampina di Sammichele di Bari» IGP è realizzata entro i confini amministrativi del Comune di Sammichele di Bari.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli *input* e gli *output.*

In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, dei produttori e dei confezionatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e del relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di produzione

La «Zampina di Sammichele di Bari» è prodotta tutto l'anno e il metodo di lavorazione prevede le fasi di processo di seguito riportate:

5.1 - Scelta della materia prima

Per la produzione della «Zampina di Sammichele di Bari» IGP si utilizza carne magra di bovino adulto, con una percentuale non inferiore al 70% e carne ovina.

I tagli di carne bovina sono scelti dal quarto anteriore dell'animale (es. fesone e girello di spalla, petto e reale), privati del tessuto connettivale e delle aponeurosi.

I tagli delle carni ovine impiegati per la produzione della «Zampina di Sammichele di Bari» IGP sono petto e pancia, tagli ricchi di grasso di infiltrazione, distribuito all'interno delle fibre muscolari, caratteristica necessaria per ottenere tenerezza e particolari *flavours* nel prodotto cotto.

5.2.a Mondatura e triturazione

Le carni selezionate sono in parte private del grasso di copertura e delle aponeurosi; vengono tagliate in piccoli pezzi e fatte passare nel tritacarne munito di trafila con il diametro compreso tra 3-5 mm.

5.2.b Impasto

Alla carne tritata viene aggiunto NaCl (circa 15-18 g/kg di carne tritata), formaggio stagionato grattugiato (15 g/Kg di carne tritata), filetto di pomodoro pelato (200-300 g/kg di carne tritata), pepe macinato (3 g/Kg di carne tritata), foglie di basilico fresco tagliate. Si procede quindi ad amalgamare bene l'impasto a mano o meccanicamente.

5.2.c Insacco

Per l'insacco si utilizza esclusivamente budello di ovino del diametro compreso tra 20/22 mm, conservato sotto sale che viene rigenerato in acqua acidificata per due-tre ore, operazione che viene svolta in regime di refrigerazione (+4°C). Si procede quindi all'insacco dell'impasto meccanicamente per ottenere una salsiccia cilindrica lunga e sottile.

5.2.d Allontanamento del liquido di colio

La salsiccia viene appesa e mantenuta in cella alla temperatura di + 4°C per due/tre ore al fine di consentire una parziale asciugatura con allontanamento del liquido di colio.

5.2.e Additivi consentiti

Per prolungare la vita commerciale della «Zampina di Sammichele di Bari» IGP e mantenere inalterate le caratteristiche organolettiche, possono essere utilizzati, nel rispetto della normativa cogente, esclusivamente additivi ad azione antiossidante, quali acido acetico (E 260-263), acido lattico (E 270, E 325-327), acido ascorbico (E 300-302), acido citrico (E 330-333) e i loro sali.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

Il Comune di Sammichele di Bari è situato in una zona collinare a cavallo tra le Province di Bari e di Taranto; il territorio si estende per circa 80.000 ettari raggiungendo la Murgia sud-orientale, sino al comprensorio dei Trulli e delle Grotte, mantenendosi tra 250 e 500 metri s.l.m.; il territorio pertanto, sia per le peculiari conformazioni del suolo, sia per le condizioni pedoclimatiche, risulta particolarmente adatto all'allevamento del bestiame.

Già nel XIX secolo, a Sammichele di Bari era presente, e svolgeva la propria attività commerciale, una macelleria, e la strada del centro storico, in cui era ubicata, era denominata «via del Beccaio» come risulta dal Catasto provvisorio terreni del 1809.

Dai primi anni del 1900 si hanno notizie più precise sulla presenza a Sammichele di Bari di macellerie e della loro esatta collocazione, che in alcuni casi è rimasta invariata sino ad oggi, a testimoniare la continuità dell'attività, spesso tramandata di padre in figlio.

Diverse sono le ipotesi sulle origini della «Zampina di Sammichele di Bari» ma, la più accreditata è quella che collega il prodotto alla comunità sammichelina, facendo risalire l'inizio della sua produzione alla seconda metà del '700, quando si macellavano solo pochi animali e la carne poteva essere venduta in un breve arco di tempo, dato che non tutte le macellerie, per la conservazione delle carni, erano provviste di ghiacciaie.

All'epoca le cosiddette «carni povere», ossia carni di ovini a fine carriera, potevano essere acquistate anche dai meno abbienti e la «Zampina di Sammichele di Bari» in particolare era preparata con carne proveniente dal disosso del «quarto anteriore» di pecore a fine carriera. In un decreto commerciale, risalente a marzo del 1924, stipulato tra il Regno d'Italia e la Cecoslovacchia si fa cenno della Zampina, assieme ad altri insaccati, che venivano esportati dall'Italia sui quali si applicava la tassa di manipolazione all'ingresso in Cecoslovacchia.

Attualmente la «Zampina di Sammichele di Bari», rispetto alla preparazione di altre salsicce fresche, è caratterizzata dall'impiego esclusivo di carne bovina e ovina, proveniente da tagli di pregio, senza l'aggiunta, nell'impasto, di carne suina (ingrediente presente in tutte le produzioni di insaccati non stagionati). L'assenza della carne suina rende, la «Zampina di Sammichele di Bari» IGP, prodotto unico sul mercato.

Altra caratteristica di unicità e tipicità è rappresentata dagli ingredienti, aggiunti all'impasto di carne bovina e ovina macinata, quali: formaggio stagionato grattugiato, filetti di pomodoro pelato, sale, pepe macinato e foglie di basilico fresco.

Queste peculiari caratteristiche organolettiche e nutrizionali hanno contribuito a rendere la «Zampina di Sammichele di Bari», uno dei più famosi e pregiati prodotti della gastronomia pugliese tanto che, già a partire dagli anni '60, ogni macelleria di Sammichele di Bari si è organizzata per allestire una saletta attigua alla macelleria per somministrare la «Zampina di Sammichele di Bari» cotta sulla brace, accompagnata da un buon vino rosso.

A seguito di ciò, Sammichele di Bari è divenuto un punto di riferimento per il turismo gastronomico pugliese.

In questo stesso periodo i titolari delle macellerie di Sammichele di Bari, nel tentativo di affermare e far conoscere l'unicità e la qualità della «Zampina di Sammichele di Bari», intraprendono iniziative private per la sua promozione, che consolidano il desiderio di dare una svolta economicamente positiva alle loro attività.

Nel 1967, con l'organizzazione della 1ª Sagra della Zampina e del Bocconcino, voluta dall'amministrazione comunale e da tutti i macellai di Sammichele di Bari, si raggiunge lo scopo di dare una svolta commerciale e una più ampia conoscenza della qualità e unicità della «Zampina di Sammichele di Bari», che porta nuova vitalità all'economia locale.

Il Comune di Sammichele di Bari, con delibera di giunta comunale n. 299 del 28 ottobre 1967, per la prima Sagra della Zampina di Sammichele di Bari, stanzia la somma di lire 350.000 per finanziare la manifestazione fissata per il successivo 31 ottobre.

Dal 1967 ad oggi la Sagra della Zampina, del Bocconcino e del Buon Vino si è tenuta ininterrottamente, non ha conosciuto pause nemmeno in occasioni quali l'epidemia di colera del 1973, la malattia della «mucca pazza» del 2001 e la pandemia Covid-19 del 2020 e del 2021.

Sin dalla prima edizione della Sagra della Zampina del Bocconcino e del Buon Vino di Sammichele di Bari è stata data notizia dell'evento su articoli di quotidiani, come «La Gazzetta del Mezzogiorno», e in seguito, ragguagli e informazioni sull'evento sono stati oggetto di servizi radiofonici e di reti televisive sia locali che nazionali.

Luigi Veronelli, in un articolo pubblicato sulla rivista «Panorama» in edicola il 28 settembre 1974, definì la Zampina di Sammichele di Bari «cibo omerico», ossia piatto povero ma appagante per i sensi, realizzato all'epoca con ritagli di carne di pecora a fine carriera di scarso valore che, tritati, insaccati e arrotolati su sé stessi davano l'idea, almeno nella forma, di una bistecca.

Della «Zampina di Sammichele di Bari» si inizia a parlare anche su riviste specializzate: «Le guide di dove» nel 2006; il «Gambero rosso» nel 2007, ma ne aveva parlato anche la scrittrice e viaggiatrice statunitense Nancy Harmon Jenkins con il libro «*Flavors of* Puglia» edito dalla *Broadway Books* di New York nel 1997. La scrittrice nel suo lavoro scrive «… la cittadina di Sammichele è famosa per la zampina, una particolare salsiccia di vitello molto lunga e sottile, che è poi tagliata in pezzi più corti per essere cotta. Questi segmenti sono arrotolati su se stessi, alla maniera di piccole girandole per fuochi d'artificio, prima di essere messi sul braciere per arrostirsi ed imbrunirsi sui carboni ardenti». Sempre della «Zampina di Sammichele di Bari» si parla su un'altra pubblicazione, questa volta giapponese, dal titolo «Andiamo nel Sud d'Italia» della giornalista Tajima Asami.

Da anni, ormai, la «Zampina di Sammichele di Bari» viene commercializzata anche fuori regione e viene servita in alcuni prestigiosi ristoranti. La catena di rosticcerie «Il Mannarino» somministra ai clienti la «Zampina di Sammichele di Bari» nei locali di Arcore, Bergamo, Brescia, Busto Arsizio, Como, Genova, Milano, Modena, Novara, Seregno e Torino.

Art. 7.

Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto dalla struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dai regolamenti comunitari vigenti.
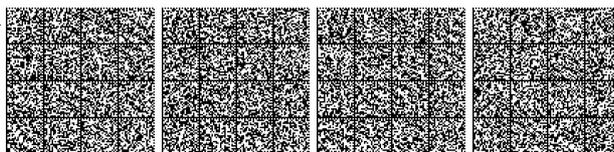
L'Organismo di controllo prescelto è CSQA certificazioni srl - Direzione generale, via S. Gaetano n. 74 - 36016 - Thiene (VI) - tel: +39 0445/313011 - fax: +39 0445/313070 e-mail: csqa@csqa.it - csqa@legalmail.it

Art. 8.

Confezionamento e etichettatura

8.1 La «Zampina di Sammichele di Bari» IGP è confezionata in vaschette per alimenti termosigillate con film plastico antifog. È possibile utilizzare anche il confezionamento con la tecnica dell'atmosfera protettiva (A.P.).

Il prodotto confezionato deve essere conservato ad una temperatura di 4 °C + 2.

Esclusivamente in fase di servizio logistico può essere tollerata una temperatura di +6 °C.

Il confezionamento del prodotto finito è effettuato entro i confini amministrativi del Comune di Sammichele di Bari, in quanto la «Zampina di Sammichele di Bari» IGP è un prodotto fresco e quindi deperibile; il trasporto del prodotto finito non confezionato all'origine comporta alterazioni organolettiche, che inficiano le qualità richieste dal presente disciplinare.

La «Zampina di Sammichele di Bari» IGP, entro i confini amministrativi del Comune di Sammichele di Bari, per la vendita, può essere immessa sul mercato anche sfusa, a condizione che la stessa sia collocata in specifici scomparti o recipienti recanti un'etichetta, posta bene in vista, che riporti le stesse informazioni previste per le confezioni.

8.2 L'indicazione geografica protetta «Zampina di Sammichele di Bari» deve essere apposta sull'etichetta in caratteri chiari e indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra dicitura che compare in etichetta e deve essere immediatamente seguita dalla dicitura «Indicazione Geografica Protetta» e/o dall'acronimo «IGP» e dal simbolo europeo della IGP.

È vietata qualsiasi ulteriore qualificazione; è tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati e pubblici, purché non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno il consumatore.

8.3 Il logo della indicazione geografica protetta «Zampina di Sammichele di Bari» è costituito dall'insieme grafico dei simboli e parole raffigurato di seguito:

Indici colorimetrici del logo:

INDICE COLORIMETRICO			
COLORI UTILIZZATI	CODICE PANTONE	PERCENTUALI QUADRICROMIA	RGB
BORDEAUX	188 C	C5 M96 Y56 K54	R118 G35 B47
NERO	419 C	C76 M65 Y66 K90	R33 G35 B34
ROSSO	711 C	C0 M94 Y84 K5	R203 G44 B48
VERDE	347 C	C92 M0 Y97 K0	R0 G154 B68
BIANCO		C0 M0 Y0 K0	R255 G255 B255

Il logo "Zampina di Sammichele di Bari" IGP deve essere riprodotto su etichette, confezioni e vesti grafiche in genere per tutti i prodotti confezionati, con la precisazione che la dimensione del logo deve essere calcolata rapportandola al rettangolo della confezione e non dovrà essere inferiore al 10% e superiore al 25%.

25A02303

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Pubblicazione sul sito web del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie del decreto 4 aprile 2025, relativo al bando per il triennio 2024-2026 del «Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale».

Si comunica che sul sito www.affariregionali.it - in data 4 aprile 2025, è stato pubblicato il decreto del Dipartimento per gli affari regionali in pari data relativo al bando per il triennio 2024-2026 del «Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale».

Le domande vanno presentate, a pena di esclusione, entro i novanta giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto sul sito www.affariregionali.it - indicata all'interno del sito stesso.

Si ricorda che, per la presentazione delle domande, i comuni sono tenuti ad utilizzare le schede pubblicate in allegato al decreto di bando.

Comunicazioni o richieste di chiarimenti possono essere inoltrate alla casella di posta del Dipartimento affari regionali e autonomie affariregionali@pec.governo.it - entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto.

25A02267

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, recante: «Testo unico in materia di versamenti e di riscossione». (Decreto legislativo pubblicato nel Supplemento ordinario n. 8/L alla *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 71 del 26 marzo 2025).

Al decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nel sopra indicato Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni:

alla pagina 5, all'art. 5, alla sotto-rubrica, al quinto rigo, dove è scritto: «articolo 10, comma 7», leggasi: «articolo 10, comma 1, lettera *a)*, numero 7»;

alla pagina 144, all'art. 239, comma 1, lettera *c)*, dove è scritto: «*c)* l'articolo 1, comma 1-*bis*», leggasi: «*c)* l'articolo 1-*bis*, comma 1»;

alla pagina 146, all'art. 241, comma 1, lettera *pp)*, dove è scritto: «*pp)* l'articolo 10, comma 7», leggasi: «*pp)* l'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, numero 7»;

infine, alla pagina 147, all'art. 241, comma 1, lettera *iii)*, dove è scritto: «…decreto-legge 24 ottobre 2016, n. 193…», leggasi: «…decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193…».

25A02362

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2025-GU1-089) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
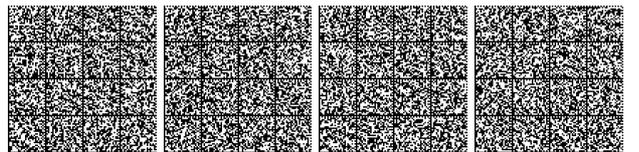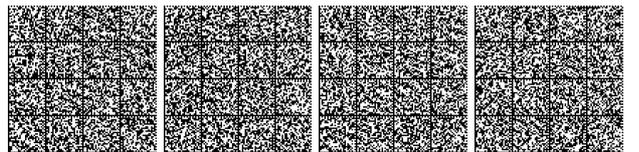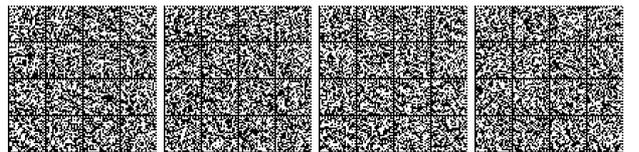
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
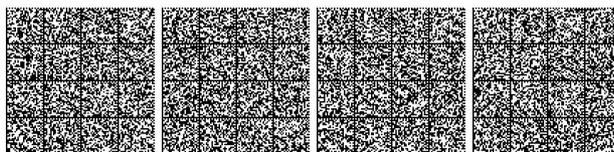
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
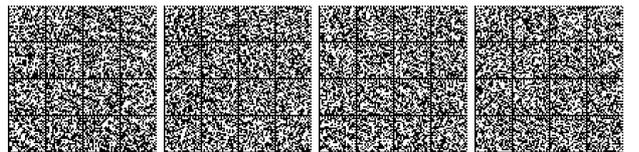
CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	**€**	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52) *	- semestrale	**€**	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	**€**	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	**€**	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	**€**	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	**€**	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	**€**	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	**€**	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	**€**	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	**€**	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	**€**	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	**€**	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	**€**	**86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	**€**	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	**€**	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	**€**	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C